

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 17 agosto 2007

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: www.gurs.regione.sicilia.it accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Fiumedinisi pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Longano pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Muto pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume San Leone e area territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume Naro pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 17 luglio 2007.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2007. pag. 6

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agapecoop, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore. pag. 8

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore. pag. 8

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova Aurora, già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore pag. 9

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 20 aprile 2007.

Graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.13 "Formazione per la ricerca", dell'asse III, risorse umane, del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . . . pag. 9

DECRETO 23 aprile 2007.

Integrazione del finanziamento concesso all'ente Ali-cos S.p.A. per la realizzazione di un progetto in attuazione della misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane - P.O.R. Sicilia 2000/2006 pag. 11

DECRETO 26 luglio 2007.

Ripartizione del contributo per le attività culturali all'estero, per l'anno 2007 pag. 12

DECRETO 26 luglio 2007.

Ripartizione del contributo per le attività consistenti in corsi, incontri, riunioni, dibattiti e conferenze in materia di emigrazione, per l'anno 2007 pag. 13

Assessorato della sanità

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi pag. 14

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 luglio 2007.

Autorizzazione alla società Energia pulita s.r.l. per l'esecuzione del progetto di un impianto eolico ricadente nel comune di Butera pag. 20

DECRETO 12 luglio 2007.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo pag. 22

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Vittoria Giovanna contro Regione siciliana pag. 24

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Agosta Giovanna contro Regione siciliana pag. 31

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cassataro Laura contro Regione siciliana pag. 37

Ordinanza del 16 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Andolina Graziana contro Regione siciliana pag. 44

Presidenza:

Costituzione del consorzio di ripopolamento ittico "Eolie" pag. 50

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Enna pag. 50

Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani. pag. 50

Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale pag. 50

Determinazione dell'indennità di carica spettante al sovrintendente dell'ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania pag. 51

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione Giuseppe Bonaviri, con sede nel comune di Mineo pag. 51

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione Salvatore Puleo, con sede in Palermo. pag. 51

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti di progetti di cui alle misure 3.05 e 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 pag. 51

Assessorato della sanità:

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale. pag. 52

Provvedimenti concernenti modifica della ragione sociale di alcune ditte pag. 53

Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale pag. 53

CIRCOLARI

Presidenza

Aran Sicilia

CIRCOLARE 3 agosto 2007, n. 2.

C.C.R.L. per il comparto dirigenziale del personale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. - Quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005. Note illustrative pag. 54

Presidenza

Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

CIRCOLARE 4 giugno 2007.

Incrementi tariffari di cui alla delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 pag. 63

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 11.

P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Chiusura interventi - misura 4.06 - azioni 1, 2, 3 e 4 pag. 65

CIRCOLARE 8 agosto 2007, n. 12.

Modalità applicative del regolamento CE n. 1493/99 e seguenti. Campagna 2007/2008 pag. 67

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

CIRCOLARE 30 luglio 2007, n. 12.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Circolare regionale esplicativa pag. 67

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 luglio 2007, n. 14.

Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi finanziati da amministrazioni diverse dal dipartimento regionale della formazione professionale pag. 74

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato della sanità

DECRETO 31 luglio 2007.

Indirizzi e disposizioni per l'approvvigionamento dei farmaci di classe A di alto costo per le aziende sanitarie della Regione.

DECRETO 8 agosto 2007.

Disposizioni alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per l'allineamento del numero complessivo di posti letto per acuti, in attuazione del piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Fiumedinisi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche, in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito, con modifiche, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 157 del 9 maggio 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 30359 del 26 aprile 2007, è stato approvato, previo parere della Conferenza programmatica del 21 novembre 2006, il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Fiumedinisi";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Fiumedinisi, che interessa il territorio dei comuni di: Ali, Ali Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia, della provincia di Messina.

Fanno parte integrante del piano:

— relazione P.A.I. del torrente Fiumedinisi, contenente i seguenti allegati:

— appendice A - elenco dei dissesti;

- appendici B - ietogrammi e deflussi di piena;
- C - opere principali nel corso d'acqua;
- D - risultati verifiche idrauliche;
- carte tematiche in scala 1:50.000:
 - carte dell'uso del suolo (n. 1 tavola);
 - carta litologica (n. 1 tavola);
- carte tematiche in scala 1:10.000:
 - carte dei dissesti (n. 6 tavole);
 - carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 6 tavole);
 - carte della pericolosità idraulica (n. 3 tavole: nn. 2, 4 e 6);
 - carte del rischio idraulico (n. 2 tavole: nn. 4 e 6);
- verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente art. 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4, il quale ne curerà l'attuazione, ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 giugno 2007.

CUFFARO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.29.2152)105

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche, in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico

molto elevato, convertito, con modifiche, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 155 del 9 maggio 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 30361 del 26 aprile 2007, è stato approvato, previo parere della Conferenza programmatica del 22 novembre 2006, il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Forgia e dell'area territoriale, tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi, che interessa il territorio dei comuni di: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, della provincia di Trapani.

Fanno parte integrante del piano:

— relazione P.A.I. del torrente Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi, contenente i seguenti allegati:

- carte tematiche in scala 1:50.000:
 - carte dell'uso del suolo (n. 1 tavola);
 - carta litologica (n. 1 tavola);
- carte tematiche in scala 1:10.000:
 - carte dei dissesti (n. 15 tavole);
 - carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 15 tavole);
 - carte della pericolosità idraulica (n. 1 tavola: n. 10);
 - carte del rischio idraulico (n. 2 tavole: nn. 8 e 10);
 - elenco dei dissesti;
- verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente art. 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4, il quale ne curerà l'attuazione, ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 giugno 2007.

CUFFARO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.29.2134)105

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Longano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 191 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 38501 del 23 maggio 2007, è stato approvato, previo parere della Conferenza programmatica dell'11 aprile 2007 il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Longano";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Longano, che interessa il territorio dei comuni di: Barcellona Pozzo di Gotto, Castoreale, Merì e Santa Lucia del Mela, ricadenti nella provincia di Messina.

Fanno parte integrante del piano:

— relazione P.A.I. del torrente, contenente i seguenti allegati:

- carte tematiche in scala 1:50.000:
 - carte dell'uso del suolo (n. 1 tavola);
 - carta litologica (n. 1 tavola);
- carte tematiche in scala 1:10.000:
 - carte dei dissesti (n. 6 tavole);
 - carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 6 tavole);
 - carte della pericolosità idraulica (n. 2 tavole: nn. 1 e 3);
 - carte del rischio idraulico (n. 2 tavole: 1 e 3).
- verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente art. 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 luglio 2007.

CUFFARO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.29.2130)105

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del torrente Muto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 111 del 5 aprile 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 22207 del 21 marzo 2007, è stato approvato, previo parere della Conferenza programmatica del 4 ottobre 2006 il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Muto";

Visto il conseguente D.P.Reg. n. 158/Serv.V/S.G. del 24 aprile 2007, con il quale è stato approvato, ai sensi del citato art. 130, comma 2, della legge regionale n. 6/2001, il P.A.I. del torrente Muto;

Vista la deliberazione n. 183 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale, di modifica della deliberazione n. 111 del 5 aprile 2007 atteso quanto rappresentato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota prot. n. 34697 del 10 maggio 2007, circa l'errato inserimento, nell'elenco dei comuni allegato al verbale della conferenza programmatica del 4 ottobre 2006 relativa al

P.A.I. del torrente Muto, del comune di San Filippo del Mela in luogo del comune di San Pier Niceto;

Ritenuto necessario procedere conseguentemente;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del torrente Muto, che interessa i territori dei comuni di: Condò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela della provincia di Messina.

Fanno parte integrante del piano:

— relazione P.A.I. del bacino idrografico del torrente Muto, contenente i seguenti allegati:

— carte tematiche in scala 1:50.000:

— carte dell'uso del suolo (n. 1 tavola);

— carta litologica (n. 1 tavola);

— carte tematiche in scala 1:10.000:

— carte dei dissesti (n. 7 tavole);

— carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 7 tavole);

— carte della pericolosità idraulica (n. 2 tavole: nn. 1 e 2);

— carte del rischio idraulico (n. 1 tavola: 1).

— verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il D.P.Reg. n. 158/Serv.5°/S.G. del 24 aprile 2007, è ritirato.

Art. 3

Il piano di cui all'art. 1, unitamente ai propri allegati, è ostensibile presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4, il quale ne curerà l'attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 luglio 2007.

CUFFARO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.29.2129)105

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2007.

Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume San Leone e area territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume Naro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche, in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito, con modifiche, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica";

Vista la deliberazione n. 184 del 31 maggio 2007 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 26936 dell'11 aprile 2007, è stato approvato, previo parere della Conferenza programmatica del 2 ottobre 2006, il "piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume San Leone e area territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume Naro";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume San Leone e area territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume Naro, che interessa il territorio dei comuni di: Agrigento, Aragona, Comitini,

Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali e Santa Elisabetta, ricadenti nella provincia di Agrigento.

Fanno parte integrante del piano:

— relazione P.A.I. del fiume San Leone e area territoriale intermedia tra i bacini del fiume San Leone e del fiume Naro, contenente i seguenti allegati:

— carte tematiche in scala 1:50.000:

— carte dell'uso del suolo (n. 1 tavola);

— carta litologica (n. 1 tavola);

— carte tematiche in scala 1:10.000:

— carte dei dissesti (n. 12 tavole);

— carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (n. 12 tavole);

— carte della pericolosità idraulica (n. 5 tavole: nn. 3, 4, 7, 10 e 11);

— carte del rischio idraulico (n. 3 tavole: nn. 7, 10 e 11);

— verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente art. 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente - servizio 4, il quale ne curerà l'attuazione, ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 luglio 2007.

CUFFARO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 4, l'ufficio del Genio civile di Agrigento, la Provincia regionale di Agrigento ed i comuni elencati all'art. 1.

(2007.29.2133)105

DECRETO PRESIDENZIALE 17 luglio 2007.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8;

Visto l'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante "Norme in materia di protezione civile";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 36 del 9 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge regionale n. 3/2007, con il quale viene approvato l'elenco n. 2, annesso al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007, relativo alle spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 21054 del 18 maggio 2007, con la quale la Presidenza della Regione - dipartimento regionale protezione civile, chiede la disponibilità complessiva di € 2.500.000,00, occorrente per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali nella Sicilia orientale verificatisi tra la fine dell'anno 2006 e l'inizio dell'anno 2007, porre in essere gli interventi urgenti necessari per la risoluzione delle problematiche discendenti dall'interazione del servizio di trasferimento dei rifiuti urbani dalle isole minori della Sicilia occidentale ed il trasporto di

merci e merci pericolose e per le difficoltà connesse all'approvvigionamento nelle sopra citate isole di generi di prima necessità e di carburante necessario al funzionamento delle centrali elettriche e delle strutture sanitarie, nonché la corrispondente variazione al quadro di cassa del dipartimento stesso;

Vista la nota prot. n. 22892 del 30 maggio 2007, con la quale il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, chiede l'iscrizione della somma di € 2.500.000,00 sul capitolo 116523, sia in termini di competenza che di cassa, con prelevamento dall'apposito "Fondo di riserva per le spese impreviste" (capitolo 215702);

Considerato che il capitolo 215702 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 116523 la somma di € 2.500.000,00 in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215702;

Ravvisata la necessità di apportare al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2007 del dipartimento regionale della protezione civile - interventi regionali - la variazione in aumento di € 2.500.000,00 con contestuale prelevamento di pari importo della dotazione di cassa dal Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (capitolo 215711);

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 36 del 9 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 36 del 9 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>	- 2.500.000,00	
di cui al capitolo 215702 Fondo di riserva per le spese impreviste (ex cap. 21253)	- 2.500.000,00	
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA 6 - Dipartimento regionale della protezione civile		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 1.6.1.3.2 - <i>Protezione civile ed eventi calamitosi</i>	+ 2.500.000,00	
di cui al capitolo 116523 Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza	+ 2.500.000,00	

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Fondi di riserva - Capitolo 215711 - Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (fondi liberi) - 2.500.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Centro di responsabilità: dipartimento regionale della protezione civile

Interventi regionali + 2.500.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 2007.

Palermo, 17 luglio 2007.

CUFFARO
LO PORTO

(2007.29.2154)017

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agapecoop, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista l'istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C. in data 11 gennaio 2007, prot. n. 105, con proposta di scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., della cooperativa Agapecoop, con sede in Catania, in quanto la stessa è inattiva, non in grado di raggiungere gli scopi sociali e non presenta i bilanci dall'anno 2003;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 febbraio 2007, con parere n. 3750, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Agapecoop, con sede in Catania;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa Agapecoop, con sede in Catania;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa Agapecoop, con sede in Catania, costituita l'8 gennaio 1991, iscritta dal 15 novembre 2004 al n. 02782870873 del registro delle imprese di Catania, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giovanni Basile, nato a Modica (RG) il 4 settembre 1965, ivi residente in via Trapani Rocciola, 50/A, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2007.

BENINATI

(2007.29.2106)041

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista l'istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C. in data 6 giugno 2006, prot. n. 5459, con proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. della cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania, in quanto la stessa non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non presenta i bilanci dall'anno 1999;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 dicembre 2006, con parere n. 3737, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa Città di Catania trasporti e servizi, con sede in Catania, costituita il 9 agosto 1983 con atto omologato dal tribunale di Catania il 16 marzo 1984, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il rag. Domenico Franzone, nato a Firenze il 20 maggio 1968, residente a Palermo in via Montepellegrino, 163, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2007.

BENINATI

(2007.29.2107)041

DECRETO 4 luglio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova Aurora, già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,
L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista l'istruttoria del servizio vigilanza cooperative inviata alla C.R.C. in data 23 giugno 2006, prot. n. 5933, con proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. della cooperativa "Nuova Aurora", già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania, in quanto la stessa non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non presenta i bilanci dall'anno 1997;

Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 13 dicembre 2006, con parere n. 3687, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa "Nuova Aurora", già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa "Nuova Aurora", già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa "Nuova Aurora", già denominata C.I.S.O.S., con sede in Catania, costituita il 30 dicembre 1987 con atto omologato dal tribunale di Catania il 14 aprile 1988, iscritta in data 2 aprile 1998 al n. 03450280874 del registro delle imprese di Catania, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Massimiliano Trezza, nato a Palermo il 4 agosto 1978, ivi residente in via Emilia, 43, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2007.

BENINATI

(2007.29.2105)041

**ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

DECRETO 20 aprile 2007.

Graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.13 "Formazione per la ricerca", dell'asse III, risorse umane, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"

Visto l'art. 2, comma 1, della succitata legge, che attribuisce al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;

Visto l'avviso pubblico n. 3/05/FP dell'11 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 20 maggio 2005, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere sulla misura 3.13 "Formazione per la ricerca" dell'asse III "risorse umane", del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Visti i progetti presentati per l'ammissione a finanziamento a valere della misura 3.13 "Formazione per la ricerca" dell'asse III "risorse umane" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, alla scadenza del 7 luglio 2005;

Visto il decreto n. 295 del 10 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006 al reg. n. 1, fg. n. 11, che ha istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento formazione professionale, il nucleo tecnico di valutazione per l'esame dei progetti presentati a valere dell'avviso 3.02, misura 3.09 FSE, con le risorse del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Vista la nota prot. n. 1171 del 16 marzo 2006, con cui il servizio programmazione ha trasmesso all'area coordinamento servizi e affari generali, per il successivo inoltro al competente nucleo tecnico di valutazione, n. 4 fascicoli contenenti i progetti di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 3824 del 20 ottobre 2006, con la quale il dirigente generale ha richiesto la convocazione del NTV dei progetti presentati a valere della misura 3.09, per l'esame dei progetti della misura 3.13 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Viste le note prot. n. 50 del 21 novembre 2006, prot. n. 57 del 12 gennaio 2007, prot. n. 60 del 6 febbraio 2007 pervenute rispettivamente con prot. n. 3502 del 23 novembre 2006, prot. n. 106 del 16 gennaio 2007, prot. n. 389 dell'8 febbraio 2007, con le quali il nucleo tecnico di valutazione, ha trasmesso l'esito della valutazione, da cui risultano esaminati n. 4 progetti di cui n. 4 ammissibili a finanziamento poiché superano la soglia minima di 600 punti;

Vista la graduatoria redatta sulla base delle sopra citate risultanze;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta graduatoria;

Vista la nota prot. n. 485 del 14 febbraio 2007, con la quale il servizio programmazione, per il tramite della ragioneria centrale lavoro, ha richiesto al dipartimento bilancio e tesoro l'iscrizione della somma di € 320.445,00 sul capitolo 717907 per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il decreto n. 191 del 14 marzo 2007, con cui il ragioniere generale dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha introdotto in termini di competenza la variazione in aumento di € 320.445,00 richiesta;

Ritenuto, pertanto, di poter assicurare sulla scorta degli atti di cui ai precedenti commi la copertura finanziaria di n. 4 progetti utilmente inseriti in graduatoria, concernenti la misura 3.13 "Formazione per la ricerca" dell'asse III "risorse umane", del P.O.R. Sicilia 2000/2006, per un importo complessivo pari ad € 320.445,00 con le somme iscritte sul capitolo 717907 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

Decrèta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.13, "Formazione per la ricerca", dell'asse III "risorse umane" del P.O.R. Sicilia 2000/2006, ai sensi dell'avviso n. 3/05/FP dell'11 maggio 2005, e valutati di cui all'allegato "A".

Art. 2

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, sono ammessi a finanziamento a valere della misura 3.13 "Formazione per la ricerca" dell'asse III "risorse umane", del P.O.R. Sicilia 2000/2006, n. 4 progetti, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a valere della spesa pubblica pari ad € 320.445,00.

Art. 3

E' assunto l'impegno della somma pari ad € 320.445,00 sul capitolo 717907 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 4

Le procedure per l'avvio dei progetti sono quelle previste dalla circolare n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, l'erogazione del finanziamento, come previsto dalla su citata circolare n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia.

Art. 5

E' fatto obbligo agli organismi attuatori di presentare all'unità di monitoraggio l'autocertificazione inerente le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate nonché i dati di monitoraggio fisico e procedurale, alle scadenze che questa fisserà.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 20 aprile 2007.

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 giugno 2007, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 146.

Allegato A

ELENCO PROGETTI APPROVATI ED AMMESSI A FINANZIAMENTO

N. prot.	Codice P.O.R.	Ente proponente	Sede	Titolo del progetto	Tot.	Finanziamento richiesto (euro)	Finanziamento approvato (euro)	Cofinanziamento (%)	Quota proponente (euro)	%	Finanz. pubblico (euro)
121	199/IT.16.PO.011/3.13/7.2.4/542	Acqua Azzurra S.p.A.	Pachino (SR)	Competenze per l'innovazione nell'industria acquicoltura	740	149.300,00	149.300,00	45	67.185,00	55	82.115,00
120	199/IT.16.PO.011/3.13/7.2.4/543	Ratio Consulta S.p.A.	Motta S. Anastasia (CT)	Innova e comunicazione	730	165.000,00	165.000,00	35	57.750,00	65	107.250,00
130	199/IT.16.PO.011/3.13/7.2.4/544	Hitec 2000 s.r.l.	Gravina di Catania (CT)	Form X Ray	728	106.240,00	106.240,00	0		100	106.240,00
129	199/IT.16.PO.011/3.13/7.2.4/545	Soluzione Informatica	Palermo	Rilevazione territoriale tridimensionale Op e Gps	720	54.000,00	54.000,00	45	29.160,00	55	24.840,00
<i>Totale</i>						474.540,00	474.540,00		154.095,00		320.445,00

(2007.29.2066)101*

DECRETO 23 aprile 2007.

Integrazione del finanziamento concesso all'ente Alicos S.p.A. per la realizzazione di un progetto in attuazione della misura 3.09 "Sviluppo delle competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III, risorse umane - P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;

Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;

Visto l'avviso pubblico n. 7/2001 del 22 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001 e successive modifiche, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle P.M.I." dell'asse III risorse umane, del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Visto il decreto n. 175/Serv.Progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002, reg. 1, fg. 40, con cui sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati a valere della mis. 3.09, di cui all'allegato A;

Visto, in particolare, l'allegato A del citato decreto n. 175/Serv.Progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, in cui risulta inserito, tra gli altri, il progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/177 intestato a "7C Italia S.p.A.", ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.166.668,39 di cui € 816.667,87 a valere della spesa pubblica e € 350.000,52 quale cofinanziamento privato;

Visto il decreto n. 2928/Serv.Progr./F.P./2003 del 13 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003, reg. 1, fg. 85, da cui risulta, tra l'altro, il riconoscimento all'ente 7C Italia S.p.A dell'intero finanziamento richiesto ed il rinvio a successivo provvedimento della modifica della relativa parte finanziaria del decreto n. 175/Serv.Progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002;

Visto il decreto n. 264 del 18 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2004, reg. 1, fg. 13, con il quale è stata riconosciuta la modifica della ragione sociale dell'ente 7C Italia S.p.A in Alicos S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 2989 del 2 novembre 2006, con la quale il servizio gestione ha richiesto, in ordine al progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/177, la predisposizione del decreto integrativo della somma pari ad € 161.407,51, onde corrispondere alla richiesta di saldo a seguito di verifica contabile;

Visto il decreto n. 192/2007 del 14 marzo 2007, con cui il ragioniere generale dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro ha introdotto, tra l'altro, la variazione in aumento di € 926.972,92 sul capitolo 716804 relativo alla misura 3.09 del P.O.R.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in ordine al progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/177 all'inte-

grazione del finanziamento di cui al decreto n. 175/Serv. Progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002, riconoscendo all'ente Alicos S.p.A. la somma di € 161.407,51, come richiesto con la nota prot. n. 2989 del 2 novembre 2006 del servizio gestione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si riconosce all'ente Alicos S.p.A., in ordine al progetto cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4/177, la somma di € 161.407,51 quale integrazione al finanziamento di cui al decreto n. 175/Serv. Progr./F.P./2002 del 23 luglio 2002.

Art. 2

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal superiore art. 1, è assunto l'impegno della somma di € 161.407,51 sul capitolo 716804 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfocilia.it.

Palermo, 23 aprile 2007.

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 giugno 2007, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 147.

(2007.29.2066)101*

DECRETO 26 luglio 2007.

Ripartizione del contributo per le attività culturali all'estero, per l'anno 2007.

L'ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
Vista la legge regionale n. 38/84;
Vista la legge regionale n. 35/88;
Vista la legge regionale n. 19/05;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la circolare assessoriale 30 luglio 1986, n. 48/522 em/aa.gg.;
Vista la direttiva presidenziale n. 2/rep spcs del 18 dicembre 2006, con la quale in favore dei siciliani all'estero sono state previste la seguenti attività;
Visto il proprio decreto n. 05/07/XI dell'1 febbraio 2007 e successivo decreto 16/07/XI del 22 marzo 2007;
Visto il proprio decreto n. 15/07/XI del 21 marzo 2007;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2007;
Visto il promemoria del servizio XI in data 11 giugno 2007, prot. n. 23476;

Considerato necessario ripartire le risorse presenti in bilancio ed allo scopo destinate con il decreto n. 15 sopra indicato, fra i soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 e succ., sulla scorta delle istanze da essi prodotte a seguito della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 in data 6 aprile 2007;

Ritenuto, pertanto, di determinare sulla scorta del contenuto delle richieste avanzate, il contributo da destinare per le attività culturali consistenti in spettacoli teatrali, folkloristici, cinematografici, mostre, conferenze storico culturali, diffusione di libri, pubblicazioni, altro materiale a carattere culturale, etc., in favore dei siciliani emigrati all'estero e delle loro famiglie, in applicazione dell'art. 24 bis della citata legge regionale n. 5/80 e succ., con le seguenti assegnazioni:

— Ass. ricr. tur. Aurora	€ 15.000
— Usef Onlus	» 80.000
— Sicilia Mondo	» 20.000
— Istituto Fernando Santi	» 35.000
— Gazzetta Ionica	» 8.000
— Crases	» 45.000
— Istituto regionale Fernando Santi	» 60.000
— Encal Cital	» 25.000
— Anfe delegazione regionale Sicilia	» 115.000
— Comune di Siracusa	» 15.000
— Inas coordinamento regionale Sicilia	» 45.000
— Ragusani nel mondo	» 70.000
— Ass. music. Coro Polifonico Ibleo	» 30.000
— Ass. cult. Maria Taglioni	» 10.000
— Comune di Ioppolo Giancaxio	» 25.000
— Patronato Encpal Fed. regionale	» 15.000
— Coes	» 65.500
— A.I.T.A.E. delegazione prov.le Agrigento	» 25.000
— Intexsa	» 30.000
— FE.SI.SUR.	» 70.000
— Rete dei musei siciliani emigrazione	» 40.000
— Euroform	» 20.000
— Associazione Terra Mia	» 15.000
— Inpal	» 42.000
— Centro siciliano Folclore Val d'Akragas	» 15.000
— Omnia Accademy	» 10.000
— Seres	» 24.000
— Associazione siracusani nel mondo	» 50.000

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del contributo

Il contributo per le attività culturali all'estero di cui all'art. 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e succ., consistenti in spettacoli teatrali, folkloristici, cinematografici, mostre, conferenze storico culturali, diffusione di libri, pubblicazioni, altro materiale a carattere culturale, etc. per l'anno 2007, è così ripartito ai seguenti soggetti richiedenti:

— Ass. ricr. tur. Aurora	€ 15.000
— Usef Onlus	» 80.000
— Sicilia Mondo	» 20.000
— Istituto Fernando Santi	» 35.000
— Gazzetta Ionica	» 8.000
— Crases	» 45.000
— Istituto regionale Fernando Santi	» 60.000
— Encal Cital	» 25.000
— Anfe delegazione regionale Sicilia	» 115.000

— Comune di Siracusa	€ 15.000
— Inas coordinamento regionale Sicilia	» 45.000
— Ragusani nel mondo	» 70.000
— Ass. music. Coro Polifonico Ibleo	» 30.000
— Ass. cult. Maria Taglioni	» 10.000
— Comune di Ioppolo Giancaxio	» 25.000
— Partronato Encpal federazione regionale	» 15.000
— Coes	» 65.500
— A.I.T.A.E. delegazione prov.le Agrigento	» 25.000
— Intexsa	» 30.000
— FE.SI.SUR.	» 70.000
— Rete dei musei siciliani emigrazione	» 40.000
— Euroform	» 20.000
— Associazione Terra Mia	» 15.000
— Inpal	» 42.000
— Centro siciliano folclore Val d'Akragas	» 15.000
— Omnia Accademy	» 10.000
— Seres	» 24.000
— Associazione siracusani nel mondo	» 50.000

Gli stessi, per come contenuto nel decreto n. 05/07/XI dell'1 febbraio 2007, citato in premessa, produrranno i programmi definitivi.

Art. 2

Impegno della spesa

Il competente servizio XI del dipartimento regionale lavoro, per le disposizioni già normate, assumerà i congruenti impegni di spesa in favore dei soggetti sopraindicati sul capitolo 312522. Indi, esperiti gli accertamenti sui requisiti, emetterà le rate di acconto sulla scorta degli atti preventivi prodotti dai richiedenti, in coerenza con le rispettive istanze.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale lavoro per gli atti di competenza

Palermo, 26 luglio 2007.

FORMICA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 2 agosto 2007 al n. 252.

(2007.31.2223)012

DECRETO 26 luglio 2007.

Ripartizione del contributo per le attività consistenti in corsi, incontri, riunioni, dibattiti e conferenze in materia di emigrazione, per l'anno 2007.

L'ASSESSORE

PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
Vista la legge regionale n. 38/84;
Vista la legge regionale n. 35/88;
Vista la legge regionale n. 19/05;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la circolare assessoriale n. 47/521/em/aa gg del 30 luglio 1986;
Vista la direttiva presidenziale n. 2/rep spcs del 18 dicembre 2006, con la quale in favore dei siciliani all'estero sono state previste la seguenti attività;

Visto il proprio decreto n. 06/07/XI dell'1 febbraio 2007 e successivo decreto n. 17/07/XI del 22 marzo 2007;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2007;

Visto il promemoria del servizio XI in data 11 giugno 2007, prot. n. 23473;

Considerato necessario ripartire le risorse presenti in bilancio nel capitolo 312524 ed allo scopo destinate fra i soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 26 della legge regionale n. 55/80 e successive, sulla scorta delle istanze da essi prodotte a seguito della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 in data 6 aprile 2007;

Ritenuto, pertanto, di determinare sulla scorta del contenuto delle richieste avanzate, il contributo da destinare per corsi, incontri, riunioni, dibattiti e conferenze, in materia di emigrazione, in applicazione dell'art. 26 della citata legge regionale n. 5/80 e successive, con le seguenti assegnazioni:

— Ass. ricr. tur. Aurora	€ 10.000
— Usef Onlus	» 30.000
— Sicilia Mondo	» 75.000
— Istituto Fernando Santi	» 30.000
— Comune di Scaletta Zanclea	» 10.000
— Medi Service società cooperativa	» 10.000
— Oratorio dell'amicizia Giovanni Paolo II	» 10.000
— Ass. tur. Azione Giovane	» 20.000
— Comune di Godrano	» 75.000
— Comune di Vita	» 20.000
— Istituto regionale Fernando Santi	» 20.000
— Associazione Giovanni Paolo II	» 35.000
— Associazione Aurora di Ali Terme	» 15.000
— Associazione culturale Camana	» 30.000
— Croce Rossa Italiana - comitato regionale	» 30.000
— Comune di Fiumedinisi	» 15.000
— Plaza Fondazione	» 20.000
— Centro formazione giovanile	» 130.000
— Associazione Aces	» 60.000
— Anfe delegazione regionale Sicilia	» 60.000
— Nuovi orizzonti	» 30.000
— Comune di Castrolibero	» 80.000
— Ragusani nel mondo	» 30.000
— Istituto sviluppo mediterraneo	» 12.000
— Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	» 35.000
— Comune di Galati Mamertino	» 10.000
— Parco museo Jalari	» 25.000
— Centro studi Aurora Onlus	» 40.000
— Rete dei musei siciliani Emigrazione	» 45.000
— Comune di San Vito Lo Capo	» 10.000
— Cerf	» 10.000

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del contributo

Il contributo per le attività, di cui all'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con gli artt. 1 e 25 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, consistenti in corsi, incontri, riunioni, dibattiti e conferenze in materia di emigrazione per l'anno 2007, è così ripartito ai sottoindicati soggetti richiedenti:

— Ass. ricr. tur. Aurora	€ 10.000
— Usef Onlus	» 30.000
— Sicilia Mondo	» 75.000
— Istituto Fernando Santi	» 30.000

— Comune di Scaletta Zanclea	€ 10.000
— Medi Service società cooperativa	» 10.000
— Oratorio dell'amicizia Giovanni Paolo II	» 10.000
— Ass. tur. Azione Giovane	» 20.000
— Comune di Godrano	» 75.000
— Comune di Vita	» 20.000
— Istituto regionale Fernando Santi	» 20.000
— Associazione Giovanni Paolo II	» 35.000
— Associazione Aurora di Ali Terme	» 15.000
— Associazione culturale Camana	» 30.000
— Croce Rossa Italiana - comitato regionale	» 30.000
— Comune di Fiumedinisi	» 15.000
— Plaza Fondazione	» 20.000
— Centro formazione giovanile	» 130.000
— Associazione Aces	» 60.000
— Anfe delegazione regionale Sicilia	» 60.000
— Nuovi orizzonti	» 30.000
— Comune di Castrolibero	» 80.000
— Ragusani nel mondo	» 30.000
— Istituto sviluppo mediterraneo	» 12.000
— Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	» 35.000
— Comune di Galati Mamertino	» 10.000
— Parco museo Jalari	» 25.000
— Centro studi Aurora Onlus	» 40.000
— Rete dei musei siciliani Emigrazione	» 45.000
— Comune di San Vito Lo Capo	» 10.000
— Cerf	» 10.000

Gli stessi, per come contenuto nel decreto n. 06/07/XI dell'1 febbraio 2007, citato in premessa, produrranno i programmi definitivi.

Art. 2

Impegno della spesa

Il competente servizio XI del dipartimento regionale lavoro, per le disposizioni già normate, assumerà i congruenti impegni di spesa in favore dei soggetti aventi i requisiti sul capitolo 312524. Indi esperiti gli accertamenti sui requisiti, emetterà le rate di acconto sulla scorta degli atti preventivi prodotti dai richiedenti, in coerenza con le rispettive istanze.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale lavoro per gli atti di competenza.

Palermo, 26 luglio 2007.

FORMICA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in data 2 agosto 2007 al n. 1606.

(2007.31.2223)012

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifiche ed integrazioni al decreto 19 febbraio 2007, concernente linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessorato della sanità dell'11 novembre 1998, n. 27151, su: "Approvazione del pro-

gramma di controllo ufficiale della Regione Sicilia degli alimenti e bevande", che, all'allegato 3, definisce il programma di formazione per il personale addetto alla attività di manipolazione di alimenti;

Vista la circolare n. 1000 del 22 luglio 1999, su: "La febbre tifoide in Sicilia - libretti di idoneità sanitaria";

Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, regioni e province autonome;

Visto l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;

Visto l'accordo tra Stato-Regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli di assistenza definiti nel precitato accordo;

Rilevato che i dati epidemiologici evidenziano che il rischio maggiore nella diffusione di malattie trasmissibili con alimenti è, certamente, connesso con un mancato rispetto delle norme comportamentali concernenti l'igiene del personale e le tecniche di lavorazione e di conservazione;

Visti i regolamenti comunitari n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, che prevedono che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, nonché per l'applicazione del sistema HACCP;

Visto l'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, concernente "Disposizioni finanziarie urgenti per la razionalizzazione dell'attività amministrativa", con il quale viene abrogato l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per tutti gli alimentaristi;

Vista la circolare del Ministero della salute del 29 novembre 2005, avente per oggetto: "Personale marittimo addetto alla manipolazione e somministrazione di alimenti. Libretto di idoneità sanitaria";

Preso atto che solo un'efficace formazione e addestramento del personale addetto alla manipolazione degli alimenti, finalizzati alla corretta attuazione di tutte le misure di buona prassi igienica, può garantire una reale prevenzione delle tossinfezioni alimentari;

Ritenuto necessario, a scopi preventivi, che, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria abrogato, venga acquisito un documento attestante l'avvenuta formazione dell'alimentarista;

Atteso che, al fine di uniformare le procedure su tutto l'ambito regionale, risulta necessario rivedere le modalità di realizzazione dei corsi di formazione di cui trattasi;

Preso atto che, al fine di modificare la circolare n. 1000/99, si è attivato un gruppo di lavoro ristretto che ha fornito la bozza di linee guida che sono state approvate con modifiche nella seduta del 23 marzo 2006;

Visto il decreto n. 176 del 19 febbraio 2007, recante: "Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi";

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute sia da parte dei servizi igiene alimenti e nutrizione, che da alcuni ordini professionali;

Considerato che si è ritenuto opportuno dovere attivare un tavolo tecnico, chiamando a far parte alcuni rappresentanti SIAN delle aziende unità sanitarie locali, che avevano partecipato alla stesura del precedente documento;

Viste le risultanze dei lavori del tavolo tecnico del 24 aprile 2007, giusta convocazione prot. n. DIRS/1/1395 del 18 aprile 2007, con i rappresentanti SIAN;

Ritenuto che le proposte di modifiche e di integrazione elaborate nel corso del predetto tavolo tecnico si possano condividere e pertanto debbano essere recepite con provvedimento amministrativo e che gli allegati vadano rimodulati, tenuto conto delle modifiche apportate;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Di apportare all'allegato "Linee guida per l'attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Abolizione libretto sanitario", di cui al decreto n. 176 del 19 febbraio 2007, le seguenti modifiche ed integrazioni.

— Al paragrafo 1) Abolizione dei libretti di idoneità sanitaria ed eccezioni

al quarto capoverso le parole "motivazione esplicitate." vengono sostituite con "motivazioni imposte da normative vigenti.";

al quinto capoverso, dopo le parole "circolare n. 1000/99." viene aggiunta l'espressione

"L'eventuale acquisizione del libretto di idoneità sanitaria non esonera il soggetto dall'obbligatorietà di partecipazione ai corsi di formazione, previsti dalle norme del presente decreto".

— Al paragrafo 2) Classificazione delle mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi.

Nel punto categoria C, dopo le parole "che non manipola alimenti": sostituire i "due punti:" con il "punto" ed aggiungere "Sono pertanto esclusi:";

prima del secondo capoverso, aggiungere "Le attività mancanti verranno di volta in volta inserite dal SIAN nelle specifiche categorie sulla base dell'analisi del rischio.";

il terzo capoverso "Gli alimentaristi del gruppo C, (omissis), in relazione all'attività espletata." viene modificato con "Gli alimentaristi del gruppo C devono essere semplicemente istruiti alla messa in opera di comportamenti corretti sotto il profilo igienico sanitario, in relazione all'attività espletata."

— Al paragrafo 3) Soggetti preposti alla organizzazione dei corsi e relative procedure

Sostituire alla fine del primo capoverso, dopo l'espressione "specializzati in materia", la parola "autorizzati" con "approvati";

il terzo capoverso "I corsi organizzati ...(omissis)... regionale sanitario." viene così modificato: "I corsi organizzati dagli enti di cui sopra dovranno essere approvati dal competente ispettorato regionale sanitario, con le procedure già previste dal decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998."

— Al paragrafo 4) Modalità di svolgimento e programmi dei corsi

Al punto 4.1 Tipologia corsi sostituire al primo capoverso la parola "sedici" con "dodici";

al punto 4.2 Autorizzazione regionale preventiva all'organizzazione dei corsi sostituire la parola "Autorizzazione" con "Approvazione";

il primo capoverso, "Le strutture preposte (che si propongono) ...(omissis)... sanitario." viene così modificato: "Gli enti di formazione, le associazioni di categoria, le società o studi professionali specializzati in materia, che si propongono all'organizzazione dei corsi di formazione,

debbono avere preventivamente approvati i corsi dal competente ispettorato regionale sanitario.";

il secondo capoverso "A tale fine, ...(omissis) documenti:" va modificato ed integrato come appresso: "A tal fine, ...(omissis) istanza di approvazione, allegando in duplice copia i sottoelencati documenti:";

all'inizio dell'elencazione, dopo la parola "programma;" aggiungere "programma con sviluppo dei contenuti relativi agli argomenti dei programmi dei corsi di cui ai successivi punti 4.4 e 4.5 e con relative ore formative dedicate;";

nell'elencazione dopo le parole "personale docente" aggiungere ": direttore del corso, docenti e non (tutors) con qualificazione e relativi curricula;";

nell'elencazione, eliminare l'espressione "– articolazione dei contenuti;";

nell'elencazione eliminare "docenti, ed eventuali tutors: loro qualificazione con relativo curriculum;";

prima del terzo capoverso va inserito: "Il direttore del corso, che può essere individuato tra i docenti ed al quale è affidato il controllo dell'attività formativa, deve essere in possesso di esperienza almeno triennale nel campo della formazione.";

a seguire e a capoverso va inserito "L'approvazione rilasciata dall'ispettorato regionale sanitario è valida per tutto il territorio regionale.";

nel terzo capoverso, sostituire le parole "autorizzazione" con "approvazione" e l'espressione "entro trenta giorni" con "entro novanta giorni";

modificare "... (omissis) richiesta della autorizzazione stessa." con "... (omissis) richiesta dell'approvazione stessa," ed aggiungere a seguire: "nonché l'adeguamento ai requisiti introdotti dal presente decreto. Saranno ritenute valide le approvazioni regionali accompagnate da documentazione comprovante che, nel corso dell'ultimo triennio l'ente e/o soggetto organizzatore abbia effettivamente realizzato corsi di formazione, utilizzando l'approvazione rilasciata dal dipartimento ispettorato regionale sanitario.

A tal fine i soggetti che, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, abbiano già trasmesso al competente SIAN, copia della pregressa approvazione regionale e che non abbiano ancora avviato i corsi, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad integrare la stessa, entro novanta giorni, con la documentazione comprovante che, nel corso dell'ultimo triennio, l'ente e/o soggetto organizzatore abbia effettivamente realizzato corsi di formazione, utilizzando l'approvazione rilasciata dal dipartimento ispettorato regionale sanitario, nonché allegando copia del programma integrato ai sensi del presente decreto e copia della documentazione comprovante l'adeguamento ai requisiti introdotti dallo stesso decreto. Decorso tale termine, senza la produzione della sopraindicata documentazione, il corso non potrà essere avviato.";

nel quarto capoverso sostituire la parola "autorizzati" con "approvati";

al quinto capoverso, dopo la parola "dare" aggiungere "preventiva";

nell'elencazione del quinto capoverso, dopo la parola "docenza" aggiungere "ed il direttore del corso";

nell'elencazione del quinto capoverso, la parola "il programma;" va modificata con "il programma con articolazione dei contenuti e relative ore di formazione dedicate;";

nella stessa elencazione, aggiungere "data e sede di svolgimento dei corsi";

nel sesto capoverso, dopo la parola "vigente," aggiungere "Decreto 4 giugno 2004," e l'espressione "n. 32, (*omissis*)... ai punti 2.04.00 - 2.05.00 e che" va modificato con "n. 26, parte I, del 18 giugno 2004 ai punti 1.00.02 e 1.00.03;"

— Al punto 4.3 Comunicazione preventiva di attivazione di un corso all'Azienda unità sanitaria locale competente.

All'inizio del primo capoverso prima della parola "I soggetti" aggiungere "Tutti";

nel corso dello stesso capoverso, sostituire la parola "autorizzazione regionale" con "approvazione regionale," ed a seguire aggiungere "pregressa od attuale"; dopo la parola "allegando", aggiungere "oltre alla copia conforme dell'approvazione,";

all'inizio dell'elencazione, aggiungere "– programma";

nell'elencazione, aggiungere "– direttore del corso";

alla fine dell'elencazione dopo "– modalità di valutazione del profitto," aggiungere "– numero massimo di partecipanti, che per scopi didattici non dovrà essere comunque superiore a numero trenta partecipanti.";

prima del secondo capoverso, aggiungere altro capoverso "Per i soggetti ed enti in possesso di approvazione regionale pregressa, si intende che va prodotta al SIAN copia di tutta la documentazione prevista al sesto capoverso del punto 4.2. del presente decreto.";

nel terzo capoverso, sostituire la parola "autorizzazione" con "approvazione";

dopo il quarto capoverso, aggiungere il quinto capoverso: "I SIAN provvederanno inoltre a trascrivere sull'apposito registro, richiamato al punto 4.2, tutti i soggetti ed enti che svolgono i corsi nell'ambito del territorio di appartenenza.".

— Al punto 4.4 Programma dei corsi

alla fine del primo capoverso, sostituire "16" con "12";

all'inizio del secondo capoverso, dopo la parola "trattare" aggiungere "i contenuti concernenti";

alla fine del secondo capoverso, dopo l'espressione "– procedure di gestione del sistema:" modificare con "procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, procedura di revisione del sistema stesso."

— Al paragrafo 5) Figure professionali abilitate alla docenza.

Il secondo capoverso "A tale proposito si elencano (*omissis*) all'espletamento dei corsi di formazione: – medici; – veterinari; – biologi; – chimici; (*omissis*); – laurea in ingegneria delle industrie alimentari." va modificato ed integrato come segue: "A tal proposito si elencano i titoli di studio (o ad essi equipollenti) ritenuti idonei all'espletamento dei corsi di formazione: – laurea in medicina e chirurgia; – laurea in medicina veterinaria; – laurea in scienze biologiche; laurea in chimica; – laurea in scienze agrarie e forestali; – laurea in farmacia; – laurea in scienze e tecnologie alimentari; – laurea in dietistica; – laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali; – laurea in ingegneria delle industrie alimentari; – laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.";

dopo il secondo capoverso, inserire "L'ispettorato regionale sanitario ed il SIAN, ciascuno nell'ambito dei rispettivi iter procedurali, può altresì provvedere all'inserimento di docenti con lauree non richiamate nell'elenco di cui sopra, a condizione che le stesse prevedano nel percorso formativo, sulla base di idonea e formale documentazione, il superamento di esami in materia di

igiene degli alimenti e di rischi biologici collegati al consumo di alimenti.";

il quarto capoverso "Possono essere chiamati (*omissis*) ...laboratori di sanità pubblica." viene così modificato "Possono essere chiamati a far parte del corpo docente dei corsi organizzati da parte di enti o soggetti esterni al SIAN, i dirigenti medici, i dirigenti sanitari ed i dirigenti medici veterinari, operanti rispettivamente nei servizi di igiene degli alimenti di origine vegetale e di igiene degli alimenti di origine animale delle aziende sanitarie locali, nonché i medici ed i dirigenti sanitari dei laboratori di sanità pubblica.";

il quinto capoverso "Qualora trattasi (*omissis*) dell'istituto zooprofilattico sperimentale." viene modificato con "Qualora trattasi di formazione rivolta ad operatori che operano in ambito veterinario e/o all'interno di stabilimenti sottoposti al riconoscimento CE e/o al numero di registrazione previsto dal reg. CE n. 853/04, la formazione si attesta alla competenza del dipartimento di prevenzione veterinario e dell'istituto zooprofilattico sperimentale con la procedura prevista dal precedente punto 4.2.".

— Al paragrafo 6) Attestato di formazione e validità temporale dei corsi

Nel primo capoverso la parola "allegato 1." va modificata ed integrata come appresso: "allegato A per gli enti organizzatori ed allegato B per le aziende unità sanitarie locali.";

Al terzo e al quarto capoverso le espressioni "due anni" vengono modificate in "tre anni".

— Al paragrafo 7) Titoli di studio posseduti che soddisfano il requisito dell'avvenuta formazione

Il secondo capoverso va modificato come segue: "Il SIAN può attestare l'esonero di altri laureati non richiamati nell'elenco di cui sopra, a condizione che nel percorso formativo degli stessi sia previsto il superamento di esami in materia di igiene degli alimenti e di rischi biologici collegati al consumo di alimenti, ritenuti sufficienti a fornire una adeguata preparazione."

— Al paragrafo 9) Note conclusive

Al punto 9.1 dopo l'espressione "n. 852/2004" aggiungere "e 853/2004 e";

al punto 9.2 sostituire la parola "autorizzati" con "approvati" ed aggiungere dopo la parola "Regione" "anteriormente al decreto 19 febbraio 2007,";

al punto 9.4 la parola "presente decreto." viene sostituita ed integrata con "decreto 19 febbraio 2007, termine, che viene prorogato di ulteriori tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.";

dopo il punto 9.4, aggiungere "punto 9.5 Le istanze già inoltrate, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, per l'autorizzazione sanitaria vanno intese ai fini dell'approvazione regionale, ma debbono essere integrate in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.";

a seguire aggiungere "punto 9.6 Gli enti e/o soggetti organizzatori dei corsi sono tenuti, a conclusione di ogni corso, a trasmettere al SIAN territorialmente competente l'elenco nominativo, completo di generalità, dei soggetti che hanno conseguito l'attestato nei singoli corsi espletati. I SIAN, a loro volta, dovranno trasmettere a questo dipartimento I.R.S. serv. 1, con cadenza annuale, entro il primo mese dell'anno successivo, l'elenco di tutti i soggetti che hanno conseguito l'attestato sia presso i SIAN stessi che presso gli enti organizzatori."

Art. 2

Di eliminare l'allegato 1 del decreto n. 176/2007 e di inserire l'allegato A "Attestato di formazione del personale alimentarista" rilasciato dall'ente organizzatore e l'allegato B "Attestato di formazione del personale alimentarista" rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale.

Art. 3

Di dare atto che gli allegati al decreto n. 176/2007 vengono integralmente sostituiti con gli allegati di cui all'emanando decreto.

Art. 4

Di dare attuazione, con il presente provvedimento, all'art. 12 della legge regionale n. 5 del 19 maggio 2005 disciplinando, nelle allegate linee guida che costituiscono parte integrante del presente decreto, le modalità e i criteri da rispettare nella organizzazione dei corsi di formazione per gli operatori alimentaristi, ciò ad integrazione e modifica della circolare n. 1000 del 22 luglio 1999, nonché del decreto n. 0176/2007 del 19 febbraio 2007.

Palermo, 31 maggio 2007.

LAGALLA

Allegato

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 12, COMMA 2,
DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2005, N. 5
"ABOLIZIONE LIBRETTO SANITARIO"

Con le presenti linee guida si definiscono i criteri e le modalità da rispettare nella organizzazione dei corsi di formazione per gli operatori alimentaristi.

1) **Abolizione dei libretti di idoneità sanitaria ed eccezioni**

L'abolizione dei libretti di idoneità sanitaria per gli alimentaristi, sancita dall'art. 12 della legge regionale n. 5/2005, costituisce una norma in linea con le attuali conoscenze di medicina preventiva, tra l'altro, da tempo fortemente auspicata dalla stessa OMS.

La norma in questione, tuttavia, non deve precludere la possibilità che il libretto di idoneità sanitaria possa essere ancora rilasciato ad utenti che ne facciano richiesta e che provvedano, comunque, al pagamento dei diritti sanitari previsti dal vigente tariffario regionale.

A tale proposito la circolare del Ministero della salute del 29 novembre 2005, avente per oggetto: "Personale marittimo addetto alla manipolazione e somministrazione di alimenti: Libretto di idoneità sanitaria" evidenzia tale problematica, precisando che, nelle more che venga emanata una normativa nazionale che aggiorni le disposizioni previste in materia di rilascio dei libretti di idoneità sanitaria di cui alla legge n. 283/62, persiste la necessità di provvedere al rilascio del libretto di idoneità sanitaria ai soggetti che ne facciano richiesta poiché operanti su navi mercantili o in regioni ove ancora vige l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria.

Per quanto esposto, fermo restando l'abrogazione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria nella Regione Sicilia per tutti gli alimentaristi, i SIAN continueranno a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria a tutti coloro i quali ne faranno richiesta, perché operanti in altre regioni o su navi mercantili o per altre motivazioni imposte da normative vigenti.

In tali casi il rilascio del libretto di idoneità sanitaria avverrà con le modalità previste dalla sopra richiamata circolare n. 1000/99. L'eventuale acquisizione del libretto di idoneità sanitaria non esonera il soggetto dall'obbligatorietà di partecipazione ai corsi di formazione, previsti dalle norme del presente decreto.

2) **Classificazione delle mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi**

L'attività di alimentarista comporta dei rischi per la salubrità degli alimenti preparati, di entità variabile, in relazione ai cicli lavorativi attuati.

A tale fine si precisa che le attività possono essere sinteticamente classificate in tre livelli decrescenti di rischio:

Categoria A - rischio elevato (attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento):

— responsabili dell'industria alimentare e/o della qualità all'interno di un'azienda, nonché personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo;

— pasticceri;
— addetti all'industria conserviera;
— personale operante all'interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari;

— produttori di gelato artigianale;
— addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici;

— addetti ai bar, tavola calda;
— addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce;

— addetti stabilimenti di prodotti d'uovo, gastronomici e dolciari;

— addetti lavorazioni prodotti da forno;
— addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;

— addetti ai caseifici;
— allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo;

— addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.).

Categoria B - rischio medio (attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita):

— personale addetto alla sola somministrazione nelle mense;
— camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);
— personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80).

Categoria C - rischio basso (attività che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari): sono esclusi dall'obbligo formativo, sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria, gli addetti che non manipolano direttamente i prodotti alimentari, quali gli

addetti al trasporto di alimenti non deperibili e confezionati, i tabaccai, i farmacisti, gli insegnanti che assistono la ristorazione scolastica, il personale degli asili e scuole materne che non manipola alimenti. Sono pertanto esclusi:

— trasportatori di prodotti imballati;
— magazzinieri di prodotti imballati;
— tabaccai;
— farmacisti e personale di farmacia;
— personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc);

— promoter;
— addetti alle pulizie;
— cassieri;
— insegnanti;

— addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico nullo.

Le attività mancanti verranno di volta in volta inserite dai SIAN nelle specifiche categorie sulla base dell'analisi del rischio.

Gli alimentaristi addetti all'espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti all'acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.

Gli alimentaristi del gruppo C devono essere semplicemente istruiti alla messa in opera di comportamenti corretti sotto il profilo igienico sanitario, in relazione all'attività espletata. Tali norme di buona prassi igienica potranno essere indicate sul manuale di autocontrollo, ove previsto, e portate alla conoscenza degli stessi operatori.

Gli operatori che espletano una attività inclusa nella categoria C a basso rischio, non sono, pertanto, obbligati all'acquisizione di un formale attestato di formazione.

Gli addetti alle sagre e feste paesane e popolari, in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall'obbligo del possesso dell'attestato di formazione, in funzione dell'occasionalità e temporaneità dell'evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni associazione o ente che esercita tali attività nell'ambito della manifestazione.

3) **Soggetti preposti alla organizzazione dei corsi e relative procedure**

I corsi di formazione sono organizzati periodicamente dal dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale, tramite i SIAN. L'attività di docenza è effettuata dal personale sanita-

rio e tecnico del dipartimento di prevenzione, in possesso della necessaria professionalità e competenza. I corsi di formazione possono essere, inoltre, organizzati da strutture abilitate alla formazione professionale o da altri soggetti, quali ad esempio associazioni di categoria, società o studi professionali specializzati in materia approvati dal competente ispettorato regionale sanitario.

I corsi per gli alimentaristi possono essere organizzati da:

- enti di formazione accreditati e riconosciuti dalla Regione;
- associazioni di categoria;
- società o studi professionali specializzati in materia.

I corsi organizzati dagli enti di cui sopra dovranno essere approvati dal competente ispettorato regionale sanitario, con le procedure già previste dal decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998.

4) Modalità di svolgimento e programmi dei corsi

La realizzazione dei corsi dovrà avvenire con le modalità sotto specificate:

4.1 Tipologie corsi

Si prevedono tre tipologie di corsi di formazione:

- corso di approfondimento di dodici ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria A (rischio alto) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione;
- corso di base di otto ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria B (rischio medio) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione;
- corso di richiamo di sei ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alle categorie A e B (rischio alto-medio) e che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto.

4.2 Approvazione regionale preventiva all'organizzazione dei corsi

Gli enti di formazione, le associazioni di categoria, le società o studi professionali specializzati in materia, che si propongono all'organizzazione dei corsi di formazione, debbono avere preventivamente approvati i corsi dal competente Ispettorato regionale sanitario.

A tal fine, gli stessi devono inoltrare apposita istanza di approvazione, allegando in duplice copia i sottoelencati documenti:

- programma con sviluppo dei contenuti relativi agli argomenti dei programmi dei corsi di cui ai successivi punti 4.4 e 4.5 e con relative ore formative dedicate;
- personale docente: direttore del corso, docenti e non (tutors) con qualificazione e relativi curricula;
- relazione descrittiva riportante:
 - sede del corso;
 - modalità registrazione presenze;
 - modalità di valutazione di profitto dei partecipanti;
 - materiale didattico da utilizzare;
 - destinatari del corso;
 - durata del corso;
 - obiettivi;
 - metodo e strumenti didattici;
 - numero massimo di partecipanti;
 - criteri di valutazione dell'apprendimento.

Il direttore del corso, che può essere individuato tra i docenti ed al quale è affidato il controllo dell'attività formativa, deve essere in possesso di esperienza almeno triennale nel campo della formazione.

L'approvazione rilasciata dall'ispettorato regionale sanitario è valida per tutto il territorio regionale.

I soggetti ed enti, già in possesso di approvazione regionale all'espletamento dei corsi su sistema HACCP (alla data di pubblicazione del presente decreto), sono tenuti a trasmettere, entro novanta giorni, una copia della approvazione al SIAN dell'Azienda unitaria sanitaria locale territorialmente competente, con allegata dichiarazione di responsabilità, attestante la persistenza dei requisiti comunicati all'atto della richiesta della approvazione stessa, nonché l'adeguamento ai requisiti introdotti dal presente decreto. Saranno ritenute valide le approvazioni regionali accompagnate da documentazione comprovante che, nel corso dell'ultimo triennio, l'ente e/o soggetto organizzatore abbia effettivamente realizzato corsi di formazione, utilizzando l'approvazione rilasciata dal dipartimento ispettorato regionale sanitario.

A tal fine i soggetti che, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, abbiano già trasmesso al competente SIAN, copia della pregressa approvazione regionale e che non abbiano ancora avviato i corsi, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad integrare la stessa, entro novanta giorni, con la documentazione comprovante che, nel corso dell'ultimo triennio, l'ente e/o soggetto organizzatore abbia effettivamente realizzato corsi di formazione, utilizzando l'approvazione rilasciata dal dipartimento ispettorato re-

gionale sanitario, nonché allegando copia del programma integrato ai sensi del presente decreto e copia della documentazione comprovante l'adeguamento ai requisiti introdotti dallo stesso decreto. Decorso tale termine, senza la produzione della sopraindicata documentazione, il corso non potrà essere avviato.

Il SIAN provvederà a trascrivere i nominativi dei suddetti soggetti o enti di formazione già approvati su un apposito registro.

I responsabili SIAN, che organizzano i corsi per alimentaristi devono dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato regionale sanitario, indicando:

- il personale individuato per l'attività di docenza ed il direttore del corso;
- il programma con articolazione dei contenuti e relative ore di formazione dedicate;
- data e sede di svolgimento dei corsi;
- il materiale didattico utilizzato;
- la modalità di registrazione delle presenze;
- la modalità di valutazione di profitto dei partecipanti.

Le tariffe applicate dal SIAN saranno quelle previste dal tariffario regionale vigente, decreto 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 26, parte I, del 18 giugno 2004 ai punti 1.00.02 e 1.00.03; le somme introitate dai SIAN per l'organizzazione dei corsi di cui trattasi, saranno ridistribuite al personale che, effettivamente, ha partecipato alla realizzazione del corso con le seguenti modalità: 10% all'azienda unità sanitaria locale; 70% per le attività di organizzazione e docenza; 20% per le attività di segreteria e/o supporto.

4.3 Comunicazione preventiva di attivazione di un corso all'azienda unità sanitaria locale competente

Tutti i soggetti ed enti in possesso dell'approvazione regionale, pregressa od attuale, che intendono organizzare un corso di formazione per alimentaristi, sono tenuti a darne comunicazione scritta al SIAN centrale dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento stesso, allegando, oltre alla copia conforme dell'approvazione, una relazione scritta riportante le sotto specificate notizie:

- programma;
- sede del corso;
- data e ore (calendario) delle lezioni;
- direttore del corso;
- docenti e relativa qualifica;
- modalità di registrazione delle presenze;
- modalità di valutazione del profitto;
- numero massimo di partecipanti, che, per scopi didattici, non dovrà essere comunque superiore a numero trenta partecipanti.

Per i soggetti ed enti in possesso di approvazione regionale pregressa, si intende che va prodotta al SIAN copia di tutta la documentazione prevista al sesto capoverso del punto 4.2. del presente decreto.

Tutta la documentazione e i registri di presenza, relativi ad ogni corso espletato, dovranno essere conservati agli atti a cura del soggetto organizzatore ed esibiti a richiesta agli organi di controllo, per almeno tre anni dalla data di organizzazione del corso stesso.

Il SIAN effettuerà dei controlli a campione e, nei casi in cui dovesse riscontrare delle difformità o irregolarità non giustificate, provvederà a darne comunicazione all'ispettorato regionale sanitario, che potrà sospendere o revocare l'approvazione a suo tempo rilasciata.

I servizi predetti entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione del programma del corso, di cui al paragrafo precedente, potranno richiedere chiarimenti circa l'organizzazione dell'iniziativa formativa e/o invitare ad apportarvi integrazioni e/o modificazioni. qualora i servizi competenti non si esprimano entro i successivi 30 giorni, il corso si intende approvato.

Il SIAN provvederà inoltre a trascrivere sull'apposito registro, richiamato al punto 4.2, tutti i soggetti ed enti che svolgono i corsi nell'ambito del territorio di appartenenza.

4.4 Programma dei corsi

1) Categoria A: per tale personale deve essere previsto un corso teorico-pratico della durata minima di 12 ore.

Il programma dovrà trattare i contenuti concernenti i seguenti argomenti:

- accenni sulle principali norme in materia di alimenti;
- tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
- analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi di contaminazione biologica degli alimenti, microrganismi patogeni;
- comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche;

— igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, conservazione a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.);

— igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti, sanificazione, ecc.;

— procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo, analisi specifiche delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari, analisi delle strutture edilizie ed attrezzature;

— procedure di gestione del sistema: procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, procedura di revisione del sistema stesso;

2) Categoria B secondo livello: personale che assolve incarichi meramente esecutivi.

Per tale personale deve essere previsto un corso teorico-pratico della durata minima di 8 ore, così articolato:

— accenni alle specifiche norme di settore;

— igiene personale;

— igiene delle strutture e delle attrezzature;

— buone prassi di lavorazione relativamente alle specifiche mansioni.

I programmi dei corsi di base e di approfondimento dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 3 del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998.

4.5 Programma corso di richiamo di sei ore

Il corso di richiamo di sei ore, previsto dal presente decreto, dovrà costituire una occasione di ulteriore crescita culturale degli alimentaristi che hanno già frequentato un precedente corso.

A tale scopo il corso dovrà fornire informazioni su eventuali nuove disposizioni legislative emanate in materia di igiene degli alimenti e ripercorrere il programma già espletato nel precedente corso, in modo più approfondito e dettagliato.

Nell'espletamento del corso dovranno essere fornite ulteriori informazioni su:

— microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita (attività dell'acqua, pH, temperatura, ecc.);

— la corretta conservazione degli alimenti e i trattamenti di abbattimento microbico;

— la prevenzione delle tossinfezioni alimentari;

— l'implementazione dei piani HACCP;

— esercitazioni pratiche e simulazioni.

5) Figure professionali abilitate alla docenza

I docenti individuati per la formazione del personale alimentarista devono essere in possesso di adeguata professionalità e di provata esperienza in materia.

A tal proposito si elencano i titoli di studio (o ad essi equipollenti) ritenuti idonei all'espletamento dei corsi di formazione:

— laurea in medicina e chirurgia;

— laurea in medicina veterinaria;

— laurea in scienze biologiche;

— laurea in chimica;

— laurea in scienze agrarie e forestali;

— laurea in farmacia;

— laurea in scienze e tecnologie alimentari;

— laurea in dietistica;

— laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali;

— laurea in ingegneria delle industrie alimentari;

— laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

L'Ispezzione regionale sanitaria ed il SIAN, ciascuno nell'ambito dei rispettivi iter procedurali, può altresì provvedere all'inserimento di docenti con lauree non richiamate nell'elenco di cui sopra, a condizione che le stesse prevedano nel percorso formativo, sulla base di idonea e formale documentazione, il superamento di esami in materia di igiene degli alimenti e di rischi biologici collegati al consumo di alimenti.

In considerazione del fatto che la formazione del personale alimentarista è finalizzata prevalentemente alla prevenzione delle malattie a carico dell'uomo, trasmissibili con gli alimenti, si ritiene necessario, comunque, che tra il personale docente sia compreso sempre un medico con provata esperienza in materia di igiene e medicina preventiva, al quale demandare l'incarico di trattare tutti gli argomenti di relativa competenza (tossinfezioni alimentari umane, profilassi, ecc.).

Possono essere chiamati a far parte del corpo docente dei corsi organizzati da parte di enti o soggetti esterni al SIAN, i dirigenti medici, i dirigenti sanitari ed i dirigenti medici veterinari, operanti rispettivamente nei servizi di igiene degli alimenti di origine vegetale e di igiene degli alimenti di origine animale delle aziende sani-

tarie locali, nonché i medici ed i dirigenti sanitari dei laboratori di sanità pubblica.

Qualora trattasi di formazione rivolta ad operatori che operano in ambito veterinario e/o all'interno di stabilimenti sottoposti al riconoscimento CE e/o al numero di registrazione previsto dal reg. CE n. 853/2004, la formazione si attesta alla competenza del dipartimento di prevenzione veterinario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con la procedura prevista dal precedente punto 4.2.

6) Attestato di formazione e validità temporale dei corsi

La partecipazione con profitto ad un corso di formazione, regolarmente espletato, dovrà essere documentata con il rilascio di un attestato di avvenuta formazione, rilasciato dal soggetto organizzatore sull'apposito modello di cui all'allegato A per gli enti organizzatori ed allegato B per le aziende unità sanitarie locali. A tale scopo ogni corso deve concludersi con una valutazione di profitto, preventivamente predisposta, che può consistere in un esame finale scritto o nella somministrazione di test di ingresso e di test finali.

La validità temporale dell'attestato di formazione è fissata in tre anni. Allo scadere dei tre anni l'alimentarista è tenuto a rinnovare l'attestato di formazione con la partecipazione ad un corso di richiamo della durata di sei ore.

7) Titoli di studio posseduti che soddisfano il requisito dell'avvenuta formazione

I soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio sono esonerati dalla partecipazione ai corsi di formazione:

— laurea in medicina e chirurgia;

— laurea in farmacia;

— laurea in medicina veterinaria;

— laurea in scienze biologiche;

— diploma di scuola alberghiera;

— laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente);

— laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente);

— laurea in infermieristica (o titolo equipollente);

— laurea in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente);

— laurea in dietistica (o titolo equipollente);

— laurea in agraria (o titolo equipollente);

— laurea in scienza e tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente);

— laurea in ingegneria delle industrie alimentari.

Il SIAN può attestare l'esonero di altri laureati non richiamati nell'elenco di cui sopra, a condizione che nel percorso formativo degli stessi sia previsto il superamento di esami in materia di igiene degli alimenti e di rischi biologici collegati al consumo di alimenti, ritenuti sufficienti a fornire una adeguata preparazione.

8) Sanzioni

I titolari delle imprese alimentari trovati sprovvisti dell'attestato di formazione o che assumono alimentaristi sprovvisti dell'attestato di formazione, previsto dal presente decreto, andranno diffidati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155/97 e dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e, nel caso di non ottemperanza nei tempi e modi disposti, andranno sanzionati ai sensi del decreto legislativo n. 155/97.

9) Note conclusive

9.1 La partecipazione ai corsi previsti dal presente decreto e l'acquisizione del relativo attestato di formazione, assolve agli obblighi previsti in materia dal capitolo XII allegato al regolamento CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e contestualmente sostituisce l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, abrogato dall'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2005, n. 5.

9.2 Gli attestati di formazione già rilasciati da enti o soggetti approvati dalla Regione, anteriormente al decreto 19 febbraio 2007, scadono dopo due anni dalla data di rilascio.

9.3 I corsi espletati dopo la data di pubblicazione del presente decreto, senza la preventiva comunicazione al SIAN o in difformità a quanto previsto dalla stessa, sono ritenuti nulli e il relativo attestato di formazione, eventualmente rilasciato, non valido.

9.4 Tutti gli addetti alla attività di alimentarista, soggetti all'obbligo dell'attestato di formazione, dovranno munirsi dello stesso entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto 19 febbraio 2007, termine che viene prorogato di ulteriori tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

9.5 Le istanze già inoltrate, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, per l'autorizzazione sanitaria vanno intese ai fini dell'approvazione regionale, ma debbono essere integrate in conformità alle

disposizioni di cui al presente decreto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

9.6 Gli enti e/o soggetti organizzatori dei corsi sono tenuti, a conclusione di ogni corso, a trasmettere al SIAN territorialmente competente l'elenco nominativo, completo di generalità, dei soggetti che hanno conseguito l'attestato nei singoli corsi espletati. I SIAN, a loro volta, dovranno trasmettere a questo dipartimento I.R.S. serv. 1, con cadenza annuale, entro il primo mese dell'anno successivo, l'elenco di tutti i soggetti che hanno conseguito l'attestato sia presso i SIAN stessi che presso gli enti organizzatori.

Allegato A

Eventuale logo dell'ente organizzatore

Attestato di formazione del personale alimentarista

(ai sensi del decreto regionale Assessorato della sanità del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del

Soggetto organizzatore;
Sede;
Estremi approvazione regionale;
Estremi nota di comunicazione preventiva alla realizzazione del corso alla AUSL competente per il tramite del SIAN, effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso;
Visti i regolamenti comunitari nn. 852/04 e 853/04;
Visto il decreto regionale Assessorato della sanità del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del

Si attesta

che il/la sig./sig.ra
nato/a il
codice fiscale
ha frequentato con profitto il corso di formazione di (*)
di n. ore tenutosi a
nei giorni

La presente attestazione ha validità di tre anni dalla data di rilascio ed è efficace limitatamente alla attività di categoria (**)

Data

Il direttore del corso

(*) Specificare se trattasi di corso di base, approfondimento, richiamo.
(**) Specificare se trattasi di categoria di rischio A o B.

Allegato B

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SANITA'
AUSL

Attestato di formazione del personale alimentarista

(ai sensi del decreto regionale Assessorato della sanità del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del

AUSL n.;
Sede;
Visti i regolamenti comunitari nn. 852/04 e 853/04;
Visto il decreto regionale Assessorato della sanità del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto del

Si attesta

che il/la sig./sig.ra
nato/a il
codice fiscale
ha frequentato con profitto il corso di formazione di (*)
di n. ore tenutosi a
nei giorni

La presente attestazione ha validità di tre anni dalla data di rilascio ed è efficace limitatamente alla attività di categoria (**)

Data

Il direttore del corso

(*) Specificare se trattasi di corso di base, approfondimento, richiamo.
(**) Specificare se trattasi di categoria di rischio A o B.

(2007.31.2280)102*

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 luglio 2007.

Autorizzazione alla società Energia pulita s.r.l. per l'esecuzione del progetto di un impianto eolico ricadente nel comune di Butera.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica e, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;

Visto il foglio senza data, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 84237 del 5 dicembre 2006, con il quale l'amministratore delegato della società Energia pulita s.r.l. ha inoltrato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in contrada Costa del Pidocchio, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Butera, trasmettendo gli elaborati relativi al progetto presentati per l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale;

Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 133 del 4 gennaio 2007, con la quale è stato richiesto al comune di Butera il parere del consiglio comunale, previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, in merito alle opere ricadenti nel proprio territorio e contestualmente è stato richiesto alla società Energia pulita s.r.l. di integrare la documentazione trasmessa con i precedenti fogli;

Visto il foglio senza data, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 2115 del 12 gennaio 2007, con il quale l'amministratore delegato della società Energia pulita s.r.l., ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la realizzazione del progetto dell'impianto eolico in contrada Costa del Pidocchio, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Butera, trasmettendo gli elaborati relativi alla variante urbanistica;

Visto il foglio datato 16 febbraio 2007, con il quale l'amministratore delegato della società Energia pulita

s.r.l. ha dichiarato che gli atti ed elaborati trasmessi con foglio senza data, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 84237 del 5 dicembre 2006, sono in copia conforme all'originale del progetto presentato e approvato dal servizio 2-VIA-VAS in data 22 settembre 2006, DRS 1096;

Visto il foglio datato 27 febbraio 2007, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15721 del 27 febbraio 2007, con il quale la società Energia pulita s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota di questo Assessorato prot. n. 133 del 4 gennaio 2007;

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 13 aprile 2007, con la quale il consiglio comunale di Butera ha reso sull'opera in argomento avviso favorevole;

Vista la nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, prot. n. 1020 del 5 aprile 2006, con la quale è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori dell'impianto eolico a condizione;

Visto il parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato dal progetto, espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con parere n. 53/06 dell'8 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

Visto il D.P.R. n. 1096 del 22 settembre 2006, relativo al giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto eolico, con prescrizioni;

Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 31676 del 3 maggio 2007, con la quale è stato richiesto al servizio 2 VIA-VAS del dipartimento regionale territorio e ambiente di sapere se il giudizio di compatibilità ambientale, emesso con decreto n. 1096 del 22 settembre 2006, era ancora valido, tenuto conto di alcuni rilievi contenuti nella nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta n. 201 del 26 gennaio 2007, trasmessa alla ditta Energia pulita s.r.l. e inviata a questo Assessorato dalla Presidenza ufficio di Gabinetto della Regione siciliana con nota prot. n. 2864 del 6 marzo 2007;

Vista la nota prot. n. 1159 del 2 luglio 2007, con la quale il servizio 2 VAS-VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 31676 del 3 maggio 2007, ha comunicato che il decreto n. 1096 del 22 settembre 2006, relativo al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale del parco eolico sito nel comune di Butera "Costa del Pidocchio" della ditta Energia pulita s.r.l., è ancora in vigore.

Visto il parere n. 6 del 2 luglio 2007 dell'U.O. 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Butera è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 192 del 18 giugno 1984.

Il progetto di che trattasi consiste nella realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da realizzarsi nel territorio comunale di Butera, in località Costa del Pidocchio distinta in catasto al foglio di mappa n. 131, part.lle nn. 140 (aerogeneratore n. 1), 49 (aerogeneratore n. 2), 38 (aerogeneratore n. 3), 114 (aerogeneratore n. 4), 133-134 (aerogeneratore n. 5), 8 (aerogeneratore n. 6), 10 (aerogeneratore n. 7), 27 (aeroge-

neratore 8), 22 (aerogeneratore n. 9), 76 (aerogeneratore n. 10), 59-85 (aerogeneratore n. 11), 38 (cabina d'impianto).

L'area interessata dall'intervento si trova tra i 300 e i 350 m. s.l.m. e ricade tutta in zona E "agricola" del vigente strumento urbanistico.

Il progetto dell'impianto eolico si pone in variante allo strumento urbanistico.

L'impianto di progetto occupa una superficie di circa 119 ettari pari allo 0,40% della superficie del territorio comunale di Butera e prevede il posizionamento di n. 11 torri eoliche sulle quali verranno installati aerogeneratori della potenza nominale di picco di 2 MW, con una potenza massima teorica complessiva di 22 MW.

La produzione media annua è pari a 23.979 MWh/anno.

L'energia prodotta verrà trasportata, tramite linee elettriche interrato, dagli impianti di produzione (aerogeneratori) alla cabina elettrica di impianto a sua volta collegata alla linea ENEL O GRN esistente in adiacenza all'impianto.

Gli interventi edilizi previsti per l'impianto eolico, in particolare, consistono in:

- torri per la produzione di energia elettrica;
- cabina di smistamento e/o trasformazione e/o eventuali sottocabine;
- sedi viarie;
- cavidotti per il trasporto di energia elettrica;
- piazzole in prossimità degli aerogeneratori.

Considerato che:

— le opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, per le quali trova applicazione, nell'ambito della Regione siciliana, l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite da soggetti istituzionalmente competenti;

— la realizzazione dell'impianto in questione è mirata al rilascio di energia elettrica alla rete nazionale di distribuzione;

— riguardo agli aspetti di natura urbanistica, le opere da realizzare ricadono in zona E di verde agricolo e risultano dalla cartografia delle tavole di progetto distanti dagli agglomerati urbani e, pertanto, sono da ritenere compatibili con l'assetto territoriale;

— sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare, in quanto il consiglio comunale di Butera, con atto deliberativo n. 7 del 13 aprile 2007, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico per la produzione di energia elettrica e pertanto, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, non occorre acquisire il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;

— la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, che ha reso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

— la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha reso parere favorevole, a condizione, al progetto, ai sensi del codice dei beni culturali approvato con decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;

— il dipartimento regionale territorio e ambiente, servizio 2 VAS-VIA, con proprio decreto n. 1096 del 22 settembre 2006, ha emesso giudizio positivo di com-

patibilità ambientale sul progetto per la realizzazione dell'impianto eolico, con prescrizioni;

— il programmato progetto non incide sui criteri informativi dello strumento urbanistico vigente nel comune interessato, intervenendo sostanzialmente con opere infrastrutturali di limitato impatto urbanistico;

— per quanto riguarda l'area attorno agli aerogeneratori e attorno alla cabina di trasformazione, come evidenziata nelle tavole V4 e V4/1, con apposito retino di colore arancio a righe, e nella legenda come zona D1, la stessa deve ritenersi disattesa, in quanto non necessaria ai fini della funzionalità dell'impianto.

Per tutto ciò premesso, rilevato e considerato, questa U.O.4.2/CL è del parere che il progetto da realizzarsi a cura della ditta Energia pulita s.r.l., relativo alla realizzazione di un impianto eolico costituito da 11 aerogeneratori con una potenza nominale pari a 22 MW, ricadente nel comune di Butera, contrada Costa del Pidocchio, per la produzione di energia elettrica, possa essere autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune interessato, e sul quale ha espresso giudizio positivo, sotto il profilo ambientale, questo Assessorato, con decreto n. 1096 del 22 settembre 2006, con prescrizioni, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge, e le prescrizioni dei sopra considerata.»;

Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/CL n. 6 del 2 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6 del 2 luglio 2007, espresso dall'U.O. 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, si autorizza la società Energia pulita s.r.l. all'esecuzione del progetto dell'impianto eolico ricadente nel comune di Butera (CL), contrada Costa del Pidocchio, in variante allo strumento urbanistico, per la produzione di energia elettrica, da cedere al gestore nazionale della rete elettrica in provincia di Caltanissetta, costituito da 11 aerogeneratori con una potenza nominale pari a 22 MW, sul quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con il D.P.R. n. 1096 del 22 settembre 2006 di questo Assessorato, con prescrizioni, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 6 del 2 luglio 2007, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U.;
- 2) delibera consiliare n. 7 del 13 aprile 2007, con la quale il comune di Butera ha espresso parere favorevole per la realizzazione dell'impianto eolico ricadente nel proprio territorio;

Elaborati di variante urbanistica

- 3) R - relazione tecnica generale;
- 4) tav. V1 - corografia di inquadramento generale (1:25.000);

- 5) tav. V2 - lay-out dell'impianto nella sua totalità (1:10.000);
- 6) tav. V2/1 - lay-out dell'impianto nella sua totalità (1:5.000);
- 7) tav. V3 - carta dei vincoli (1:25.000);
- 8) tav. V3/1 - carta dei vincoli (1:10.000);
- 9) tav. V4 - planimetria variante urbanistica (1:10.000);
- 10) tav. V4/1 - planimetria variante urbanistica (1:2.000);
- 11) tav. V5 - planimetria di variante urbanistica su catastale (1:4.000);
- 12) tav. V5/1 - planimetria individuazione zone omogenee (1:2.000);
- 13) tav. V5/2 - particolare variante urbanistica (1:1.000);
- 14) tav. V6 - carta della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti di installazione dei singoli aerogeneratori (1:2.000);
- 15) tav. 2 - carta geologica (1:10.000);
- 16) tav. 2a - carta geologica (1:2.000);
- 17) tav. 3 - carta geomorfologica (1:10.000);
- 18) tav. 3a - carta geomorfologica (1:2.000);
- 19) tav. 4 - carta idrogeologica (1:10.000);
- 20) tav. 5 - carta della pericolosità geologica (1:10.000);
- 21) tav. 5a - carta della pericolosità geologica (1:2.000);
- 22) tav. 6 - carta litotecnica (1:2.000);
- 23) tav. 7 - carta sismicità locale (1:2.000);
- 24) tav. 8 - sezioni geolitologiche (1:5.000);
- 25) tav. V - relazione geologica integrativa in applicazione alla variante urbanistica.

Art. 3

La società Energia pulita s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'impianto eolico.

Art. 4

La società Energia pulita s.r.l. ed il comune di Butera sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 luglio 2007.

LIBASSI

(2007.29.2128)119*

DECRETO 12 luglio 2007.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Randazzo.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,

approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista l'istanza prot. n. 305/UTU del 5 giugno 2006, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 47761 del 21 luglio 2006, con la quale il comune di Randazzo ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante alla tav. 6 bis del piano regolatore generale in contrada Pignatuni, relativa alla S.P. 89, adottata con delibera consiliare n. 24 del 7 maggio 2004;

Visto il foglio prot. n. 708/UTU del 29 dicembre 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 622 dell'8 gennaio 2007, con il quale il comune di Randazzo ha riscontrato la nota dell'Assessorato prot. n. 50559 del 3 agosto 2006, trasmettendo quanto richiesto;

Vista la delibera consiliare n. 24 del 7 maggio 2004, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha adottato la variante alla tav. 6 bis del piano regolatore generale in contrada Pignatuni, relativa alla S.P. 89;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 24 del 7 maggio 2004;

Vista la certificazione del 28 aprile 2006, a firma del sindaco del comune di Randazzo, in ordine alle regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento;

Vista l'attestazione a firma del dirigente I.S.O., prot. n. 5309 del 27 aprile 2006, relativa alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso alla variante pubblicata;

Viste le certificazioni datate 14 dicembre 2006 a firma del responsabile dell'U.T.C., attestanti che l'area oggetto della variante non ricade all'interno di zone di parco, zone di protezione speciale individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE e di zone sottoposte a vincoli discendenti dalla legge n. 42/2004;

Vista la nota n. rif. 13689, prot. n. 2513, pos. 77570, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 13 del 6 marzo 2007, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 1 del 6 marzo 2007, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Randazzo è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato da questo Assessorato con decreto n. 850 del 6 giugno 1987.

1) La variante urbanistica proposta non interessa aree assoggettate a vincoli di natura paesaggistico-ambientale né aree ricadenti in zona di parco o di protezione speciale (SIC - ZPS);

2) La compatibilità delle aree interessate dalla variante con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata verificata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania, che ha espresso parere favorevole;

3) La variante proposta non prevede l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e successivamente all'adozione della stessa, avvenuta con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 7 maggio 2004, sono state espe-

rite le procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78;

4) A seguito di detta pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Considerato che:

La variante urbanistica è finalizzata alla rettifica di un errore di rappresentazione cartografica, nella tav. 6 bis del vigente piano regolatore generale, della strada S.P. 89 ed alla classificazione a zona D di quell'area destinata erroneamente a viabilità dallo stesso piano regolatore generale; il suddetto errore grafico, come si rileva dalla proposta di deliberazione del servizio urbanistica del comune di Randazzo, è scaturito dalle seguenti condizioni: "la colata lavica del marzo 1981 ha invaso e ricoperto anche la contrada Pignatuni ivi compresa la strada provinciale 89...; l'amministrazione provinciale di Catania, nel rifacimento di detta strada, non ha ripercorso il vecchio sito, ma... ha rettificato il tracciato; la fase di formazione del piano regolatore generale (adottato con deliberazione n. 55 del 18 marzo 1985) è coincisa con i vari interventi di ripristino susseguenti alla colata lavica". Le suddette circostanze hanno determinato sulla tav. 6 bis la rappresentazione di due tracciati stradali che si sovrappongono ed intersecano: uno ad andamento rettilineo che rappresenta la S.P. ricostruita dopo la colata lavica e l'altro, più tortuoso, che rappresenta il vecchio tracciato non più esistente.

Altresì, dato che "la cartografia di base della tavola 6 bis del piano regolatore generale è stata ricavata da un ingrandimento della tavoletta IGM, in scala 1:25.000", la S.P. 89, segnata nella tav. 6 bis ad andamento rettilineo, in effetti risulta traslata rispetto a quella che era già stata ricostruita dall'amministrazione provinciale un po' più a nord, come evidenziato nell'allegato elaborato denominato "stralcio planimetrico variante" (il tratteggio indica la strada così come riportata sulla tav. 6 bis - il tratto continuo la strada così come realizzata).

Il vigente piano regolatore generale destina a zona D artigianale l'area compresa tra la S.P. 89 e la ferrovia.

Dal confronto dei due elaborati (stralcio tav. 6 bis e stralcio planimetrico variante) si deduce che, come evidenziato dal servizio urbanistica comunale, l'errore grafico ha determinato la sussistenza di un'area compresa tra la S.P. 89 esistente e la zona D di previsione, non utilizzabile in quanto destinata a viabilità impossibile da realizzare. Al fine dell'utilizzo di tale area l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare la stessa a zona D in ampliamento a quella già prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Ritenuto di poter condividere la necessità di procedere alla variante urbanistica adottata dal comune di Randazzo, al fine di rettificare l'errore di rappresentazione cartografica relativa alla ubicazione della S.P. 89 ricadente nella tav. 6 bis del vigente piano regolatore generale, e conseguentemente destinare l'area compresa tra detta viabilità e la zona artigianale esistente a zona D;

Per tutto quanto sopra, si è del parere che la variante urbanistica adottata dal consiglio comunale di Randazzo con delibera n. 24 del 7 maggio 2004 sia meritevole di approvazione, fermo restando le prescrizioni di cui alle N.T.A. vigenti relative alla zona D artigianale di progetto e le prescrizioni di cui all'art. 26 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada e successive modifiche ed integrazioni»;

Ritenuto, in dipendenza della decorrenza dei termini indicati dall'art. 68 della legge regionale n. 10/98, dovere

assumere la proposta dell'U.O. 5.2/D.R.U., n. 1 del 6 marzo 2007, quale parere ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 1 del 6 marzo 2007 reso dall'U.O. 5.2/D.R.U., è approvata la variante alla tav. 6 bis del piano regolatore generale del comune di Randazzo, in contrada Pignatuni, adottata con delibera consiliare n. 24 del 7 maggio 2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 1 del 6 marzo 2007 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
- 2) delibera C.C. n. 24 del 7 maggio 2004;
- 3) relazione tecnica illustrativa;
- 4) stralcio tav. 6 bis del piano regolatore generale;
- 5) stralcio planimetrico variante;
- 6) relazione geologico-tecnica e ambientale;

- 7) integrazione relativa allo studio geologico-tecnico;
- 8) all. B - rilevamento geologico, scala 1:25.000;
- 9) all. C - studio geologico;
- 10) all. D - studio geologico;
- 11) all. E - studio geologico;
- 12) all. F - carta della suscettività, scala 1:25.000;
- 13) all. H - sezioni, scala 1:4.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 luglio 2007.

LIBASSI

(2007.29.2127)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Vittoria Giovanna contro Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

N. 549 Reg. ordinanze 2007

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA n. 52/2007

nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28747 del registro di segreteria promosso ad istanza di Vittoria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

Fatto

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dall'1 gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse ade-

guare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con decreto, cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004, la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007, si è costituita la Regione siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

Diritto

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devolute anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. Corte dei conti Friuli - V. Giulia, sez. giurisdiz., 20 gennaio 2004, n. 17); e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo

il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte. Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge, ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/62) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come

risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione l'1 gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità, ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73; l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dall'1 gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 – giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004 – pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1) l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati l'1 gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2) dall'1 gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, legge regionale n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.

3) l'art. 2 della legge regionale n. 2/62 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dall'1 gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso

alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/62.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/62, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/62 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data, abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa "sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità") fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dall'1 gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dall'1 gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti all'1 gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dall'1 gennaio 2004, abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo l'1 gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il

giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento l'1 gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando – per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 10 gennaio 2004 – il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza l'1 gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1° gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, ed è noto come un diritto potestativo si consumi con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura, è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

E' ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegnetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti – ma con pari requisiti – erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti so-

spensivi, con decorrenza dall'1 gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla legge regionale n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria, non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'Amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dall'1 gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza

dall'1 gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in fieri inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistemica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nella abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalorata la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge inutiliter data e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara voluntas legis, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento in itinere di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel

ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: "E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)".

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da un'altra disposizione contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5°, ove è statuito testualmente che "i dipendenti inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione

espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, melius re perpensa, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 dei 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti – in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva – l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può – al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) – se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione re-

troattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se – in via di principio – deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (rectius: costituzionalità) e l'inammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con decreto è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'Amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in

vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

E' appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, ce non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sez. VI 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'aver travolto - mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo - il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore - rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 - diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Il giudice unico: Zingale

Palermo, 15 febbraio 2007.

(2007.31.2222)044

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Agosta Giovanna contro Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

N. 550 Reg. ordinanze 2007

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA n. 53/2007

nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28718 del registro di segreteria promosso ad istanza di Agosta Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

Fatto

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dall'1 gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di

entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, sono state stabilite le decorrenze dei 6 contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

L'odierna ricorrente, con atto depositato il 31 gennaio 2003, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con decreto, cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004, la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007, si è costituita la Regione siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

Diritto

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/1934, alla Corte dei conti sono devolute anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. Corte dei conti Friuli-V. Giulia, sezione giurisdizionale, 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art. 62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del

decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sezione giurisdizionale, 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte. Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/62), ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale, per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data di decorrenza della pensione all'1 gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21 ha stabilito, però, che, a decorrere dal 31 dicembre 2003, fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che, a decorrere dall'1 gennaio 2004, i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73; l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003, si applica solo a decorrere dall'1 gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 - giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004 - pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1) l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati l'1 gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2) dall'1 gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, legge regionale n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3) l'art. 2 della legge regionale n. 2/62 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dall'1 gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/62.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/62, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/62 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data, abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa "sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità") fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dall'1 gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dall'1 gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti all'1 gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dall'1 gennaio 2004, abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo l'1 gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento l'1 gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando – per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dall'1 gennaio 2004 – il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza all'1 gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1 gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A. solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura, è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

E' ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa), già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegnetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti – ma con pari requisiti – erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dall'1 gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla legge regionale n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria, non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'Amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dall'1 gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di quest'ultima data, con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dall'1 gennaio 2004 e la connessa

periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immodificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in fieri inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovvero sia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962, che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nell'abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco, che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004, come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalorava la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge inutiliter data e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso, non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara voluntas legis, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento in itinere di esodo del personale secondo il meccanismo

delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporalmente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: "E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)".

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da un'altra disposizione contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5 ove è statuito testualmente che "i dipendenti inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per

abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, melius re perpensa, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11, ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti - in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva - l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può – al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) – se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della presta-

zione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se – in via di principio – deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (rectius: costituzionalità) e l'ammisibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi, per un verso, sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria, il quale, con decreto, è stato pure cancellato dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'Amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata

in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

E' appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio, per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura, è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'aver travolto – mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo – il diritto degli uni e non quello degli altri giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad un'irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi, quale quello di una maggiore – rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 – diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Il giudice unico: ZINGALE

Palermo, 15 febbraio 2007.

(2007.31.2222)044

Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Cassataro Laura contro Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

N. 551 Reg. ordinanze 2007

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA n. 54/2007

nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28302 del registro di segreteria promosso ad istanza di Cassataro Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 dicembre 2002.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

Fatto

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dall'1 gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad 1/6 degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, sono state stabilite le decorrenze dei 6 contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Lodierna ricorrente con atto depositato l'11 dicembre 2002, ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con decreto, cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004, la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2007, si è costituita la Regione siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

Diritto

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/34, alla Corte dei conti sono devolute anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiarati essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, sezione giurisdizionale, 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art.

62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cassazione civile, 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sezione giurisdizionale, 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge, ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/62) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data

di decorrenza della pensione l'1 gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità, ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003, si applica solo a decorrere dall'1 gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 - giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004 - pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1) l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati l'1 gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2) dall'1 gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, legge regionale n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3) l'art. 2 della legge regionale n. 2/62 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dall'1 gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, sezione giur. Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei

requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/62.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/62, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/62 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data, abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno 25 anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa "sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità") fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dall'1 gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dall'1 gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti all'1 gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dall'1 gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo l'1 gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia

della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento l'1 gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando – per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dall'1 gennaio 2004 – il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza all'1 gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1 gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, ed è noto come un diritto potestativo si consumi con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dimissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A. solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura, è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

E' ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegnetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti – ma con pari requisiti – erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei progressi

effetti sospensivi, con decorrenza dall'1 gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla legge regionale n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria, non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'Amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dall'1 gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di questa ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitiva-

mente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dall'1 gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò immutabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in fieri inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovverosia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962 che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistemica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nell'abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalorata la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge inutiliter data e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara voluntas legis, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n.

21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento in itinere di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporaneamente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: "E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)".

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da un'altra disposizione contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5, ove è statuito testualmente che "i dipendenti inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, e che rivelerebbero come il

legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, melius re perpensa, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti – in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva – l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può – al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) – se non

può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se – in via di principio – deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (rectius: costituzionalità) e l'innammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza. Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei 6 contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con decreto è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'Amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata

in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

E' appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'aver travolto – mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo – il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore – rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 – diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è notorio dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Il giudice unico: ZINGALE

Palermo, 15 febbraio 2007.

(2007.31.2222)044

Ordinanza del 16 febbraio 2007 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - Palermo, sul ricorso proposto da Andolina Graziana contro Regione siciliana.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

N. 552 Reg. ordinanze 2007

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA n. 55/2007

nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 28719 del registro di segreteria promosso ad istanza di Andolina Graziana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gruppuso, nei confronti della Regione siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 gennaio 2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l'avv. Giuseppe Gruppuso per la ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per la Regione siciliana.

Fatto

L'odierna ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dall'1 gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad 1/6 degli aventi diritto.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, sono state stabilite le decorrenze dei 6 contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

L'odierna ricorrente con atto depositato il 31 gennaio 2003 ha ritenuto che tale ultima disposizione non fosse a lei applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed ha chiesto la dichiarazione del suo diritto ad essere posta in quiescenza secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000, essendo stata già, con decreto, cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

A seguito, poi, dell'entrata in vigore dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, la Regione siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso al pensionamento ed ha mantenuto in servizio l'interessata.

Con memoria depositata il 18 giugno 2004, la ricorrente ha ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2007, si è costituita la Regione siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.

Diritto

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 1214/34, alla Corte dei conti sono devolute anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, sezione giurisdizionale, 20 gennaio 2004, n. 17): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei conti, a norma dell'art.

62, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 5 gennaio 1981, n. 5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei conti Lombardia, sezione giurisdizionale, 18 giugno 2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito va osservato quanto segue.

L'art. 39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n. 10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, abbia fatto, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

La ricorrente, dipendente della Regione siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge, ha chiesto di essere collocata a riposo anticipatamente ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (con riferimento al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2/62) ed in esito a tale istanza, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, è stata collocata nei contingenti di fuoriuscita.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.

Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo quello di determinare la data

di decorrenza della pensione al 1° gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della citata legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi legislativi, pertanto, mentre l'art. 39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità, ma che sia fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, invece, stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n. 21/2003 si applica solo a decorrere dall'1 gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 – giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004 – pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1) l'intero art. 39 della legge n. 10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati l'1 gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003;

2) dall'1 gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art. 5, comma 4, legge regionale n. 2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati;

3) l'art. 2 della legge regionale n. 2/62 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dall'1 gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt. 20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Sulla base di tale contesto normativo la domanda proposta dalla ricorrente è stata già scrutinata in altri giudizi già decisi da questa Corte con esiti, però, contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia 25-31 ottobre 2006, n. 3120) ha osservato come i ricorrenti di tale fattispecie, al 31 dicembre 2003, fossero tutti in possesso (e la circostanza, in questo giudizio, è pacifica tra le parti, essendo stata la ricorrente medesima inserita dal-

l'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/62.

La predetta giurisprudenza ha rilevato che la possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art. 39, comma 1, della citata legge regionale n. 10/2000 faceva espresso richiamo all'art. 3 della legge regionale n. 2/62, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità, e tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art. 2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto avrebbero diritto all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 2/62 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data, abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permarrrebbe nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa "sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità") fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per incompatibilità, dall'1 gennaio 2004.

Difatti la legge regionale n. 21/2003 ha disposto l'estensione, dall'1 gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri commi del citato art. 39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

Osserva, ancora, tale giurisprudenza, che gli interessati, quindi, avrebbero visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art. 39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti all'1 gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo a tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dall'1 gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dall'1 gennaio 2004, abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non potrebbe che riguardare, però, che solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo l'1 gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente, e la circostanza che il diritto si fosse già

perfezionato il giorno precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò è stato aggiunto che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art. 39 sarebbe stato introdotto nell'ordinamento l'1 gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando – per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dall'1 gennaio 2004 – il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre avevano maturato i requisiti di anzianità, circostanza che avrebbe dimostrato come il legislatore abbia inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1° gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma senza incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1 gennaio 2004).

Su tale modo legislativo di procedere, secondo la citata giurisprudenza, avrebbe influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2/62, ed è noto come un diritto potestativo si consumi con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli stessi non possono essere rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura, è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

E' ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegnetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti – ma con pari requisiti – erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina, secondo tale giurisprudenza, che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli interessati avevano diritto

di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la cessazione a quella data dei pregressi effetti sospensivi, con decorrenza dall'1 gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

A tali argomentazioni favorevoli alla domanda della ricorrente si contrappongono, però, quelle fatte proprie da altra giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia 19 dicembre 2006 - 26 gennaio 2007, n. 223).

Tale giurisprudenza rammenta, anzitutto, che l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 21/2003 ha stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 2004, che i requisiti per l'accesso alle prestazioni relative al trattamento di quiescenza del personale dipendente della Regione siciliana siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, e ripercorre ed analizza, nel contempo, il previgente ordinamento che disciplinava il trattamento di quiescenza del personale della Regione (legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni).

Ritiene tale giurisprudenza che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui si chiede il riconoscimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000, ricaduto, poi, nell'abrogazione di cui alla legge regionale n. 11/2003, non risulterebbe essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) della legge regionale n. 10/2000 durante la sua vigenza nella formulazione originaria, non essendo mai formalmente e definitivamente cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'Amministrazione regionale.

Secondo tale giurisprudenza il conseguimento del trattamento pensionistico in parola, per coloro che, come l'odierna ricorrente, sebbene inseriti nei contingenti di uscita non sono mai stati, però, collocati a riposo, sarebbe rimasto in fase potenziale non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, previste per la formazione e la piena insorgenza del sottostante diritto a pensione, prima che l'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, stabilisse la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000.

Ciò consentirebbe di affermare che le norme contenute nell'art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) si riferissero nel loro insieme a trattamenti pensionistici in divenire, che avrebbero potuto realizzarsi solo al momento in cui fosse avvenuto il formale e definitivo collocamento a riposo a domanda con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione e, comunque, a decorrere dall'1 gennaio 2004 con periodicità annuale (vedi art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).

Prima della scadenza di quest'ultima data con l'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è stata, però, disposta in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nell'art. 5 della legge regionale n. 2/2002 e nella legge regionale

n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione. In tale contesto, secondo tale giurisprudenza, sarebbe stata cancellata definitivamente, secondo il senso fatto palese dalla legge abrogativa, la decorrenza dall'1 gennaio 2004 e la connessa periodicità annuale di tali pensionamenti anticipati, già stabilita dall'art. 5 della legge regionale n. 2/2002.

Tanto porterebbe a ritenere che il diritto alla liquidazione della pensione anticipata, che la ricorrente richiede le sia riconosciuto, non sia stato affatto acquisito e perciò imm modificabile. Si tratterebbe, in realtà, come sostenuto da tale orientamento giurisprudenziale, di un diritto in fieri inevitabilmente soggetto agli effetti innovativi di mutamenti legislativi, nella specie sopravvenuti, che, avendo abrogato le norme che avevano istituito lo speciale procedimento, ancora in atto, di collocamento a riposo anticipato, hanno fatto venir meno una condizione di legge fondamentale per l'insorgenza del diritto a pensione, ovvero sia la sua decorrenza giuridica per ogni conseguente effetto, che è stata soppressa definitivamente per abrogazione. Non sarebbe stato sufficiente, per acquisire il diritto a pensione, essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962, che avevano consentito l'inclusione della ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della legge regionale n. 10/2000, ma sarebbe occorso, ancora, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo con trattamento di pensione, prescritto, dai poi abrogati commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000, andasse a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro conseguente effetto.

Secondo tale giurisprudenza l'interpretazione logico-sistematica dei diversi passaggi legislativi sfociati, in ultimo, nell'abrogazione disposta con il menzionato art. 20, comma 4, della legge regionale n. 21/2003, con i conseguenti effetti che ne sono derivati, farebbero emergere, conclusivamente, in modo abbastanza chiaro ed univoco che non si siano verificate nella fattispecie le condizioni di legge per l'insorgenza di un diritto soggettivo pieno della ricorrente al conseguimento della pensione anticipata, risultando abrogato dal 31 dicembre 2003 l'intero sistema normativo che aveva dato origine al procedimento di collocamento a riposo che sarebbe dovuto avvenire in modo graduale in base ai contingenti predisposti con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 come disposto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2002, pure abrogato.

Tale orientamento, poi, espressamente contesta di potere accedere all'interpretazione di segno opposto che avvalorata la tesi secondo cui il diritto al trattamento anticipato di pensione fosse pienamente sorto già al momento dell'inserimento dei dipendenti regionali, tra cui la ricorrente medesima, nei contingenti previsti dall'art. 39, comma 8, della legge regionale n. 10/2000, sostenendo che, in tale ottica, ove l'assunto fosse fondato, la disposizione che ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 non potrebbe avere altra sorte che quella di essere considerata una norma di legge inutiliter data e, nei fatti, superflua.

Questa è un'ipotesi che si ritiene non verosimile e, al tempo stesso non praticabile, poiché si porrebbe in netto contrasto con la chiara voluntas legis, resa palese nel comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003, di bloccare in via definitiva il procedimento in itinere di esodo del personale secondo il meccanismo delineato nel ripetuto art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, e non avrebbe avuto alcun senso disporre l'abrogazione esplicita di norme che già avessero esaurito tutta la loro efficacia per essere giunto a compimento il procedimento legislativamente previsto per l'attuazione di una forma di collocamento anticipato a riposo temporaneamente definita con periodicità annuale.

Né, tanto meno, secondo quei giudici, il diritto al conseguimento del collocamento a riposo anticipato nelle forme previste da tale normativa potrebbe essere ricollegato al comma 1, mai abrogato, dello stesso art. 39, nella parte in cui è stata fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, in quanto la riserva di applicazione di quest'ultima norma di legge sarebbe stata inserita nel comma 1 dell'art. 39 esclusivamente per salvaguardare il diritto al collocamento a riposo a domanda con trattamento di pensione dei dipendenti che, senza alcun vincolo di inserimento in contingenti, avessero maturato l'anzianità di servizio utile a pensione ivi prevista o che la maturassero in ogni caso entro la data del 31 dicembre 2003. Si tratterebbe, in definitiva, di quei dipendenti che avessero raggiunto il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo fissato per i dipendenti della Regione siciliana dall'art. 3 della legge regionale n. 2/1962 al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. In altri termini nel comma 1 dell'art. 39 sarebbe stato fatto salvo, fino al 31 dicembre 2003, il diritto di essere collocati a riposo soltanto per quei dipendenti regionali che lo avessero richiesto avendo maturato 35 anni di servizio utile a pensione. Che ciò fosse il vero ed effettivo intendimento del legislatore regionale lo si dedurrebbe dall'interpretazione letterale e logica del comma 1, non abrogato, dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 in cui, con concisa formulazione, è sancito testualmente: "E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data (31 dicembre 2003)".

Il non verificato perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione anticipata del personale incluso nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 emergerebbe pure, ad avviso di tale giurisprudenza, anche da un'altra disposizione contenuta nell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 e, cioè, quella di cui al comma 5 ove è statuito testualmente che "i dipendenti inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La

rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", statuizioni che si riferirebbero soltanto ai dipendenti regionali in servizio che erano stati già inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8, e che rivedrebbero come il legislatore regionale abbia inteso, con riferimento a detto personale, come definitivamente accantonata, per abrogazione espressa delle norme che l'avevano introdotta, la speciale forma di pensionamento anticipato di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10/2000. In conseguenza sarebbero state individuate, con la medesima disposizione, le modalità esecutive necessarie per consentire agli interessati di esercitare la facoltà di rinuncia a riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, relativi a periodi non coperti da contribuzione con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente versate.

Nelle more è intervenuta sulla materia anche la sezione d'appello di questa Corte per la Regione siciliana, la quale, in sede cautelare, con ordinanza n. 80/A/2006/ORD del 7 dicembre 2006, ha manifestato un chiaro orientamento di adesione al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Anche questo giudice, melius re perpensa, ritiene di dovere ora aderire alle argomentazioni sopra esposte, che appaiono convincenti e degne di condivisione, le quali condurrebbero ad un rigetto del ricorso.

Tale interpretazione, tuttavia, determina l'insorgere di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La predetta norma, a decorrere dal 31 dicembre 2003, ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione; da tale abrogazione è scaturito il diniego di collocamento a riposo dell'odierna ricorrente.

Tale disposizione, però, sembra incidere su quello che può qualificarsi come un diritto soggettivo perfetto al collocamento a riposo già acquisito dall'interessata e che, pertanto, sarebbe stato indebitamente ed irragionevolmente compresso con norma ad effetto retroattivo.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (Corte costituzionale, sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze n. 319 e n. 327 del 2001; sentenze n. 416 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995).

Da tale principio discende che solo in questi limiti – in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva – l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore può – al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di

bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (Corte costituzionale, sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) – se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (Corte costituzionale, sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) – ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

In sintesi, come ha affermato la Corte costituzionale, se – in via di principio – deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (Corte costituzionale, sentenza n. 349 del 1985).

Orbene, dalle affermazioni sin qui richiamate del giudice delle leggi, emerge con chiarezza che il discrimine tra l'ammissibilità (rectius: costituzionalità) e l'inaammissibilità di un intervento legislativo menomante il diritto a pensione deve parametrarsi per un verso sulla possibilità di qualificare come diritto quesito la posizione giuridica incisa dalla norma e, per altro verso, dalla ragionevolezza dell'intervento che deve essere sempre supportato dall'esigenza di tutela di valori costituzionalmente rilevanti ed ispirato a criteri di oggettiva eguaglianza.

Nella fattispecie sussiste più di un dubbio sulla sussistenza di tali requisiti.

La ricorrente, in forza dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, aveva chiesto di essere collocata a riposo.

Con circolare n. 29511 del 21 novembre 2000, l'Amministrazione regionale aveva stabilito le decorrenze dei 6 contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 2800 del 20 giugno 2001, la Presidenza della Regione siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risulta inserito l'attore della presente azione giudiziaria il quale, con decreto è stata pure cancellata dal ruolo dei dipendenti regionali.

L'iter procedurale previsto dalla legge, peraltro, induce a ritenere che nel caso di specie sia stato configurato un vero e proprio diritto potestativo assoluto del dipendente, atteso che all'Amministrazione non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'accoglimento della domanda, al di là della mera verifica della sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla legge.

Infatti l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 qualifica espressamente come diritto quello dei dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della

legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45% dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993, stabilendo che la domanda per accedere al pensionamento dovesse essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa norma prevedeva, poi, che il collocamento a riposo fosse disposto a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Tale diritto si è consolidato in termini di attualità e concretezza non solo a seguito dell'opzione legittimamente manifestata ma, anche e soprattutto, a seguito dell'emanazione del provvedimento di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, con la data di decorrenza ivi indicata, a prescindere dalla circostanza che il dipendente sia stato temporaneamente trattenuto in servizio per il sopravvenire dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

E' appena il caso di ricordare come la giurisprudenza abbia sempre sottolineato che un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita e dal provvedimento di cancellazione dai ruoli), gli stessi non possono essere più rimessi in discussione (Cons. Stato, sezione IV, 15 maggio 2002, n. 2596).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni intanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'inserimento nei contingenti di uscita), che, proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e da tale momento determina l'efficacia del recesso (Cons. Stato, sezione VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Nel caso di specie, però, non di dimissioni si trattava ma di esercizio di un diritto potestativo di collocamento a riposo che, in quanto tale, non necessitava di alcuna accettazione e che, inoltre, ha trovato formale cristallizzazione nei due provvedimenti della P.A. di inserimento nei contingenti di uscita e di cancellazione dai ruoli.

Appare evidente, quindi, che la norma abrogativa della cui costituzionalità qui si dubita, sia intervenuta con effetto retroattivo elidendo un diritto soggettivo perfetto che una precedente norma aveva attribuito (2000) ed una ulteriore (2002) aveva confermato, sia pure con diversa scansione temporale.

Sostenere che, in questo caso, si tratti di semplice aspettativa o di diritto potenziale o, ancora, teorico, appare eccessivamente (e gratuitamente) riduttivo e non tiene conto della reale natura (diritto potestativo assoluto) della posizione giuridica acquisita e fatta valere dall'interessato.

A ciò si aggiunga che la norma abrogativa ha creato una grave disparità di trattamento tra i destinatari dell'originaria disposizione, alcuni dei quali, quelli appartenenti ai primi contingenti, sono stati effettivamente collocati a riposo.

E non può sostenersi che le situazioni tra i primi collocati realmente a riposo e gli altri, bloccati dalla norma della cui costituzionalità qui si dubita, non fossero identiche o comparabili.

Infatti l'art. 39 già citato non pone e non giustifica alcuna differenziazione tra tutti gli aventi diritto, dei quali si limita a disporre solo un esodo graduale (peraltro senza indicare i criteri di scaglionamento e, quindi, rimarcando la sostanziale eguaglianza delle loro posizioni) per evidenti motivi di tutela della struttura amministrativa e del bilancio regionale che doveva farsi carico dei trattamenti di fine servizio.

Pertanto, l'aver travolto - mediante l'abrogazione, con evidente effetto retroattivo, della norma che ne consentiva il collocamento a riposo - il diritto degli uni e non quello degli altri, giustifica l'insorgere di fondati dubbi in ordine ad una irragionevole disparità di trattamento che non può trovare legittimazione alcuna nel pur lodevole intendimento di tutela degli equilibri di bilancio, atteso che un analogo risultato lo si sarebbe potuto raggiungere attraverso l'attivazione di diversi meccanismi quale quello di una maggiore - rispetto a quella prevista nel 2000 e, poi, rimodulata nel 2002 - diluizione nel tempo degli scaglioni di uscita o di riquantificazione delle ritenute previdenziali a carico dei soggetti che intendevano avvalersi di tale facoltà, o, ancora, mediante una diluizione nel tempo dell'erogazione dei trattamenti di fine rapporto che, come è noto dal dibattito pubblico seguito sulla stampa, ha costituito il punto critico e determinante della presunta insostenibilità per il bilancio regionale dell'esodo programmato.

Resta il dato incontrovertibile che, pur nella limitatezza numerica dei destinatari, la fattispecie qui osservata ha, di fatto, arrecato un grave vulnus all'immagine della Regione come legislatore, inducendo una percezione di inaffidabilità connessa ad *modus legiferandi* che nell'arco di un solo quinquennio ha concesso, modificato e poi eliso un diritto, in termini palesemente incoerenti e contraddittori.

La questione sollevata è rilevante, in quanto solo alla sua fondatezza potrebbe conseguire l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge regionale (Sicilia) 29 dicembre 2003, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, nonché al Pre-

sidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Il giudice unico: ZINGALE

Palermo, 16 febbraio 2007.

(2007.31.2222)044

PRESIDENZA

Costituzione del consorzio di ripopolamento ittico "Eolie".

Con decreto presidenziale n. 307/serv. 6°/SG dell'11 luglio 2007, è stato costituito il consorzio di ripopolamento ittico denominato "Eolie" tra l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

(2007.29.2094)039

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Enna.

Con decreto presidenziale n. 317/serv. 1°/SG del 16 luglio 2007, in seno al consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Enna, in sostituzione del dott. Giuseppe Monaco che si è dimesso, per il settore del credito e delle assicurazioni, in rappresentanza congiunta delle organizzazioni ABI ed ANIA, è stato nominato il sig. Arturo Santangelo.

Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio della Camera di commercio di Agrigento, ricostituito con decreto presidenziale n. 250/serv. 1°/SG del 12 maggio 2006.

(2007.29.2095)056

Conferma dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 318/serv. 1°/SG del 16 luglio 2007, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 29 giugno 2007, l'incarico conferito con il decreto presidenziale n. 807/serv. 1°/SG del 13 dicembre 2006 all'arch. Carrara Michele, quale commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani, è stato confermato, senza soluzione di continuità fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore alla durata di mesi 3.

(2007.29.2096)067

Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale.

Con decreto presidenziale n. 319/serv. 1°/SG del 16 luglio 2007, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, nella seguente composizione:

- dott. Picuno Carlo - presidente - magistrato della Corte dei conti;
- dott. Lazzaro Francesco - in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, componente effettivo;
- dott. Pappalardo Carmelo - iscritto all'albo dei revisori contabili da almeno 10 anni, componente effettivo;
- d.ssa Milazzo Donatella, in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, componente supplente;
- dott. Coniglio Leonardo, iscritto all'albo dei revisori contabili da almeno 10 anni, componente supplente.

Il collegio dei revisori dell'Ente siciliano per la promozione industriale, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è integrato dal sig. Ciulla Giuseppe, quale componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria.

(2007.29.2143)065

Determinazione dell'indennità di carica spettante al sovrintendente dell'ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Con decreto presidenziale n. 323/serv. 1°/SG del 17 luglio 2007, la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente dell'ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania è stata stabilita in misura pari ad € 103.290,00 annui onnicomprensivi, al lordo di oneri fiscali e contributivi.

(2007.29.2143)062

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione Giuseppe Bonaviri, con sede nel comune di Mineo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, della fondazione Giuseppe Bonaviri, con sede nel comune di Mineo (CT), disposta dal dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente con decreto n. 6550 del 9 luglio 2007.

(2007.29.2147)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione Salvatore Puleo, con sede in Palermo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, della fondazione Salvatore Puleo, con sede in Palermo, disposta dall'Assessore regionale per i dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con decreto n. 356/VIII del 6 aprile 2007.

(2007.29.2146)099

**ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE**

Provvedimenti concernenti revoca di finanziamenti di progetti di cui alle misure 3.05 e 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Con decreto n. 39/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./471 denominato "Qualità e ambiente", per un finanziamento pubblico di € 108.521,02, presentato dall'ente Quattro C Servizi s.r.l., con sede in Ragusa, via G. Di Vittorio, 65.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./471, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 108.521,02.

Con decreto n. 44/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./680 denominato "Favaloro (Castellammare)", per un finanziamento pubblico

di € 70.694,53, presentato dall'ente Favaloro Francesco, con sede in Castellammare del Golfo, contrada Pagliarelli, 6.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./680, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2928/serv.prog./FP del 13 novembre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 70.694,53.

Con decreto n. 45/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./681 denominato "Competitività e competenza", per un finanziamento pubblico di € 63.778,25, presentato dall'ente Scardino Rosario, con sede in Alcamo, via G.B. Amico, 6.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./681, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2928/serv.prog./FP del 13 novembre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 63.778,25.

Con decreto n. 46/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./689 denominato "L'evoluzione delle competenze", per un finanziamento pubblico di € 69.936,37, presentato dall'ente Alfa Graniti s.r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), contrada Coffà s.n.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./689, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2928/serv.prog./FP del 13 novembre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 69.936,37.

Con decreto n. 47/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.05/7.2.4./013 denominato "R.O.S.O.F. Messina", per un finanziamento pubblico di € 48.977,66, presentato dall'ente Associazione regionale C.I.O.F.S. F.P. Sicilia, con sede in Catania, via Scandurra, 15.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.05/7.2.4./013, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 234/serv.gest./FP del 25 settembre 2002 e decreto n. 2412 dell'1 settembre 2003 sul cap. 717302, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 48.977,66.

Con decreto n. 48/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./622 denominato "Razionalità nella gestione degli stock" per un finanziamento pubblico di € 93.067,49, presentato dall'ente Medial s.r.l., con sede in Ragusa, contrada Bettafilava.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./622, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2928/serv.prog./FP del 13 novembre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 93.067,49.

Con decreto n. 49/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./593 senza denominazione, per un finanziamento pubblico di € 127.616,50 presentato dall'ente MES Impianti di Gennarino Carmelo & C. s.a.s., con sede in Rosolini (SR), via Eloro, 53.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./593, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 127.616,50.

Con decreto n. 50/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finan-

ziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./519 denominato "I percorsi della qualità", per un finanziamento pubblico di € 135.443,41, presentato dall'ente Argo Software s.r.l., con sede in Ragusa, via Zona industriale III fase.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./519, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 135.443,41.

Con decreto n. 51/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./547 denominato "Qualità e marketing nell'edilizia", per un finanziamento pubblico di € 267.922,35, presentato dall'ente C.E.I. s.r.l., con sede in Catania, viale Africa, 170.

A seguito della revoca del progetto n° 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./547, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28/10/2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 267.922,35.

Con decreto n. 52/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./515 denominato "Office per azienda", per un finanziamento pubblico di € 13.106,89, presentato dall'ente Ponteggi tubolari S.p.A., con sede in Catania 16° Strada, 48/50, zona ind.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./515, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 13.106,89.

Con decreto n. 53/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./514 denominato "La qualità nel processo lavorativo aziendale", per un finanziamento pubblico di € 15.693,87, presentato dall'ente Ponteggi tubolari S.p.A., con sede in Catania 16° Strada, 48/50, zona ind.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./514, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 15.693,87.

Con decreto n. 54/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./503 denominato "Il miglioramento nel processo lavorativo aziendale", per un finanziamento pubblico di € 15.693,87, presentato dall'ente L'Automobile S.p.A., con sede in Catania, via Messina, 623-625-627.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./503, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 15.693,87.

Con decreto n. 55/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./502 denominato "Il miglioramento nel processo lavorativo aziendale", per un finanziamento pubblico di € 15.693,87, presentato dall'ente Automax S.p.A., con sede in Catania, via V. Veneto, 229.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./502, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap.716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 15.693,87.

Con decreto n. 56/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è revocato il finanziamento

del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./501, denominato "Il miglioramento nel processo lavorativo aziendale" per un finanziamento pubblico di € 15.693,87, presentato dall'ente Virauto S.p.A., con sede in Catania, via Ulisse, 22/24.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./501, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 15.693,87.

Con decreto n. 57/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./500 denominato "Il miglioramento nel processo lavorativo aziendale", per un finanziamento pubblico di € 15.693,87, presentato da Golden Car S.p.A., con sede in Catania, via G. Leopardi, 84/98.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./500, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 febbraio 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 15.693,87.

Con decreto n. 58/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./270 denominato "Riqualificazione esperti metalmeccanici", per un finanziamento pubblico di € 73.985,03, presentato da L.A.I. s.r.l., con sede in Marsala, contrada Ponte Fiumarella n. 80.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./270, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con decreto n. 439/serv.gest./F.P. del 22 novembre 2002 e decreto n. 2780/serv.prog./FP del 22 novembre 2002 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 73.985,03.

Con decreto n. 59/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./488 denominato "M.E.G. 2002", per un finanziamento pubblico di € 440.331,15, presentato dalla ditta Consorzio M.E.G., con sede in Enna, contrada Baronessa.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./488, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 440.331,15.

Con decreto n. 60/serv.prog./F.P. del 16 febbraio 2007 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato revocato il finanziamento del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./480 denominato "Hairdress Manager", per un finanziamento pubblico di € 43.487,50, presentato dall'organismo C.I.O.F.S. F.P. Sicilia, con sede in Catania, via Cifali, 7.

A seguito della revoca del progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.09/7.2.4./480, la somma di finanziamento pubblico, impegnata con il decreto n. 2770/serv.prog./FP del 28 ottobre 2003 sul cap. 716804, è disimpegnata per l'intero importo pari a € 43.487,50.

(2007.29.2160)101

ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1464/07 del 12 luglio 2007, lo stabilimento della ditta Vivona Innocenzo Giovanni, sito in Castelvetro (TP) nella via Milazzo, 4-8, è stato riconosciuto idoneo alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number X4E5D

e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2087)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1471/07 del 13 luglio 2007, lo stabilimento della ditta Antelupi s.r.l., sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nella via Pozzo Perla, n. 30, è stato riconosciuto idoneo ai fini dell'esercizio dell'attività di sezionamento e confezionamento di carni di ungulati domestici e dell'attività di deposito e magazzinaggio delle stesse carni anche con osso.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number G4B6M e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2098)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1472/07 del 13 luglio 2007, il caseificio della ditta Mignacca Lorenzo Calogero, sito in Catenanuova (EN) nella contrada S. Pieri, è stato riconosciuto idoneo alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number N0B6B e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2101)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1494/07 del 16 luglio 2007, lo stabilimento della ditta Serra Arcangelo, sito in Terrasini (PA) nella contrada Piano Terrasini, S.S. 113, Km. 296, è stato riconosciuto idoneo ai fini della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number J3RIW e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2117)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1501/07 del 17 luglio 2007, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Fratelli Ingargiola s.n.c., sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Tiziano Vecellio, 11, è stato riconosciuto idoneo ai fini del deposito e del magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della pesca freschi e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l'approval number E7567 e con tale identificativo è stato registrato nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2121)118

Provvedimenti concernenti modifica della ragione sociale di alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1465/07 del 12 luglio 2007, la ragione sociale indicata nel decreto del Ministero della salute n. 600.7/24481/AG50/3589 del 19 giugno 1997 è stata modificata da ditta "Alice s.r.l." a ditta "Pesce Azzurro Cefalù" s.r.l.

Lo stabilimento di tipologia 4, sito in Cefalù (PA) nella contrada Piana Marsala, mantiene l'approval number 949 già attribuito ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2086)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1495/07 del 16 luglio 2007, la ragione sociale in-

dicata nel decreto n. 26277 del 7 agosto 1998 è stata modificata da ditta "Raggio di sole s.r.l." a ditta "Azienda agricola Fondo Rocca società cooperativa".

Lo stabilimento, sito in Palermo nella via Maio Oneto, 6/b, mantiene l'approval number 19-65 già attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2118)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1502/07 del 17 luglio 2007, la ragione sociale indicata nel provvedimento del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/4511 del 26 luglio 1993 è stata modificata da ditta "Vitabile Giovanni" a ditta "V. G." s.r.l.

Lo stabilimento sito in Sciacca (AG) nella via Avellino, 16, iscritto nell'apposito registro già previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, mantiene l'approval number 300 e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2007.29.2119)118

Provvedimenti concernenti revoca del riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1468/07 del 13 luglio 2007, è stato revocato il riconoscimento attribuito alla ditta S. Tomasello di Stanzù Elisabetta, con sede in Enna nella contrada S. Tomasello.

Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-651, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2007.29.2097)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1469/07 del 13 luglio 2007, è stato revocato il riconoscimento attribuito alla ditta Caseificio Fasciana di Fasciana Maria Grazia, con sede in Villarosa (EN) nella via Garibaldi, 2.

Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-221, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2007.29.2099)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1491/07 del 16 luglio 2007, è stato revocato il riconoscimento attribuito con decreto assessoriale, protocollo n. 27933 in data 28 gennaio 1999, alla ditta Latterie Iblee s.r.l., con sede in Ragusa nella contrada Cortolillo.

Lo stabilimento, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 19-91, è stato cancellato dallo speciale registro già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2007.29.2115)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° dell'ispettorato regionale veterinario n. 1492/07 del 16 luglio 2007, il riconoscimento veterinario 3079 a suo tempo attribuito ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 alla ditta Giomar s.r.l., sita in Casteldaccia (PA) nella via Pietro Nenni, 22, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dallo stesso decreto.

(2007.29.2114)118

CIRCOLARI

PRESIDENZA
ARAN SICILIA

CIRCOLARE 3 agosto 2007, n. 2.

C.C.R.L. per il comparto dirigenziale del personale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. - Quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005. Note illustrative.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SS.GG.,
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI E STRUTTURE EQUIPARATE
AGLI UFFICI SPECIALI

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
E DEGLI ASSESSORI

AGLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI REGIONALI

AGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15
MAGGIO 2000, N. 10, CHE APPLICANO IL CCRL

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

ALL'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DI PALERMO

ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCRL

I - Generalità sul contratto

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007, supplemento ordinario n. 2, è stato pubblicato il contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano lo stesso contratto, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005. Il contratto collettivo di cui in oggetto ha avuto certificazione positiva dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2007 ed è stato sottoscritto in data 5 luglio.

Il contratto si muove nell'ambito delle linee portanti della generale riforma del rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, avviata con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e recepita nell'ordinamento regionale con la legge regionale n. 10/2000, che ha configurato la privatizzazione e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, come strumenti essenziali per l'avvio di un effettivo processo di riordinamento, ammodernamento e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche, e contestualmente, di contenimento e controllo del costo del lavoro pubblico.

In tale ambito la fonte negoziale è assunta espressamente al ruolo di principale strumento per l'attuazione dei citati obiettivi.

Infatti la legge di riforma, dopo avere stabilito che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o individuali, stabilisce un meccanismo automatico per il quale ogni disposizione di legge, regolamento o atto amministrativo che attribuisca incrementi retributivi non previsti da contratti collettivi, cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del successivo contratto collettivo; pertanto even-

tuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro per i dipendenti delle PP.AA., possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga in senso contrario (art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 2001 e artt. 20 e 22 della legge regionale n. 10/2000).

Così, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2000, già a seguito del primo contratto collettivo non sono stati più applicati ai dipendenti della Regione e degli enti gli artt. da 100 a 123 del D.P.R. n. 3/57 (T.U. impiegati civili dello Stato) e le disposizioni collegate.

Con il nuovo contratto, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2000, che prevede l'inapplicabilità e la cessazione degli effetti delle disposizioni di legge che regolamentano i rapporti di impiego, viene messo a regime un impianto normativo per il settore pubblico regionale e degli enti sempre più in linea con gli indirizzi di omogenizzazione rispetto al privato, nel quale la fonte legale e quella contrattuale concorrono, nei rispettivi ambiti e secondo un preciso rapporto di gerarchia, alla disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.

I principi ispiratori fondamentali del contratto ora sottoscritto sono riconducibili essenzialmente:

— al perseguimento dell'economicità, dell'efficienza, della produttività e della chiarezza;

— ad uniformare per quanto possibile le norme contrattuali per la dirigenza regionale a quelle vigenti per le altre aree dirigenziali;

— al superamento degli inconvenienti o delle incongruenze riscontrate in sede di applicazione del precedente contratto collettivo;

— a garantire certezze sui diritti e sui doveri dei dirigenti;

— a mettere a punto una serie di strumenti gestionali attraverso i quali favorire il processo di aziendalizzazione dell'Amministrazione, orientandola agli obiettivi ed ai risultati;

— a disciplinare questioni nuove e rilevanti, sia dal punto di vista politico che sociale (come per es. il mobbing e le pari opportunità).

Il testo del contratto è articolato in cinque titoli per un totale di 73 articoli ed è completato dal codice di comportamento dei dirigenti che, pur non essendo un atto negoziale, deve essere obbligatoriamente allegato al C.C.R.L. (art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001) e dal codice contenente i principi da adottare nella lotta contro le molestie sessuali nonché da una dichiarazione congiunta tra ARAN Sicilia ed alcuni sindacati e da alcune dichiarazioni a verbale.

Il campo di operatività del contratto è delimitato dall'art. 1, che ne prevede l'applicazione al personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione regionale e dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, nei casi espressamente previsti dalla legge, a tempo determinato.

L'art. 2 definisce il periodo temporale di riferimento per l'applicazione del contratto, indicato nel quadriennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e nei bienni 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 e

1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 per la parte economica. Tale indicazione, che caratterizza il rinnovo del C.C.R.L. secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, non significa, ovviamente, che tutti gli istituti contrattuali hanno decorrenza dal mese di gennaio 2002.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede infatti che la disciplina introdotta per i singoli istituti trova applicazione con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula, ferme restando decorrenze diverse collegate a specifiche ed espresse previsioni contrattuali che riguardano, prevalentemente, la corresponsione degli incrementi economici (artt. 61, 63 e 64). Si richiama inoltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'applicazione degli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato e automatico, prescritto dal comma 3 dello stesso art. 2.

E' previsto il rinnovo tacito del C.C.R.L., alla sua scadenza, di anno in anno, qualora non venga presentata disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite da altro contratto collettivo.

Sono stabilite, infine, le modalità di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, nel rispetto dell'art. 28, 1° e 2° comma, della legge regionale n. 10/2000.

II - Le relazioni sindacali

Il titolo II del contratto individua gli obiettivi e gli strumenti del sistema delle relazioni sindacali introducendo una serie di disposizioni tendenti a rendere inequivocabile il quadro dei diversi modelli relazionali.

L'art. 3, comma 3, statuisce che le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva a livello regionale che si svolge tra l'ARAN Sicilia e le OO.SS., secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale n. 10/2000;

b) contrattazione collettiva regionale integrativa che si svolge presso l'ARAN Sicilia per la regolamentazione di specifiche materie aventi refluenza per la Regione siciliana, individuate dall'art. 4 e previa formulazione degli indirizzi da parte del Governo;

c) contrattazione collettiva decentrata integrativa nelle materie e con le modalità indicate dal contratto (art. 5) che si svolge presso gli enti e le strutture di livello dirigenziale generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e gli uffici speciali;

d) partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell'informazione (art. 9), concertazione (art. 10) e consultazione (art. 11) e può attuarsi anche con la costituzione di comitati paritetici;

e) interpretazione autentica dei contratti, finalizzata all'eliminazione dei conflitti.

L'art. 4 disciplina la contrattazione collettiva regionale integrativa per la Regione siciliana presso l'ARAN Sicilia elencando le materie che ne formano oggetto.

Particolare rilevanza assume la disposizione in base alla quale, decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'inizio delle trattative, le OO.SS. e l'Amministrazione regionale riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione.

La contrattazione collettiva decentrata integrativa ex art. 5, per le materie ivi elencate, si svolge presso gli enti

e le strutture di livello dirigenziale generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e gli uffici speciali.

Come è espressamente previsto dall'art. 5, i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con le norme del contratto collettivo regionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale e nei bilanci delle singole amministrazioni. Le clausole difformi sono da considerarsi nulle ed inefficaci.

Per gli enti regionali formano oggetto della contrattazione di cui all'art. 5 anche le materie indicate nell'art. 4.

L'art. 9 elenca le materie oggetto di informazione preventiva o successiva.

Sono previsti almeno due incontri annuali in occasione dei quali le amministrazioni forniscono le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

Qualche cenno particolare merita la disciplina del modello relazionale della concertazione (art. 10).

Innanzitutto si sottolinea che nelle materie ad essa demandate la concertazione non può essere surrogata da altri modelli relazionali.

Al fine di assicurare una maggiore funzionalità della procedura concertativa, in coerenza con la sua natura di strumento di partecipazione sindacale, sono stati precisati i tempi della procedura stessa. Infatti viene stabilito che, entro dieci giorni da quando è pervenuta l'informazione, ciascuno dei soggetti sindacali a ciò legittimati può attivare la procedura concertativa. Le materie per le quali è possibile attivare la concertazione sono elencate nell'art. 10.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza; deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione e del suo esito va redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

L'istituto della consultazione (art. 11) invece può essere promosso prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, salvo che in materia di organizzazione e disciplina degli uffici, sulla consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, nonché nei casi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 allorquando è obbligatoria.

L'art. 12, che disciplina le altre forme di partecipazione, prevede la possibilità dell'istituzione presso la Presidenza della Regione siciliana o presso ciascun ente di comitati paritetici per l'esame delle varie problematiche.

E' da sottolineare al riguardo la particolare disposizione contenuta nel comma 5, per effetto della quale la partecipazione a qualsiasi comitato è assolutamente gratuita e non può comportare oneri di alcun genere, tranne che non siano previsti da disposizioni legislative (es. rimborso spese di missione).

I rappresentanti sindacali che partecipano alle sedute dei comitati usufruiscono delle prerogative sindacali loro spettanti previste da precise disposizioni legislative nazionali e regionali e disciplinate da appositi accordi (aspettative e permessi sindacali) e la loro partecipazione non determina alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

Gli artt. 13, 14 e 15 disciplinano i compiti e il funzionamento dei comitati per le pari opportunità, per il fenomeno del mobbing e del bossing e per la rappresentatività sindacale.

L'art. 15, in particolare, disciplina la composizione della sezione del comitato paritetico per la rappresentatività per l'area della dirigenza, comitato istituito con accordo dell'11 ottobre 2005 presso l'ARAN Sicilia, con i compiti di cui all'8° comma dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e cioè per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive nella raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe, la certificazione dei dati ed infine la risoluzione delle eventuali controversie.

Inoltre spetta al comitato dirimere ogni controversia in ordine alla legittimazione delle organizzazioni sindacali ed alla loro rappresentatività.

Con l'art. 16 viene prevista l'istituzione presso l'ARAN Sicilia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, della sezione per la dirigenza dell'Osservatorio di cui al 4° comma dell'art. 46 del decreto legislativo n. 165/2001 per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi e sulla contrattazione collettiva integrativa, con la partecipazione, per gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, fino alla costituzione del comitato di settore, di rappresentanti delle amministrazioni vigilanti.

Ai fini del monitoraggio del costo del lavoro di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e della verifica e della programmazione dei costi contrattuali di cui all'art. 27 della citata legge regionale n. 10/2000, viene espressamente prescritto che i dipartimenti regionali, le strutture equiparate e gli altri uffici regionali, nonché gli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 trasmettano all'ARAN Sicilia, entro il mese di gennaio di ciascun anno e comunque entro trenta giorni da ogni modifica organizzativa, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché le dotazioni organiche complessive di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/2000. Inoltre, i dipartimenti regionali, le strutture equiparate e gli altri uffici regionali, nonché gli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, sono tenuti, ai fini del monitoraggio del costo del lavoro, della verifica e della programmazione dei costi contrattuali di cui all'art. 27 della citata legge regionale n. 10/2000 e per gli adempimenti di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, a trasmettere, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni trimestre in caso di variazione, o altrimenti entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati sul personale con qualifica dirigenziale in servizio e sui relativi costi ai dipartimenti regionali del bilancio e del personale e all'ARAN Sicilia, secondo la modulistica predisposta dall'Agenzia.

E' appena il caso di ricordare le raccomandazioni formulate in sede di rapporto di certificazione del contratto dalla Corte dei conti, che ha ancora una volta auspicato "che l'ARAN, l'Amministrazione regionale, ma anche gli enti del comparto, si dotino di un adeguato sistema informativo, periodicamente aggiornato, in grado di fornire dati affidabili circa il numero dei dipendenti in servizio presso le diverse amministrazioni e gli emolumenti erogati, analogo a quello implementato a livello statale. L'assenza di strutture contabili adeguate, infatti, costituisce un grave ostacolo all'applicazione delle direttive politiche

e programmatiche e rischia di favorire una dilatazione del costo del lavoro pubblico".

III - Il rapporto di lavoro dei dirigenti

L'art. 21 disciplina il contratto individuale di lavoro statuendo che i rapporti individuali di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, oltre che dalle norme del presente contratto, sono regolamentati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ne consegue che la fonte del rapporto di lavoro per i rapporti individuali instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente contratto non è più il provvedimento di nomina bensì il contratto individuale.

Il comma 3 indica gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di lavoro: la data di inizio del rapporto di lavoro, la fascia di appartenenza, il trattamento economico iniziale fondamentale, la durata del periodo di prova e la sede di destinazione. Altresì deve essere espressamente indicato che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso.

L'eventuale annullamento della procedura di reclutamento costituisce causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso.

Per quanto attiene i rapporti individuali di lavoro dei dirigenti a tempo determinato, il comma 5 prevede che tale tipologia di rapporto è consentita nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Così come per i dirigenti a tempo indeterminato, tali rapporti sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché, in quanto applicabili, dal nuovo contratto collettivo.

Infine i commi 6 e 7 disciplinano le procedure di assunzione con particolare riguardo alle situazioni di incompatibilità ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

L'art. 22 disciplina il periodo di prova stabilendo che il dirigente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, da svolgersi in affiancamento con altro dirigente contrattualizzato. Il contratto prevede che possano essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica. Al fine del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto dell'effettiva attività svolta, cioè occorre contare i giorni nei quali il dipendente si è effettivamente recato al lavoro, escludendo pertanto malattie, infortuni, scioperi, ferie e così via. Detti giorni, pertanto, non concorrono al superamento del limite temporale del periodo di prova.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Pertanto in caso di esito positivo il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'effettiva assunzione.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Amministrazione recede senza preavviso con le procedure di cui all'art. 52. Al dirigente spetta la retribuzione fino all'ultimo giorno di effettivo servizio nonché la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

Infine nell'ultimo comma è prevista una disposizione di salvaguardia, in base alla quale il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto di

contrattazione ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi e in caso di recesso o mancato superamento ha diritto a rientrare nell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo diritto viene riconosciuto al dirigente di un'amministrazione del comparto di contrattazione assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso un'altra pubblica amministrazione di altro comparto per l'effettuazione del relativo periodo di prova.

L'art. 24, che disciplina l'impegno di lavoro, prevede che il dirigente organizzi la propria presenza in ufficio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare; al contempo è necessario che l'Amministrazione individui nel contratto individuale di lavoro le modalità organizzative idonee ad assicurare la continuità della presenza in servizio al fine di garantire la regolare e tempestiva prestazione dell'attività istituzionale, ma anche la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Il badge, laddove è in uso, è finalizzato esclusivamente all'attestazione della presenza; dove non è usato è necessario, ai medesimi fini, il supporto cartaceo.

Pertanto, non essendo definita la durata della prestazione lavorativa del dirigente ed essendo la stessa flessibile, in base alle modalità organizzative individuate nel contratto di lavoro, è del tutto evidente che al personale dirigenziale non può applicarsi la disciplina in materia di riposo compensativo per prestazioni eccedenti.

Diverso è il caso disciplinato dal comma 4 che garantisce al dirigente il recupero del tempo di riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, nel caso in cui eccezionali esigenze di servizio abbiano determinato l'interruzione o la riduzione dello stesso.

L'art. 36, che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, statuisce che non vi possono essere dirigenti che non siano formalmente incaricati dello svolgimento di funzioni dirigenziali.

Il sopracitato articolo, che corrisponde all'art. 13 del precedente contratto, riformula la materia evidenziando il dovere, correlato al diritto, del dirigente di accettare l'incarico, salvo giustificati e documentati motivi.

Particolare rilevanza viene data ai criteri relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca dell'incarico che formano obbligatoriamente oggetto di informazione preventiva e di concertazione.

La disposizione disciplina il conferimento degli incarichi nei diversi uffici (commi 4 e 5), esplicitando sia il soggetto che conferisce l'incarico che il soggetto al quale l'incarico viene conferito nella Regione siciliana o negli enti (livello dirigenziale generale, enti, uffici speciali, uffici di diretta collaborazione, strutture intermedie e unità operative di base, incarichi di consulenza, studio, ricerca etc.).

Con il contratto individuale di lavoro viene fissato non solo il trattamento economico ma anche gli obiettivi da perseguire, la durata dell'incarico, i tempi di attuazione nonché altre condizioni o modalità che si ritengono necessarie per l'espletamento dell'incarico (con il nuovo C.C.R.L., ad esempio, anche le modalità organizzative dell'impegno di lavoro). In particolare, gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali dovranno contenere gli obiettivi da conseguire, con riferi-

mento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo politico nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

Viene richiamata la disciplina dell'art. 7, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 10/2000 in materia di assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli obiettivi, contestualmente alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 39 in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse, circostanza di cui non può non tenersi conto in sede di valutazione del dirigente.

Viene mantenuta inalterata la durata minima (due anni) e massima (sette anni) dell'incarico con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, salvo nel caso di collocamento a riposo del dirigente e nei casi di scadenza degli uffici speciali; viene introdotta in tal modo una disposizione innovativa rispetto al passato, che si ritiene potrà evitare l'insorgere di conflitti, permettendo al dirigente prossimo al collocamento a riposo di proseguire nell'incarico di struttura nel suo ultimo periodo di servizio.

Vengono elencati i principi di cui tenere conto in sede di definizione dei criteri generali per l'affidamento degli incarichi, enucleati dalla vigente normativa.

Al fine di evitare situazioni di ingiustificato ritardo nel conferimento dell'incarico, con nocumento per la funzionalità dell'Amministrazione, è stata introdotta un'innovativa disposizione per cui, ove non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino la rotazione o comunque il mancato rinnovo del contratto, in presenza di valutazione positiva al dirigente deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l'azione amministrativa e non oltre trenta giorni.

La garanzia va posta in relazione ed integrata con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 42.

IV - La retribuzione di posizione e di risultato

Correlativamente al nuovo impegno di lavoro dei dirigenti, introdotto dalla riforma, orientato al perseguimento di obiettivi, ai dirigenti, già nel precedente contratto, è stata riconosciuta una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato, rispettivamente disciplinate ora dagli artt. 64 e 65.

In particolare l'art. 64 disciplina la retribuzione di posizione ed individua i valori economici della parte variabile della retribuzione di posizione in relazione alla tipologia della struttura a cui si riferisce l'incarico. Riguarda tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti, comprese le funzioni dirigenziali generali e quelle dei preposti e addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori e agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

La contrattazione regionale ha distribuito gli incrementi sulla parte fondamentale della retribuzione con le decorrenze indicate all'art. 61, confermando gli importi minimi e massimi delle fasce retributive.

Per i dirigenti preposti agli uffici speciali e alle articolazioni periferiche di struttura di massima dimensione con competenza provinciale, interprovinciale o regionale, come articolazioni periferiche di strutture di massima dimensione, per la complessità delle funzioni svolte è stata prevista la possibilità, nell'ambito della disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di

cui all'art. 66, di un'elevazione del livello massimo della retribuzione di posizione e sino ad un massimo di euro 30.000. Tale elevazione comunque non potrà essere prevista per i contratti individuali già stipulati alla data di entrata in vigore del nuovo contratto. Si ricorda infine che nessun onere può scaturire dall'applicazione dell'art. 64 per le amministrazioni per periodi precedenti all'entrata in vigore dello stesso.

In relazione alla retribuzione di posizione e di risultato, si evidenziano alcuni aspetti peculiari che sono stati disciplinati in maniera innovativa rispetto al passato. In primo luogo ci si riferisce agli incarichi dirigenziali presso gli uffici di diretta collaborazione previsti dall'art. 37, che specifica che i dirigenti incaricati presso i suddetti uffici sono posti in assegnazione temporanea dal dipartimento di appartenenza. In secondo luogo viene espressamente determinata la misura della retribuzione di posizione, disciplina non prevista nel C.C.R.L. del 2001. In terzo luogo si regola la retribuzione del capo della segreteria particolare nel caso in cui sia individuato in un funzionario interno all'Amministrazione non in possesso di qualifica dirigenziale, al quale, in considerazione delle funzioni che è chiamato a svolgere, il contratto assegna il compenso relativo alla retribuzione di parte fissa e variabile dei dirigenti.

Altra innovazione del contratto è la previsione del comma 3 dell'art. 61, in base alla quale è stato disciplinato il trattamento economico del personale in quiescenza chiamato a svolgere funzioni dirigenziali a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione. A questo è attribuito un trattamento economico nella misura specificata nella suddetta disposizione ed in relazione alla posizione rivestita.

Oltre alla possibile elevazione delle retribuzioni di posizione di cui al comma 3 dell'art. 64, anche i successivi commi 4, 5, 5 bis, 6, 7 e 8 presentano delle soluzioni innovative rispetto al contratto precedente.

In particolare, il comma 4 esplicita le retribuzioni di posizione delle funzioni dirigenziali generali che devono essere determinate in base alla struttura ed alla complessità organizzativa da un minimo di 30.987,00 euro ad un massimo di 51.646,00 euro.

Per i dirigenti inquadrati presso gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e presso gli uffici di diretta collaborazione, i commi 5 e 5 bis, nel richiamare per il passato le indicazioni contenute nella delibera di Giunta n. 369/2001, stabiliscono le modalità secondo le quali, a decorrere dalla data di stipula, vengono stabilite la graduazione delle posizioni ed il relativo trattamento accessorio.

A ciascuno dei componenti il collegio che dirige il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione, previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2001, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2006, in quanto organo collegiale, è attribuito il compenso previsto alla lett. a) del comma 5 bis dell'art. 64.

Analogo compenso è corrisposto al dirigente preposto alla direzione degli analoghi servizi degli Assessori regionali.

Il comma 7 disciplina i compensi per i dirigenti generali esterni all'Amministrazione di cui all'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai quali, oltre al trattamento economico fondamentale, compete la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti generali interni, qualora non

determinati con appositi provvedimenti della Giunta di governo ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, che ne prevedano la relativa copertura finanziaria per la parte eccedente i limiti previsti dal C.C.R.L..

I costi derivanti dall'applicazione dell'art. 64, già finanziati per il passato con i fondi annualmente stanziati in bilancio, dovranno ora essere contenuti nell'ambito del fondo complessivo di cui all'art. 66, che pertanto assume un rilievo determinante nella specifica materia del trattamento economico della dirigenza e nella corretta quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato.

Al riguardo si ricorda che la riforma del lavoro pubblico attraverso la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, secondo la legge delega n. 421 del 1992, è stata sostanzialmente giustificata con la finalità del controllo e del contenimento della spesa.

Questa finalità ha guidato l'azione del Governo e dell'ARAN nazionale nella definizione dei primi contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego, la cui caratteristica comune è stata proprio quella di definire, tra l'altro, per ogni area negoziale della dirigenza, la costruzione di un "fondo" espressamente destinato a compensare gli incarichi dirigenziali.

Questa caratteristica dei contratti collettivi nazionali ha qualificato anche i rinnovi contrattuali del personale non dirigenziale, per quanto riguarda la disciplina dei fondi di amministrazione (FAMP) destinati a sostenere gli oneri del salario accessorio.

L'ARAN Sicilia, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dal Governo regionale, che ha richiamato sempre l'esigenza di omogeneità con le soluzioni contrattuali nazionali dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, ha introdotto la medesima tecnica del "fondo" nel contratto collettivo regionale del personale non dirigente sottoscritto il 16 maggio 2005; l'art. 87, infatti, prende a base di calcolo le risorse storiche e prevede una serie di ipotesi di legittimo incremento che consentono alle medesime risorse una certa evoluzione in aumento nel rispetto di talune condizioni.

In tal modo si consente di assicurare al personale la garanzia di una base certa di disponibilità, con integrazioni controllate nel tempo (come il recupero della RIA, i risparmi di gestione, le somme derivanti da fonti legislative, le maggiori somme per incrementi di attività o di organico, ecc.).

Anche nel contratto collettivo della dirigenza regionale, è stato pertanto adottato il medesimo criterio delle amministrazioni statali con la predisposizione di una disciplina particolare per la quantificazione delle risorse.

Il testo contrattuale assume come fondamentale quota di finanziamento le risorse destinate nell'anno 2005 alle medesime finalità e individua alcune casistiche di incremento al verificarsi di vari eventi come le acquisizioni per le sponsorizzazioni, il recupero della RIA, ecc. La disciplina in questione (art. 66) prevede, inoltre, al comma 4, un'ipotesi di incremento di grande flessibilità che consente al Governo regionale di decidere successivi e periodici incrementi delle risorse al verificarsi di modificazioni nella consistenza dei servizi e degli organici della dirigenza.

Quest'ultima previsione, appunto, rappresenta un elemento di grande interesse proprio per la salvaguardia dell'autonomia organizzativa della Regione.

Per l'esercizio finanziario 2006, il fondo unico per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è determinato, quindi, in misura pari alle somme definitivamente stanziato allo stesso titolo nel bilancio dell'anno 2005. A partire dall'esercizio finanziario 2007 si provvede con la dotazione finanziaria in misura pari alla spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2006, aumentata:

a) dall'eventuale maggiorazione concordata in sede di rinnovo contrattuale tra ARAN Sicilia e sindacati nell'ambito delle percentuali di incremento stabilite per i vari bienni;

b) dalle somme derivanti dalle sponsorizzazioni dell'art. 43 della legge n. 449/97 per la parte imputabile alla dirigenza;

c) dall'importo annuo delle retribuzioni d'anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio 2006, con esclusione dell'importo relativo alle risoluzioni consensuali di cui all'art. 53;

d) dagli importi non attribuiti ai dirigenti per effetto della graduazione dell'indennità di risultato nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali utilizzazioni ai sensi del precedente art. 43.

Sono a carico del suddetto fondo tutti gli oneri previsti dal C.C.R.L. relativi alla retribuzione di posizione e di risultato, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione degli artt. 36, 40, 41, 42 e 61, comma 3.

V - Verifica e valutazione dei risultati

L'art. 39, relativo alla verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti, non innova in maniera rilevante riproducendo sostanzialmente la disposizione contenuta nel C.C.R.L. del 2001 e nei contratti nazionali.

Viene specificato che, nel definire i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, le amministrazioni dovranno tenere conto esplicitamente della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi.

Sostanzialmente vengono richiamati i principi che presiedono al procedimento di valutazione contenuti nella vigente legislazione (decreto legislativo n. 286/99 e legge regionale n. 10/2000), in base ai quali gli obiettivi devono essere individuati preventivamente e formalmente assegnati al dirigente; la tutela è garantita anche attraverso la previsione della necessità che lo stesso, in anticipo, abbia piena e completa conoscenza dei comportamenti e dei criteri che saranno prioritariamente considerati dall'ente in sede di valutazione.

Viene inoltre enunciato il principio in base al quale le amministrazioni devono garantire standard minimi di efficienza dei servizi generali.

Nella valutazione annuale dei dirigenti deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato; ciò risponde al principio di correttezza e buona fede che deve informare sempre la gestione del rapporto di lavoro.

Sussiste un'ipotesi di valutazione anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, quando vi è la possibilità di un evidente grave rischio di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale degli obiettivi contrattuali o assegnati dalle direttive annuali.

Innovazione significativa introdotta invece dal presente contratto è la graduazione della retribuzione di risultato in relazione al grado di raggiungimento degli

obiettivi e fino alla misura massima del 30% della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 64 e, per i dirigenti di seconda e terza fascia che non ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale, anche della parte fissa della stessa retribuzione di posizione individuata dalla lett. c) del punto II del comma 2 dell'art. 61.

Al dirigente è riconosciuta l'indennità di risultato in presenza di una valutazione superiore alla sufficienza, parametrata ad una aliquota preordinata di raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto ed alla sua effettiva durata, nonché ai comportamenti organizzativi. In caso di rescissione anticipata del contratto non deve darsi luogo alla corresponsione dell'indennità di risultato qualora la stessa sia intervenuta nei primi tre mesi di incarico.

Su richiesta dell'Assessore delegato alla Presidenza, l'ARAN Sicilia e le OO.SS. hanno proceduto in data 1 agosto 2007 all'interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 65, con la quale, nella considerazione che la graduazione della retribuzione di risultato può operare soltanto dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del contratto, è stato ritenuto che l'anno di decorrenza non può che essere l'anno 2008.

Le parti hanno convenuto, inoltre, con dichiarazione congiunta, che al fine della corretta applicazione della norma di cui all'art. 65, comma 4, presso ciascun dipartimento debbono essere adottati, entro il 31 dicembre 2007, i criteri di valutazione necessari per la determinazione e l'erogazione dell'indennità di risultato e propedeutici all'applicazione del comma 5 dell'art. 39.

La disposizione autenticamente interpretata entrerà in vigore non appena definito l'iter di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/2000.

VI - Effetti della valutazione negativa e clausole di salvaguardia

L'art. 40 detta una specifica disciplina delle conseguenze che possono derivare in capo al dirigente nel caso di accertamento negativo dei risultati di gestione, a seguito della verifica dei risultati e della valutazione periodica, fermo restando, nel caso di responsabilità particolarmente grave, la possibilità del recesso da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 52 del presente contratto.

Al riguardo occorre ricordare che il C.C.R.L. del 2001 pur prescrivendo, in generale, la necessaria adozione dei meccanismi e dei sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti, non è intervenuto direttamente in materia impedendo una concreta applicazione della disciplina.

La nuova disposizione integra la precedente regolamentazione contrattuale della materia proprio sul punto delle sanzioni applicabili nel caso di accertamento negativo, prevedendo, alternativamente, l'esclusione da ogni incarico di direzione di struttura per un periodo non superiore a tre anni ovvero l'affidamento di un incarico dirigenziale di fascia economica immediatamente inferiore.

In tal modo trova chiara e formale esplicitazione la previsione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2000, secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive determina l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

L'art. 41 disciplina la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di conferimento dell'incarico.

Tale circostanza può essere provocata unilateralmente dall'Amministrazione:

- a) per i motivi indicati, organizzativi e gestionali;
- b) nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10/2000;
- c) a seguito di accertamento annuale negativo dei risultati conformemente all'art. 39;
- d) in seguito di rinvio a giudizio per reati penali commessi contro l'Amministrazione, secondo le norme di cui all'art. 57.

La risoluzione anticipata può avvenire anche a richiesta del dirigente. In quest'ultimo caso la risoluzione non può operare senza il consenso del soggetto che gli ha conferito l'incarico.

Con la disposizione in esame al dirigente è riconosciuto:

— in caso di risoluzione ex lett. a), cioè per motivate ragioni organizzative e gestionali, un incarico equivalente secondo le norme contenute nell'art. 42;

— nell'ipotesi di cui alla lett. b) (spoil system) che interessa esclusivamente i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, questi ultimi hanno diritto al trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto fino alla scadenza naturale del contratto individuale risolto e comunque almeno per un anno; in alternativa, ove praticabile, il dirigente ha diritto all'incarico equivalente ai sensi dell'art. 42.

Si tratta di una norma che, nel consentire una certa flessibilità organizzativa all'Amministrazione nei casi di avvicendamento previsti dalla legge, riconosce nel contempo al dirigente quanto meno il trattamento economico convenuto con l'Amministrazione con il contratto individuale poi unilateralmente risolto.

Anche questi oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico del fondo di cui all'art. 66.

Analogamente a quanto disposto dal precedente contratto, l'art. 42, relativo alla scadenza dell'incarico ed alla connessa clausola di salvaguardia, statuisce che l'Amministrazione, nel caso in cui non intenda confermare il dirigente nell'incarico ricoperto e non vi sia valutazione negativa espressa, è tenuta ad assicurare un incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero un incarico con un importo non inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.

L'innovazione introdotta dal presente contratto consiste nel venir meno della garanzia in caso di rifiuto da parte del dirigente dell'incarico proposto senza giustificato motivo.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché ai dirigenti degli uffici speciali con trattamento economico differenziato di cui al comma 3 dell'art. 64, con riferimento però agli incarichi precedentemente ricoperti al di fuori degli stessi uffici.

Si può rilevare che le innovazioni introdotte consentono di apprezzare con maggiore equilibrio l'ipotesi del rinnovo del contratto individuale al dirigente, sia attraverso l'esclusione di ogni tutela in caso di valutazione negativa sia con riferimento al vincolo posto in capo al dirigente di accettare l'incarico, pena la perdita della garanzia in assenza di un giustificato motivo.

VII - *Obblighi del dirigente*

Già nel C.C.R.L. del 2001 non erano state previste sanzioni conservative per l'area della dirigenza, così come negli analoghi comparti di contrattazione nazionale.

Nonostante la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001 rinvii alla contrattazione collettiva per la definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, le parti in tutti i contratti per l'area della dirigenza hanno ritenuto che, stante la caratteristica del rapporto dirigenziale avente natura fiduciaria, al venir meno della fiducia può conseguire soltanto il recesso del datore di lavoro.

La disciplina contenuta nel nuovo contratto non si è discostata da tale orientamento.

Innovando rispetto al C.C.R.L. del 2001, con l'art. 56 vengono però disciplinati gli obblighi del dirigente.

Ferme restando le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10/2000, nonché le responsabilità vigenti in materia civile, amministrativa, penale e contabile, viene esplicitamente rappresentato che il dirigente conforma la sua condotta al dovere statutario di servire l'Amministrazione con impegno e responsabilità ed ai principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa.

Altresì, la disposizione di cui al comma 3, attraverso l'introduzione di uno specifico richiamo ("Il dirigente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato"), consente di inserire, in via automatica e completa, tra gli obblighi del dirigente, tutti i principi contenuti nel codice di comportamento.

Viene stabilito che, in caso di violazione degli obblighi codificati, le amministrazioni e gli enti, in relazione alla gravità, applicano la disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 del codice civile.

Detto sistema sanzionatorio rappresenta, come sopra accennato, una naturale conseguenza della tipologia del rapporto fiduciario che lega il dirigente all'Amministrazione, il cui venir meno implica la risoluzione del rapporto di lavoro e non consente l'applicazione di sanzioni conservative, come invece previsto dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale.

VIII - *Cessazione del rapporto di lavoro*

Rispetto al C.C.R.L. del 2001 vengono disciplinate all'art. 52 le diverse forme di recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro con il dirigente secondo le seguenti casistiche:

— sussistenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., senza alcun obbligo di preavviso per il datore di lavoro;

— mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 22 del C.C.R.L.;

— inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 e del comma 3 dell'art. 33 del C.C.R.L., fatta salva l'applicazione delle norme vigenti;

— nei casi previsti dall'art. 57 del C.C.R.L. quali effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

Attraverso il rinvio alle previsioni in materia contenute nel codice civile, viene ricondotta espressamente alla fattispecie del recesso per giusta causa anche la specifica ipotesi della responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 39, comma 4, del C.C.R.L.; essa si ricollega alla

nozione di giusta causa, ex art. 2119 del codice civile, prevalente in dottrina e giurisprudenza.

In direzione di una gestione del rapporto di lavoro della dirigenza più funzionale alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione, la soluzione contrattuale, già presente in altri comparti di contrattazione, risulta pienamente coerente oltre che con la corrispondente disciplina applicata alla dirigenza nel settore del lavoro privato, anche con le indicazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10/2000, il cui contenuto viene confermato, e con il sopraggiunto mutamento del quadro legale di riferimento nazionale per l'entrata in vigore della legge n. 145/2002, che ha introdotto alcune significative innovazioni nel regime della responsabilità dirigenziale.

Occorre evidenziare che la modifica del regime di tutela del dirigente viene accompagnata dal richiamo alla disciplina del procedimento di verifica e valutazione di cui all'art. 39 del contratto che prevede talune garanzie.

Si introduce la regola secondo la quale costituisce causa risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, mentre viene specificato che non possono costituire causa di recesso le esigenze organizzative e gestionali nelle situazioni di esubero, per le quali valgono invece le norme sulla mobilità.

Per effetto della regolamentazione introdotta dall'art. 53, che ricalca con qualche modifica la norma contenuta nel C.C.R.L. del 2001, le parti, Amministrazione e dirigente, su iniziativa dell'una o dell'altra, possono concordare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro attraverso il reciproco consenso.

Al fine di agevolare la risoluzione, ove sussistano ragioni di opportunità, le amministrazioni possono erogare un'indennità economica aggiuntiva, nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa dei relativi bilanci, la cui misura può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive anche della quota di retribuzione di posizione in godimento che viene corrisposta proporzionalmente ai mesi di servizio ancora necessari per il conseguimento del diritto al pensionamento di anzianità o per ordinari limiti di età.

Si tratta della rielaborazione in senso limitativo di uno strumento di grande interesse per entrambi i soggetti del rapporto di lavoro, che contribuisce a valorizzare e consentire quegli spazi di flessibilità tipici del rapporto di lavoro della dirigenza.

La concreta applicazione dell'istituto nei diversi casi ipotizzabili è rimessa sempre alle concrete decisioni dell'Amministrazione, che deve non solo prevedere in bilancio le risorse destinate espressamente a tale finalità ma anche regolamentare in via preventiva le condizioni, i requisiti ed i limiti per addivenire alla risoluzione consensuale. I criteri generali relativi alla disciplina sono rispettivamente oggetto della contrattazione di cui all'art. 4 per la Regione siciliana e all'art. 5 per gli enti regionali.

A differenza del C.C.R.L. del 2001 che operava un generico rinvio alla legge n. 97 del 2001, l'art. 57 disciplina in maniera articolata le delicate ricadute del procedimento penale sul rapporto di lavoro anche con riguardo al rilevante profilo della sospensione cautelare.

La necessità di tale intervento ha trovato giustificazione nell'opportunità di modificare ed integrare alcuni punti della precedente e scarna disciplina già prevista dal

C.C.R.L. del 2001, al fine di garantire una maggiore certezza delle situazioni giuridiche e delle regole applicabili e, quindi, anche una maggiore tutela della posizione del dirigente.

Vengono disciplinati attraverso la previsione di profili regolativi anche la "restitutio in integrum" del dirigente a seguito di sospensione cautelare e di conclusione del procedimento penale, la riammissione in servizio del dirigente licenziato per effetto di sentenza passata in giudicato e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, la garanzia in caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione dell'affidamento di un incarico equivalente.

In relazione a tali profili, occorre evidenziare che le nuove regole introdotte ricalcano sostanzialmente quelle poste in essere per il personale dell'area dirigenziale negli analoghi comparti statali.

La disposizione di cui all'art. 54 relativa ai termini di preavviso è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel C.C.R.L. del 2001. Essa fissa i termini della risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso (quando non si tratta di risoluzione consensuale o automatica o per giusta causa). In caso di dimissioni del dirigente i termini sono ridotti ad un quarto.

I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro comporta l'obbligo di versare all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 60 per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere l'indennità sostitutiva del preavviso su quanto eventualmente dovuto al dirigente.

Il comma 5 prevede che la parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro possa anticiparne la risoluzione sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza pretendere indennità sostitutiva.

Si conferma la particolare tutela nei casi di decesso del dirigente in servizio e di recesso per causa di totale inabilità al servizio, nei quali è prevista l'erogazione di un compenso pari all'indennità di mancato preavviso e ai giorni di ferie non goduti.

IX - Mobilità dei dirigenti

Con gli artt. da 44 a 49, l'Amministrazione viene a dotarsi di idonei strumenti per la disciplina degli aspetti della mobilità interna ed esterna da e verso l'Amministrazione.

In particolare con gli articoli sopracitati si risponde all'indicazione di definire la procedura di mobilità nell'Amministrazione regionale, dotando la stessa di uno strumento rispondente alle necessità di assicurare la funzionalità, ma anche la crescita professionale dei dirigenti, ferme restando le disposizioni speciali in materia di assegnazioni obbligatorie previste dall'ordinamento.

Vengono regolamentate, altresì, le ipotesi di assegnazione temporanea presso altra pubblica amministrazione, l'assegnazione temporanea presso strutture private nonché l'aspettativa per assegnazione presso organismi internazionali.

Ferme restando le disposizioni speciali in materia di assegnazione obbligatoria, la disposizione contenuta nel-

l'art. 44 enumera gli istituti della mobilità disciplinati dal contratto:

- mobilità interna nonché verso altre pubbliche amministrazioni;
- mobilità verso soggetti ed organismi internazionali;
- mobilità collettiva ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La disposizione ex art. 45 – mobilità del personale dirigenziale all'interno della Regione siciliana – innova rispetto al C.C.R.L. del 2001, prevedendo che, alla scadenza naturale dell'incarico, il dirigente possa sottoscrivere un contratto presso altra struttura, senza necessità di acquisire nulla osta.

Il dirigente, inoltre, può risolvere anticipatamente il proprio contratto per sottoscriverne un altro presso diversa struttura, ove comunque non sussistano motivate e documentate ragioni ostative alla risoluzione. In tale ipotesi il dirigente deve dare un preavviso di sei mesi; decorso detto termine, il dirigente ha la facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto presso una diversa struttura senza necessità di nulla osta. Il preavviso non necessita nell'ipotesi di risoluzione consensuale dell'incarico.

Anche in questo caso non si applica la clausola di salvaguardia (art. 42) ed in caso di risoluzione unilaterale non sono dovute le indennità di risultato inerenti l'annualità non completata.

E' disciplinata infine l'ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto da parte del dirigente entro sessanta giorni dalla scadenza naturale dell'incarico ovvero della risoluzione anticipata; in questo caso il dirigente è posto in mobilità a disposizione dell'Amministrazione regionale che provvede, tramite l'ufficio del ruolo unico, ad assegnare il dirigente presso altra struttura che ha richiesto personale.

Qualora il dirigente opponga ulteriore rifiuto di sottoscrivere il contratto, è posto in aspettativa senza assegni fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Decorso diciotto mesi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Complessivamente la disposizione tende a contemperare l'esigenza del dirigente di poter scegliere l'incarico da sottoscrivere attraverso la mobilità che gli viene accordata all'interno dell'Amministrazione fino al collocamento in aspettativa, e l'esigenza datoriale di risolvere il rapporto di lavoro qualora il dirigente non sottoscriva, dopo un congruo periodo, alcun contratto di conferimento di incarico.

L'art. 46 disciplina la mobilità in uscita verso le altre pubbliche amministrazioni nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dei criteri generali sulla mobilità che verranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa presso l'ARAN Sicilia.

Per quanto riguarda la mobilità in entrata, la stessa è subordinata al posto vacante nella dotazione organica, al documento di programmazione dei fabbisogni ed alle disposizioni di finanza pubblica in materia di assunzioni.

Con l'art. 47 viene disciplinato l'istituto corrispondente al "vecchio" comando, in base al quale il dirigente può essere assegnato temporaneamente presso altra pubblica amministrazione che ne abbia fatto richiesta.

Vengono articolatamente definiti le modalità, la durata e i casi in cui è disposta tale assegnazione. Viene anche esplicitata la competenza relativa al pagamento del

trattamento economico fondamentale ed accessorio sia nei casi ordinari sia nei casi di rinvii espressamente previsti da leggi.

Con l'art. 48 viene introdotto l'istituto dell'assegnazione presso strutture private, disposta per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, rinviando per la disciplina dei tempi, delle modalità, degli obiettivi da conseguire, dei compensi ecc. ad appositi protocolli di intesa tra Amministrazione e struttura privata.

La disposizione individua invece i casi in cui tale assegnazione, per ragioni di opportunità, non può essere disposta.

Con l'introduzione dell'art.49 relativo all'aspettativa per assegnazione presso organismi internazionali, viene previsto e disciplinato, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 23 bis del decreto legislativo n. 165/2001, un periodo di aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso i suddetti enti nonché presso amministrazioni di Paesi esteri.

X - Incrementi tabellari

Con riferimento agli effetti economici del contratto si evidenzia che la struttura della retribuzione non si discosta da quella introdotta dal C.C.R.L. del 2001; viene inoltre determinata la modalità da utilizzare per il calcolo della retribuzione giornaliera e di quella oraria.

Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale, si rileva che gli stipendi tabellari dei dirigenti di 1^a fascia e dei dirigenti generali nonché dei dirigenti di 2^a e 3^a fascia vengono incrementati con le decorrenze e secondo le misure indicate dall'art. 61.

La disposizione determina, in base agli incrementi contrattuali, il trattamento fondamentale a regime che compete ai dirigenti di 1^a fascia e, per il periodo in cui ricoprono l'incarico di livello dirigenziale generale, ai dirigenti di 2^a e 3^a fascia, nonché il trattamento fondamentale spettante agli altri dirigenti (2^a e 3^a fascia).

Viene, altresì, indicato il trattamento economico onnicomprensivo del personale in quiescenza chiamato a svolgere funzioni dirigenziali a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione.

E' stata inoltre inserita una clausola di salvaguardia in base alla quale, al di fuori degli incrementi tabellari previsti, dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 61 non possono scaturire ulteriori oneri per le amministrazioni per il quadriennio 2002/2005 e comunque sino alla scadenza dei singoli contratti.

Nell'art. 63 si esplicitano gli effetti dei nuovi trattamenti. La norma riproduce l'analoga disposizione del C.C.R.L. del 2001 e del contratto del comparto non dirigenziale. Al fine di evitare le problematiche interpretative viene chiarito che gli aumenti contrattuali sono corrisposti ai dirigenti cessati dal servizio nel periodo di riferimento (bienni economici) limitatamente agli scaglioni maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

XI - Norme varie

L'art. 43 introduce il principio della sostituzione del dirigente e la determinazione del compenso in caso di incarico interinale di struttura al fine di remunerare l'ulteriore attività svolta e le connesse responsabilità. Oltre al proprio trattamento economico spetta al dirigente un compenso che, previa informazione ai sensi dell'art. 9 del

contratto, può variare sino ad un massimo del trenta per cento del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, in relazione alla sede dell'incarico, al livello di responsabilità, al grado di conseguimento degli obiettivi. La spesa è finanziata con le eventuali economie sui fondi destinati alla retribuzione di risultato, che passa da fissa a graduale a decorrere dal 2008.

E' inoltre prevista la ripartizione della retribuzione di risultato spettante tra dirigente titolare e sostituto in misura proporzionale all'effettiva copertura dell'incarico.

La disposizione contenuta nell'art. 55 offre la possibilità al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per motivi di salute, di richiedere, entro 5 anni dalla cessazione, la ricostituzione dello stesso. L'Amministrazione si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta ed al dirigente è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo vigente al momento della riassunzione, con riferimento all'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio.

La stessa facoltà è attribuita, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le PP.AA., in correlazione alla perdita ed al riacquisto della cittadinanza.

Queste ipotesi sono subordinate, comunque, alla disponibilità nella dotazione organica e al mantenimento dei requisiti generali per l'assunzione.

L'art. 58 tratta delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, esperite le quali, senza che la conciliazione riesca, il dirigente può adire l'autorità giudiziaria.

Analogamente a quanto già realizzato a livello statale, viene introdotta una norma che rinvia la completa definizione delle procedure di conciliazione alla stipula tra le stesse parti negoziali di un accordo integrativo quadro entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del C.C.R.L..

La previdenza complementare, di cui all'art. 70, rappresenta una previsione programmatica, presente anche nel C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, in base alla quale, in alternativa all'adesione al fondo attualmente previsto dalla legislazione nazionale, la Regione siciliana potrà prevedere l'eventuale costituzione di un fondo regionale di pensione complementare per i dirigenti, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Dalle suddette disposizioni è derivato il vincolo a negoziare le regole e il procedimento per la costituzione dei fondi integrativi di pensione e per la loro operatività.

Al fine dell'attuazione della citata disposizione, l'Amministrazione determinerà la quota a proprio carico da destinare al fondo di cui all'art. 70 quale contributo a carico del datore di lavoro.

Tale articolo intende porre le premesse per l'avvio di un futuro percorso negoziale in materia di previdenza complementare, in analogia a quanto si sta realizzando per i dipendenti dei ministeri.

L'art. 71 prevede l'applicazione ai dirigenti del Corpo forestale regionale degli istituti a carattere economico contenuti nel contratto, con le decorrenze ivi previste.

Contiene inoltre una disposizione relativa ai dirigenti tecnici forestali transitati da altro ruolo nel Corpo fore-

stale in esecuzione del D.D.R. n. 1172 del 1998, nel periodo di vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001 e cioè fino all'entrata in vigore del contratto. Con detta disciplina si provvede al riallineamento del trattamento fondamentale percepito secondo le disposizioni vigenti nel periodo considerato.

L'art. 72 contiene disposizioni di carattere transitorio relative ai dirigenti assunti in vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001 e cioè fino all'entrata in vigore del nuovo contratto. Con detta disciplina, analogamente alla precedente disposizione, si provvede a riallineare il trattamento fondamentale percepito secondo le disposizioni introdotte dall'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95, come modificate dall'art.2 del D.P.Reg. n. 74/95.

Per le fattispecie previste dagli artt. 71 e 72 viene espressamente esclusa l'erogazione di qualsiasi emolumento riferibile a periodi precedenti.

Viene infine prevista l'integrazione del comitato per il Corpo forestale, istituito con il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, con un'apposita sezione che ha il compito di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana per la dirigenza.

Con l'art. 73 - norme finali - viene sancita la competenza della fonte contrattuale relativamente agli istituti del rapporto di lavoro, per cui cessano di produrre efficacia, dalla data di stipula del C.C.R.L., le norme generali e speciali vigenti in materia, ma, cautelativamente, per espressa disposizione del comma 1, restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel C.C.R.L. del 2001, nelle materie non regolate dal C.C.R.L..

In sintonia con quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dagli artt. 20 e 22 della legge regionale n. 10/2000, che sostanzialmente attribuiscono una competenza esclusiva in materia di trattamento economico ai contratti collettivi, è stata introdotta la disposizione per cui eventuali difformità esistenti all'entrata in vigore del contratto nel trattamento economico fondamentale, rispetto alle norme contrattuali, vanno riassorbite con i miglioramenti economici previsti dall'art. 61 del contratto e, per la parte residua, trasformati in assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet dell'ARAN Sicilia - www.aransicilia.it.

Il presidente: DI VITA

(2007.31.2284)098*

PRESIDENZA

AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE

CIRCOLARE 4 giugno 2007.

Incrementi tariffari di cui alla delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001.

A TUTTI GLI A.T.O. DELLA SICILIA
A TUTTI GLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO

La deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come successivamente modificata ed integrata, concernente direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione a partire dall'anno 2001 ha previsto, al punto 2.3, l'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e

depurazione, nella misura massima del 20% per il periodo 2001/2006, con un limite annuo del 5%. Lo stesso punto 2.3 ha stabilito che tali incrementi sono destinati al finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 per adempiere agli obblighi comunitari in materia di fognatura e depurazione.

Occorre precisare che il predetto aumento si riferisce ai periodi in cui, non essendo ancora stato individuato il gestore unico d'ambito, il regime tariffario non è regolato dal metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1996.

Con ordinanza n. 2378 del 22 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha disposto, in adempimento alla predetta deliberazione CIPE n. 52/2001, l'incremento delle tariffe di fognatura e depurazione, vigenti nella Regione siciliana alla data del 30 giugno 2003, del 5% all'anno a far data dall'1 luglio 2003 e sino all'1 luglio 2006, per un totale del 20%.

Le modalità di riscossione di tali incrementi sono regolate dall'art. 3 della citata ordinanza n. 2378/2003, il quale ha disposto che "L'incremento tariffario viene riscosso dal gestore o dal comune, secondo la procedura vigente, ponendo le somme a disposizione dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi necessari per la tutela delle acque a salvaguardia della salute e dell'ambiente".

Appare utile, inoltre, far presente che l'art. 28, comma 3, dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", sottoscritto in data 23 dicembre 2003 e 21 marzo 2005 tra la Regione siciliana e i Ministeri competenti, stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni saranno utilizzate le risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui alla delibera CIPE n. 52/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ha istituito l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque cui sono stati attribuiti, tra l'altro, funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli enti che operano nel settore delle acque. In particolare alla scrivente Agenzia sono state attribuite anche competenze in merito alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico.

Infine, il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 1/U.S. del 28 febbraio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 28 aprile 2006) all'art. 2 dispone, tra l'altro, che "a seguito della cessazione dello stato di emergenza, verranno trasferite all'Agenzia le funzioni e i compiti regionali in atto esercitati dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, con relative risorse finanziarie e strumentazioni".

Per quanto sopra, nella considerazione che anche la gestione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari,

di cui al già citato punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, risulta in capo alla scrivente Agenzia a partire dall'1 giugno 2006 (data di cessazione dello stato di emergenza fissata per il 31 maggio 2006), si invitano gli enti in indirizzo a comunicare alla scrivente Agenzia l'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione degli incrementi tariffari di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 2378 del 22 dicembre 2003 (a partire dall'1 giugno 2003 al 31 dicembre 2006), nonché a provvedere al trasferimento delle stesse risorse nel conto di tesoreria n. 7374 intestato alla scrivente Agenzia ed intrattenuto presso il Banco di Sicilia, agenzia tesoreria enti di Palermo, cod. A.B.I. 01020, C.A.B. 04792, C.I.N. M, indicando la seguente causale: incrementi tariffari delibera CIPE n. 52/2001.

A seguito dell'istituzione della scrivente Agenzia, sono pervenute richieste di chiarimenti, da parte di enti gestori dei servizi idrici, sulle modalità di applicazione dei citati incrementi tariffari, nonché sull'arco temporale di vigenza degli stessi incrementi.

In merito si rappresenta che gli incrementi vanno articolati secondo le seguenti modalità:

Periodo	Incremento
1 luglio 2003 - 30 giugno 2004	5% su canoni di fognatura e depurazione vigenti al 30 giugno 2003
1 luglio 2004 - 30 giugno 2005	5% su canoni di fognatura e depurazione vigenti al 30 giugno 2003
1 luglio 2005 - 30 giugno 2006	5% su canoni di fognatura e depurazione vigenti al 30 giugno 2003
1 luglio 2006 - 30 giugno 2007	5% su canoni di fognatura e depurazione vigenti al 30 giugno 2003
Tabella incremento applicato al quadriennio 1 luglio 2003 - 30 giugno 2007	20% su canoni di fognatura e depurazione vigenti al 30 giugno 2003

Per ciò che concerne, inoltre, il periodo di vigenza dell'aumento tariffario, si rappresenta che, con nota del 20 marzo 2006 indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze, il presidente del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha fornito un'interpretazione, condivisa dal predetto Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 9767 del 31 marzo 2006, secondo la quale l'aumento individuato possa restare in vigore per un tempo pari alla durata del piano finanziario predisposto per l'attuazione del programma stralcio di cui all'art. 141, legge n. 388/2000, e che, realizzato questo, la tariffa dovrà essere depurata di tale aumento.

Pertanto, sulla base della predetta interpretazione condivisa anche dalla scrivente Agenzia, nella considerazione che non tutti gli interventi di cui al piano stralcio ex art. 141, legge n. 388/2000, individuati con ordinanza commissariale n. 68/TCI del 26 luglio 2002, godono di copertura finanziaria a causa della ridotta disponibilità delle risorse rispetto all'ammontare complessivo degli interventi, e nell'ulteriore considerazione che risultano già avviate (se non addirittura concluse) le procedure per l'affidamento dei S.I.I. negli ambiti territoriali ottimali della Regione siciliana, si ritiene che gli incrementi tariffari, di cui al già citato punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, debbano rimanere in vigore fino all'entrata in vigore della tariffa d'ambito regolata dal metodo normalizzato ex decreto ministeriale 1 agosto 1996.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il direttore generale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque: CROSTA

(2007.29.2077)119*

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 11.

P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Chiusura interventi - misura 4.06 - azioni 1, 2, 3 e 4.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AL SERVIZIO IV - RESPONSABILE DELL'AZIONE 3 "INVESTIMENTI AZIENDALI NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA"
AL SERVIZIO VI - RESPONSABILE DELL'AZIONE 2 "INVESTIMENTI AZIENDALI COMPARTO ZOOTECNICO"
AL SERVIZIO VII - RESPONSABILE DELL'AZIONE 4 "ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE..."
AL SERVIZIO XXI
ALL'AREA III
ALL'AUTORITÀ DI PAGAMENTO
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI E AGROTECNICI

Al fine di consentire ai destinatari dell'aiuto la realizzazione degli interventi, è necessario che gli impegni vengano assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura previsto per i pagamenti. Inoltre, è necessario stabilire la data di ultimazione delle opere al fine di permettere all'Amministrazione regionale di eseguire gli accertamenti e i relativi pagamenti entro la data finale di ammissibilità delle spese 31 dicembre 2008.

Per quanto precede si dispone quanto segue:

Chiusura impegni al 30 settembre 2007

Considerata l'articolazione e la complessità degli interventi previsti, gli uffici istruttori provvederanno prioritariamente a definire l'iter istruttorio per le istanze inerenti le azioni 1 e 2. Relativamente al periodo di realizzazione delle opere i medesimi uffici valuteranno opportunamente il tempo necessario per l'esecuzione delle stesse, anche mediante l'acquisizione, prima dell'emissione dell'AGV, del cronogramma dei lavori "sintetica descrizione dei lavori con riferimento al computo metrico approvato" riportante i tempi di realizzazione e relativi importi di spesa, nonché, la data di ultimazione delle opere e richiesta di accertamento finale. Tale cronogramma dovrà essere sottoscritto dal destinatario dell'aiuto e dal direttore dei lavori. Eventuali variazioni al cronogramma approvato potranno essere autorizzate dall'ufficio istruttore competente qualora le stesse risultino determinate da cause indipendenti dalla volontà delle ditte beneficiarie. I destinatari dell'aiuto hanno l'obbligo di iniziare i lavori tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione. L'Amministrazione si riserva di effettuare opportune verifiche al riguardo.

Ultimazione delle opere e richiesta di accertamento finale al 30 settembre 2008

Al fine di assicurare il rispetto dei termini per la chiusura dei pagamenti entro la predetta data i destinatari dell'aiuto hanno l'obbligo di ultimare le opere e di pre-

sentare agli uffici competenti la richiesta di accertamento finale entro il 30 settembre 2008.

Termine ultimo per l'effettuazione dei pagamenti al 31 dicembre 2008

Gli uffici istruttori provvederanno ad effettuare, per tutte le iniziative per le quali è stata presentata la rendicontazione delle spese effettuate, le verifiche tecnico-amministrative nonché i controlli in loco al fine di verificare la completezza e/o la funzionalità del progetto approvato. Qualora nel corso dell'accertamento finale, gli interventi dovessero risultare non definiti e/o non funzionali, gli uffici competenti provvederanno alla revoca del provvedimento di concessione e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione o acconto, fatti salvi i progetti nell'ambito dei quali sono stati realizzati almeno il 50% degli interventi previsti e per i quali i "titolari" si impegnano ad ultimare le opere a proprie spese entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Per quest'ultimi si procederà all'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute alla data dell'accertamento finale e alla liquidazione delle somme dovute, previa presentazione da parte della ditta interessata di polizza fidejussoria pari al 110% delle somme erogate.

Qualora entro il 31 dicembre 2009 il destinatario non avrà ottemperato al completamento delle opere, l'Amministrazione procederà al recupero delle risorse già liquidate, anche tramite escussione della polizza.

Al fine di assicurare uniformità procedurale e omogeneità metodologica dell'azione tecnico-amministrativa si trasmette, in allegato alla presente, il modello di AGV riportante i termini di scadenza e gli obblighi prima indicati, lo stesso sarà notificato alla ditta interessata contestualmente agli allegati approvati "computo metrico e cronogramma."

Le presenti disposizioni, che sostituiscono integralmente le precedenti emanate al riguardo, si applicano a tutte le operazioni selezionate nell'ambito dei bandi emanati (azioni 1, 2, 3 e 4) e per i quali si dovrà procedere all'emissione del decreto di concessione, saranno pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE

Allegato

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
con residenza nel comune di,
via n.
nella qualità di titolare dell'istanza presentata nell'ambito della misura 4.06 - Bando 2005 - Azione prot. n.
del

Dichiara

di impegnarsi a rispettare i tempi indicati nel cronogramma sottoscritto ed allegato alla presente, a comunicare ogni variazione a qualsiasi titolo intervenuta durante l'esecuzione dei lavori, ad assumere ogni eventuale onere economico derivante dal mancato rispetto delle scadenze indicate nel cronogramma dei lavori e che possano in ogni caso pregiudicare l'ammissibilità delle spese entro i termini previsti per la chiusura del P.O.R. di cui alla circolare n. 11 del 2 agosto 2007, P.O.R. Sicilia 2000/2006 - "chiusura interventi" - misura 4.06 - azioni 1, 2, 3 e 4.

Data

Il titolare

CIRCOLARE 8 agosto 2007, n. 12.

Modalità applicative del regolamento CE n. 1493/99 e seguenti. Campagna 2007/2008.

AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
 AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
 AL DIPARTIMENTO FORESTE
 ALL'AREA III - SERVIZI 4, 6, 7, 8, 9, 10 E 11 DEL I DIPARTIMENTO
 AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELL'AGRICOLTURA
 AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
 ALLE CONDOTTE AGRARIE
 ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA
 ALLE SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE PER L'ASSISTENZA TECNICA
 ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
 ALL'ISTITUTO REGIONALE VITE VINO
 AGLI OSSERVATORI PER LE MALATTIE DELLE PIANTE
 ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
 ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
 ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
 ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
 ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
 ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
 ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
 ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
 AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
 AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
 AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI

Il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha tra l'altro dettato le norme relative all'istituzione dell'inventario del potenziale viticolo ed alla regolarizzazione dei vigneti. Con il regolamento n. 1227/2000 della Commissione sono state quindi stabilite le modalità applicative del citato regolamento.

Fermo restando quanto previsto dalla circolare n. 12/2004, prot. n. 5720 del 4 agosto 2004 in merito all'aggiornamento delle superfici vitate da parte dei produttori, nonché a quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 20/2003 relativamente all'aggiornamento dei catastini soci da parte delle cantine sociali ed alla loro successiva presentazione all'unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, tenuto conto che il termine previsto per la definizione delle istruttorie relative alle istanze di regolarizzazione è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007, i produttori che intendono commercializzare uve provenienti da superfici vitate non regolari potranno farlo a condizione che abbiano presentato, entro i termini previsti dalla circolare n. 289/2000 e successive modifiche, richiesta di regolarizzazione all'Ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio. Quanto sopra fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di sanzioni.

Le cantine per l'ammasso di tali uve dovranno acquisire apposita autodichiarazione resa dal produttore relativamente all'avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione all'Ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio, con indicazione della superficie interessata e dei relativi riferimenti catastali, nonché copia della dichiarazione delle superfici vitate.

Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE

(2007.32.2345)003

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

CIRCOLARE 30 luglio 2007, n. 12.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Circolare regionale esplicativa.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE SICILIANA
 e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", è intervenuta nel tessuto normativo preposto ad assicurare la migliore utilizzazione degli spazi abitativi e loro accessori ai soggetti che, purtroppo, soffrono di ridotte o impedito capacità motorie o visive.

Durante gli anni nei quali si è dato corso all'applicazione della predetta normativa codeste amministrazioni comunali, in uno con l'Amministrazione regionale hanno, ciascuna per la propria parte, acquisito un notevole bagaglio di esperienza: i comuni per il loro rapporto immediato con il territorio ed i soggetti che con ogni diritto chiedevano una risposta concreta alle loro necessità quotidiane; questa Amministrazione sia per il suo ruolo di raccordo fra le richieste provenienti dai comuni ed il Ministero competente, sia per quello di coordinamento e di indirizzo dell'azione amministrativa (dall'istruttoria delle pratiche alla loro liquidazione) posta in essere dalle amministrazioni locali.

Ciò posto, e nella considerazione che l'art. 33 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ha autorizzato ad erogare i fondi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, a favore dei comuni per la concessione dei contributi previsti dalla legge in parola, si rende necessario soddisfare l'esigenza di coordinamento ed uniformità nelle procedure amministrative poste in essere in materia da parte delle amministrazioni locali per mezzo di istruzioni possibilmente chiare ed univoche su tutto il territorio regionale.

In particolare, oltre agli indirizzi di seguito evidenziati, si richiama l'attenzione anche sulla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 1989), esplicativa della predetta legge n. 13/89, e sul decreto del Ministero lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, relativo alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati.

E' appena il caso di evidenziare, infine, che la legge n. 13/89 pone a totale carico dell'amministrazione comunale la responsabilità degli accertamenti propedeutici all'ammissione a contributo delle istanze ed alla successiva liquidazione dello stesso.

La presente circolare sostituisce le precedenti circolari Assessorato degli enti locali prot. n. 2617 del 20 luglio 1989 e n. 564 del 10 marzo 1990.

Le direttive impartite con la presente circolare si applicano ai procedimenti istruttori non conclusi da parte dei comuni.

L'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa definizione del concetto di que-

gli impedimenti che normalmente vengono indicati come "barriere architettoniche" e che, al fine di delineare l'oggetto di questa circolare, di seguito si riporta.

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Ciò premesso e partendo dal fondamentale presupposto che lo scopo principale, se non unico, della legge in oggetto è sostanzialmente "il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ovvero sia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di quegli ausili che permettano loro di vivere la loro quotidianità nella maniera meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilità in genere ed in particolare dell'accessibilità, adattabilità e fruibilità delle proprie abitazioni, si evidenziano di seguito i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ed indispensabili per l'accesso al contributo pubblico e le procedure da seguire nel procedimento amministrativo in parola.

1) *Presentazione delle domande*

Le domande devono essere sempre presentate dal disabile ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà.

La domanda deve essere presentata al comune nel quale il soggetto disabile ha la residenza anagrafica.

Le domande possono essere presentate al comune in qualsiasi momento ed altrettanto il comune può inviarle a questo Assessorato in qualsiasi momento dell'anno.

Le domande presentate entro il primo marzo di ogni anno (fa fede il timbro a data di accettazione del comune) ed inviate entro il successivo 31 marzo (fa fede la data di spedizione se trasmesse per posta; fa fede il timbro a data di accettazione di questo Assessorato se inoltrate "brevi manu") vengono inserite nella graduatoria per l'anno in corso; le domande presentate oltre il primo marzo ovvero spedite (per posta) o inoltrate (a mano) oltre il 31 marzo verranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà).

Le domande devono inoltre essere sottoscritte dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.), pertanto, sarà il beneficiario del contributo.

2) *Requisiti soggettivi*

I requisiti sotto elencati devono già essere posseduti alla data della presentazione dell'istanza.

Le domande devono essere presentate da/per soggetti disabili che soffrano di patologie che comportino menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che si concretizzano in difficoltà o impossibilità di deambulazione.

Rientrano in tale fattispecie anche i soggetti non vedenti.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo.

La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

3) *Requisiti oggettivi*

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e quindi dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.

Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di comune) o abitazione.

Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza.

Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

4) *Forma delle domande*

Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente € 14,62).

La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso.

Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonché l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo.

Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, I.V.A. al 4% compresa, che verrà sostenuta per l'intervento di che trattasi.

Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.

Deve essere indicato il soggetto che beneficerà del contributo che sarà colui che di fatto sosterrà la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sarà l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalità delle persone fisiche rappresentanti).

Al fine di uniformare la modulistica nel territorio regionale si allega alla presente il modello di istanza predisposto da questo servizio che, con le integrazioni che codesta Amministrazione dovesse ritenere opportune, potrà essere adottato per le richieste dei cittadini.

5) *Opere ammissibili a contributo*

Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilità del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sarà ammissibile la tinteggiatura della stanza; ma quest'ultimo sarà ammissibile se l'intervento principale è l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella.

Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:

A) gli interventi volti ad eliminare le difficoltà di accesso all'immobile;

B) gli interventi destinati ad eliminare le difficoltà di fruizione dell'alloggio.

Ne consegue che, per l'inserimento nella medesima graduatoria, potranno essere presentate al massimo due istanze ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per più interventi funzionalmente connessi.

Per la stessa opera nel medesimo immobile potrà essere concesso in assoluto uno ed un solo contributo.

Qualora di una stessa opera possano usufruire più soggetti disabili potrà essere concesso un solo contributo; dovrà quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza può riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Gli interventi o i beni non devono essere già stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza.

E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n. 13/89 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali è stata avanzata l'istanza; in tali casi però il totale dei contributi ottenuti non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

6) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, che dovrà contenere gli elementi sopra descritti e meglio specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno almeno essere allegati i seguenti documenti:

— certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportano difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda;

— eventuale certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%); tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella redazione della graduatoria;

— autocertificazione ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano la residenza del disabile, le barriere architettoniche ivi esistenti, il tipo di interventi che si intendono realizzare, il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene, l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento, l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi. A tal fine si allega modello al quale fare riferimento.

Sarà cura di codeste amministrazioni trasmettere in fotocopia a questo servizio le domande con la sola documentazione sopra indicata.

Qualsiasi altra documentazione che codeste amministrazioni ritenessero opportuno e necessario richiedere agli interessati per l'istruttoria della pratica non dovrà essere inviata a questo servizio per l'inserimento nella graduatoria.

7 Istruttoria delle pratiche e relativi adempimenti

Come già sopra accennato la titolarità del procedimento amministrativo in parola è dell'amministrazione comunale la quale, pertanto, è onerata sia dell'accertamento dei requisiti per l'ammissibilità al contributo sia di quelli propedeutici alla sua materiale erogazione al richiedente.

Ciò posto codeste amministrazioni, in sede di istruttoria per l'accoglimento della richiesta, dovranno pertanto verificare:

— che l'effettiva residenza anagrafica del soggetto disabile sia nel comune e nell'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi;

— che l'immobile nel quale si dovranno realizzare gli interventi sia privato e sia già esistente. Non sono pertanto ammissibili istanze riguardanti interventi da effettuarsi in edifici pubblici o in corso di costruzione;

— che gli interventi per i quali si richiede il contributo siano coerenti con l'oggetto della legge. Devono quindi essere volti al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla mobilità;

— che i lavori o i beni per i quali è stato richiesto il contributo non siano in corso o acquistati alla data dell'istanza. A tal proposito si chiarisce che, in considerazione della situazione soggettiva in cui si trovano i soggetti richiedenti, la realizzazione dei lavori o l'acquisto del bene subito dopo l'eventuale accertamento da parte di codeste amministrazioni non fa perdere il diritto al contributo stesso;

— che per gli stessi lavori o beni non siano già state presentate istanze ed erogati contributi negli anni precedenti allo stesso richiedente (tranne il caso in cui abbia, successivamente alla prima realizzazione, cambiato abitazione);

— la congruità della spesa presunta per la realizzazione dell'intervento sulla quale calcolare l'ammontare dello stanziamento del contributo.

Per ciascuna richiesta dovrà, quindi, essere determinata l'entità del contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge n. 13/89 e che per maggior chiarezza si riassumono:

per spese fino a € 2.582,28:

— il contributo è pari al 100% alla spesa effettivamente sostenuta;

per spese superiori € 2.582,28 il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato:

— del 25% della spesa eccedente gli € 2.582,28, per spese fino a € 12.911,42;

— di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli € 12.911,42, per spese fino a € 51.645,70.

Entro il 31 marzo di ogni anno codesta amministrazione stabilisce il fabbisogno del comune per l'anno in corso sulla base delle domande ritenute ammissibili e forma l'elenco delle stesse, ordinato secondo i criteri indicati dal 4° comma dell'art. 10 (nell'ordine: invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza; invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza), provvedendo alla pubblicazione mediante affissione all'albo comunale.

Entro il medesimo 31 marzo il sindaco comunica a questo servizio il fabbisogno come sopra determinato e trasmette l'elenco delle istanze ammissibili pervenute entro il 1° marzo da inserire nella graduatoria regionale per l'anno in corso. L'elenco deve contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del soggetto richiedente;
- nominativo del/i soggetto/i disabile/i;
- nominativo del beneficiario (colui che sosterrà effettivamente la spesa);
- data di acquisizione dell'istanza da parte del comune;
- importo della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento;
- descrizione sommaria dell'intervento.

Inoltre dovrà essere attestato:

- che i disabili di cui al superiore elenco risiedono negli immobili nei quali verranno realizzati gli interventi;
- che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi non sono stati realizzati/acquistati alla data di presentazione dell'istanza;
- che gli interventi/beni per i quali sono stati richiesti i contributi sono coerenti con l'oggetto della legge n. 13/89;
- che i relativi importi presunti di spesa risultano essere congrui.

Al predetto elenco dovranno essere allegate le copie delle istanze - e relativa documentazione (vedere punto 6) - ivi indicate e non trasmesse in precedenza (vedere punto 1). Si ribadisce che la documentazione originale, unitamente ad eventuali verbali di accertamento e relazioni, non deve essere trasmessa a questo Assessorato bensì custodita agli atti di codesta amministrazione comunale in veste di titolare del procedimento.

8) *Decadenza dal diritto al contributo*

Sarà cura di codesta amministrazione dare immediata comunicazione a questo servizio dell'eventuale decadenza dal diritto al contributo nei seguenti casi:

- trasferimento di residenza presso altro comune: si avrà decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadrà per la parte non realizzata;
- trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o in bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;
- decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione/acquisto delle opere/bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere/bene parzialmente o totalmente realizzate/acquistato è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).

9) *Redazione della graduatoria regionale e trasferimento dei fondi ai comuni*

Dopo l'esame di tutta la documentazione inviata dai comuni isolani, questo servizio predisporrà la graduatoria regionale degli aventi diritto al contributo per l'anno in corso.

La graduatoria, su base regionale, verrà redatta con i criteri evidenziati al superiore punto 7 ossia nell'ordine:

- invalidi totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

- invalidi non totali, in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

A tal proposito si precisa che non verrà presa in considerazione alcuna documentazione integrativa pervenuta successivamente all'approvazione della graduatoria e che riguardi:

- passaggio da invalidità non totale a totale;
- incremento dei costi da sostenere per la realizzazione dell'intervento;
- la possibilità di inserimento per istanze ritenute non ammissibili al primo esame. In quest'ultimo caso, nell'eventualità che la documentazione integrativa sia idonea per l'ammissibilità, l'istanza verrà inserita nella graduatoria dell'anno successivo.

Una volta approvata la graduatoria regionale questo servizio provvederà nei tempi più brevi all'accreditamento dei fondi alle amministrazioni comunali dei richiedenti sulla base delle risorse finanziarie allo scopo disponibili.

La parte di graduatoria eventualmente non soddisfatta per insufficienza dei fondi stanziati nell'anno in corso sarà finanziata con i fondi dell'anno seguente con precedenza sulla graduatoria successiva.

Sarà cura di questo servizio dare comunicazione alle amministrazioni interessate dell'avvenuto accreditamento dei fondi contestualmente all'indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi dei singoli contributi.

Sarà cura di codesta amministrazione comunale dare immediata notizia ai soggetti beneficiari della disponibilità del contributo presso l'amministrazione stessa al fine di consentire un rapido inizio delle procedure di liquidazione delle somme.

10) *Adempimenti successivi alle assegnazioni dei fondi*

Contestualmente alla comunicazione di cui sopra codesta Amministrazione dovrà richiedere ai soggetti beneficiari interessati (si ricorda che per soggetti beneficiari si intendono coloro che effettivamente sostengono la spesa) la presentazione delle fatture debitamente quietanzate relative agli interventi per i quali è stato richiesto il contributo.

Si precisa che la predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del contributo, dovrà essere presentata dagli interessati entro i termini di prescrizione del contributo (anno dell'impegno di spesa + 10 anni). Se durante tale periodo dovessero intervenire perenzioni codesta Amministrazione (solo nel caso in cui le somme siano immediatamente spendibili) può richiedere la rescrittura delle somme perenti. A tal fine si ricorda che il sindaco, in uno con la richiesta di iscrizione, dovrà espressamente dichiarare che le relative somme saranno immediatamente spendibili.

Al fine di procedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari codesta Amministrazione dovrà verificare quanto appresso:

- che i lavori e/o i beni per i quali è stato chiesto il contributo siano stati effettivamente realizzati e/o acquistati;
- che le fatture, debitamente quietanzate, riguardino i lavori e/o i beni per i quali è stato richiesto il contributo;
- che le fatture rechino una data successiva a quella dell'assunzione dell'istanza agli atti dell'Amministrazione o a quella dell'eventuale sopralluogo di codesta Amministrazione per la verifica di mancato inizio dei lavori (vedere il superiore punto 7);

— che le fatture siano tutte intestate al soggetto beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza;

— che l'importo totale delle fatture relative ai lavori e/o beni per i quali è stato richiesto il contributo sia almeno uguale, o maggiore, all'importo a suo tempo indicato nell'istanza.

Non si potrà assolutamente procedere alla liquidazione del contributo nel caso in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente difformi da quelli indicati a suo tempo nell'istanza.

Non si potranno prendere in considerazione:

— fatture recanti date antecedenti alla data di assunzione agli atti dell'istanza o dell'eventuale sopralluogo;

— fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza.

In questi casi, come pure in caso di importo totale di spesa inferiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza (sulla base del quale, si ricorda, è stato calcolato il contributo successivamente accreditato), codesta Amministrazione dovrà procedere alla rimodulazione del contributo ricalcolandolo, sulla base della spesa inferiore effettivamente sostenuta, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 9 della legge n. 13/89 e riassunti al superiore punto 7.

Nulla rileva un importo di spesa superiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza, nel qual caso, ricorrendo positivamente le verifiche sopra indicate, si potrà procedere alla liquidazione dell'intero contributo assegnato.

11) Fase finale del procedimento

Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 2/2002 introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento disposti in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione relativa è in loro possesso (v. circolari n. 8, prot. 18402, del 5 luglio 2002, e n. 11, prot. 29726, del 14 giugno 2006 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze).

La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per più aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata utilizzando l'apposito modulo che deve essere inviato, in duplice copia, a questo Assessorato, servizio 6, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Nel caso di utilizzo, parziale o totale, delle somme accreditate alla predetta certificazione dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati indispensabili:

— i nominativi dei soggetti beneficiari delle somme erogate;

— l'ammontare del contributo erogato a ciascun beneficiario;

— l'ammontare delle spese fatturate sulla base delle quali è stato erogato il contributo a ciascun beneficiario.

La liquidazione di un importo superiore a quello realmente spettante al beneficiario sulla base delle fatture prodotte (valutate secondo i criteri di cui al superiore punto 10) comporterà la richiesta a codesta Amministrazione di restituzione delle somme indebitamente utilizzate, a prescindere da eventuali ripetizioni nei confronti dei soggetti beneficiari.

Qualora il funzionario delegato non dovesse trasmettere le certificazioni in parola o non dovesse fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le integrazioni richieste, questo Assessorato si riserva di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità pubblica, quando l'inadempienza non dipenda da cause di forza maggiore.

12) Allegati

Modello di istanza per la richiesta del contributo ex lege n. 13/89.

Modello di certificazione a cura del medico.

Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile.

Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore di disabile.

L'Assessore: COLIANNI

Allegati

AL SINDACO DEL COMUNE DI

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Il sottoscritto
nato a il, in qualità di
 disabile (1) residente (2) in via/piazza n.
int., tel.;

esercente la potestà o tutela sul disabile (1) sig./sig.ra
nato a il residente (2)
in via/piazza n. int., tel.;

altro (3) del disabile sig./sig.ra
nato a il residente (2)
in via/piazza n. int., tel.;

Chiede

il contributo previsto dall'art. 9 della legge in oggetto, su una previsione di spesa di € - I.V.A. compresa - (4) per l'esecuzione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (5), da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

A di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare:

1. rampa di accesso;
2. servo scala;
3. piattaforma o elevatore;
4. ascensore installazione
- adeguamento

5. ampliamento porte di ingresso;
 6. adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
 7. installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici;
 8. installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
 9. acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici;
 10. altro (6)
- B di fruibilità e visitabilità dell'alloggio:
 1. adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
 2. adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio;
 3. altro (6)

Comunica

che avete diritto (7) al contributo, in quanto onerato della spesa, è:

- il sottoscritto richiedente
 l. sig., in qualità di:
 esercente la potestà o tutela nei confronti del disabile;
 avente a carico il disabile;
 proprietario dell'immobile ove il disabile ha la residenza;
 amministratore del condominio ove il disabile ha la residenza;
 responsabile del centro o istituto ex art. 2 legge 27 febbraio 1989, n. 62 ove il disabile ha la residenza.

Allega

alla presente domanda :

1. certificato medico in carta libera attestante l'handicap motorio o visivo;
 2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 3. certificato U.S.L. (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
 4.

Contrassegnare con X le voci che interessano.

....., li

Il richiedente

L'avente diritto al contributo
(se diverso dal richiedente)

Per conferma ed adesione

Note

- (1) Può accedere al contributo di cui alla legge n. 13/89 il soggetto disabile che soffre di patologie che comportano menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio (difficoltà di deambulazione ovvero cecità).
 (2) Indicare l'effettiva e stabile residenza del disabile che deve coincidere con l'immobile nel quale verranno realizzate le opere oggetto del contributo.
 (3) Indicare il rapporto intercorrente con il disabile (coniuge, figlio, ecc.) se non rientra nei casi precedenti (esercente potestà o tutela).
 (4) Indicare la previsione di spesa per la realizzazione/acquisto delle opere/macchinari oggetto della richiesta. Il contributo verrà calcolato secondo le indicazioni dell'art. 9, comma 2, della legge n. 13/89. Il contributo sarà ricalcolato sull'importo effettivo in caso di spesa inferiore a quella preventivata. Non si procederà a ricalcolo in caso di spesa effettiva superiore a quella preventivata.
 (5) Si precisa che per "opere funzionalmente connesse" si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (funzione di accesso, di visitabilità, ecc.). In relazione a ciò, qualora si intenda realizzare più opere e queste siano "funzionalmente connesse", il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che verrà, quindi, computato in base alla spesa complessiva. Qualora di un'opera o di più opere "funzionalmente connesse" possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori in quanto uno solo è il contributo concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (accesso: installazione rampa o servoscala; visitabilità: adeguamento servizi igienici) il richiedente deve presentare più istanze per ognuna delle quali otterrà il relativo contributo. I contributi di cui alla legge n. 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
 (6) Specificare l'opera da realizzare.
 (7) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NEL CERTIFICATO IN CARTA LIBERA
 INTERESTATA REDATTO E SOTTOSCRITTO DA QUALSIASI MEDICO

Si certifica che il/la sig./sig.ra
 nato/nata a il soffre delle seguenti patologie:
 a);
 b);
 c);
 d);
 e);
 f)

Si certifica inoltre che le suddette patologie comportano un handicap che si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale permanente dalla quale deriva per il predetto paziente una obiettiva difficoltà (ovvero impossibilità) alla deambulazione.

.....
(luogo e data)

.....
(timbro e firma del medico)

COMUNE DI

Autocertificazione
(da rendere a cura del disabile)

...../L..... sottoscritt..... nat..... a

il residente a in via/piazza n.

- in applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- in applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- consapevole della responsabilità penale, cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dichiara

— che nell'immobile, in cui ha la propria residenza abituale, sito in, in via/piazza n., piano, interno esistono le seguenti barriere architettoniche:

— che le suddette barriere architettoniche comportano le seguenti difficoltà:

— che, al fine di rimuovere tali ostacoli, ha chiesto di realizzare/acquistare le/i seguenti opere/beni:

— che gli interventi/beni sopra descritti e per i quali chiede il contributo non sono stati realizzati/acquistati né sono in corso di esecuzione/installazione;

che per gli interventi/beni di cui sopra (contrassegnare con X le voci che interessano):

non è già stato concesso alcun altro contributo;

è già stato concesso un contributo di € da parte di (indicare ente erogatore) il cui importo, cumulato con quello richiesto ai sensi della legge n. 13/89, non supera la spesa totale preventivata per l'intervento;

è stato richiesto un contributo di € ai sensi (indicare gli estremi della norma) a (indicare ente competente).

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

....., li

Il dichiarante

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 675/1996, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

COMUNE DI

Autocertificazione
(da rendere a cura del tutore o curatore)

...../L..... sottoscritt..... nat..... a

il nella qualità di tutore - curatore del disabile sig./sig.ra

nat..... a il che risiede a

in via/piazza n.

- in applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- in applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- consapevole della responsabilità penale, cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dichiara

— che nell'immobile, in cui il disabile sopra generalizzato ha la propria residenza abituale, sito in, in via/piazza, n., piano, interno esistono le seguenti barriere architettoniche:

— che le suddette barriere architettoniche comportano al disabile le seguenti difficoltà:

— che, al fine di rimuovere tali ostacoli, ha chiesto di realizzare/acquistare le/i seguenti opere/beni:

— che gli interventi/beni sopra descritti e per i quali chiede il contributo non sono stati realizzati/acquistati né sono in corso di esecuzione/installazione;

che per gli interventi/beni di cui sopra (contrassegnare con X le voci che interessano):

non è già stato concesso alcun altro contributo;

è già stato concesso un contributo di € da parte di (indicare ente erogatore) il cui importo, cumulato con quello richiesto ai sensi della legge n. 13/89, non supera la spesa totale preventivata per l'intervento;

è stato richiesto un contributo di € ai sensi (indicare gli estremi della norma) a (indicare ente competente).

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

....., li

Il dichiarante

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 675/96, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

(2007.31.2236)012*

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 31 luglio 2007, n. 14.

Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi finanziati da amministrazioni diverse dal dipartimento regionale della formazione professionale.

Pervengono numerose richieste in ordine alle procedure da seguire in caso di progetti formativi approvati da amministrazioni diverse dallo scrivente dipartimento.

Da ciò sorge, quindi, l'esigenza di dettare un'organica disciplina sulle attività formative, affinché ai titoli che a queste conseguono, al completamento delle prove finali per l'accertamento dell'idoneità degli allievi, possa essere attribuita valenza giuridica e possa procedersi, quindi, al rilascio da parte della Regione siciliana di attestati di qualifica riconosciuti dal sistema dei servizi per l'impiego.

Si ricorda a tal proposito che l'art. 1 della legge regionale n. 24/1976 attribuisce all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione una inequivocabile compe-

tenza in materia di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione di quello sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione, nonché l'art. 2 attribuisce sempre allo scrivente Assessorato, tra l'altro, l'azione di coordinamento tra strutture formative forze produttive, forze sociali e amministrazioni pubbliche interessate.

Pur tuttavia, poiché alcuni progetti formativi sono finanziati da Ministeri o nell'ambito di programma comunitari diversi da quelli cofinanziati dal FSE, al fine di assicurare omogeneità ed unitarietà procedurale all'intero sistema regionale della formazione professionale, si ritiene dover dare le seguenti disposizioni, al fine del riconoscimento, da parte degli uffici competenti, dell'attività svolta.

I progetti approvati devono essere presentati, unitamente al provvedimento di ammissione a finanziamento, presso il dipartimento regionale della formazione professionale - servizio gestione - U.O. 3, unitamente all'istanza per il rilascio del nulla-osta allo svolgimento del progetto.

Tale nulla-osta potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Contestualmente, tale istanza deve essere indirizzata anche al centro per l'impiego territorialmente competente,

per la vidimazione dei registri di presenza unitamente a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativamente ai locali adibiti all'attività formativa.

I registri didattici, della cui tenuta sono responsabili il docente e il direttore del corso, devono obbligatoriamente contenere idonei spazi per:

- a) i nominativi degli allievi;
- b) la firma in entrata ed in uscita di ciascun allievo;
- c) la firma del docente con indicazione della materia, dell'orario di svolgimento della lezione e degli argomenti trattati;
- d) la firma del direttore del corso.

In calce alla pagina dovrà essere apposta per ciascuna giornata la firma del tutor e del coordinatore didattico attestante che le notizie ivi riportate sono conformi a quanto effettivamente avvenuto in quel giorno.

Tutti i registri dovranno contenere una dichiarazione a firma del coordinatore/direttore attestante che le notizie ivi contenute sono veritiere.

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato regolarmente, per almeno l'80% delle ore previste, le attività formative saranno ammessi alle prove finali di esame.

Gli esami si svolgeranno dinnanzi ad una commissione presieduta da un funzionario dell'Amministrazione regionale nominata dal dipartimento regionale della formazione professionale, con le modalità stabilite per le attività formative regolate dalla legge regionale n. 24/1976.

Non saranno costituite commissioni d'esame, né saranno rilasciati attestati di qualificazione per quei corsi che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o che siano proposti da soggetti non accreditati.

Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di nomina della commissione, al maturarsi del 50% dell'attività corsale l'organismo attuatore comunicherà al servizio U.P.L. i nominativi di n. 4 docenti del corso (2 titolari e 2 supplenti, per metà docenti di materie pratiche) designandoli a comporre la predetta commissione d'esame.

La commissione redigerà appositi verbali delle sedute di esame, utilizzando la modulistica predisposta dal dipartimento regionale formazione professionale.

Completate le operazioni, il presidente predisporrà apposita relazione riservata sull'andamento complessivo delle stesse, che invierà al dipartimento regionale della formazione professionale, servizio gestione - U.O.3.

Copie dei verbali saranno trasmesse, a cura del presidente della commissione, al dipartimento regionale della formazione professionale, servizio gestione - U.O. 3, subito dopo lo svolgimento degli esami.

Agli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato di qualificazione, avente pari valore giuridico di quello rilasciato a conclusione delle attività formative realizzate con finanziamenti regionali e/o comunitari.

Al termine della seduta d'esame, l'organismo gestore corrisponderà al presidente della commissione di esame un gettone giornaliero di presenza, con le modalità di cui al decreto 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 21 giugno 1995. Restano a carico dell'ente anche le eventuali spese di viaggio, vitto nonché l'indennità giornaliera secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione del personale dipendente dall'Amministrazione regionale. A tal fine il funzionario incaricato a presiedere la commissione d'esame dovrà rilasciare all'ente il fac-simile di parcella, in uso nell'amministrazione d'appartenenza per il rimborso delle spese di missione, debitamente compilato e firmato.

Qualunque spesa inerente lo svolgimento delle prove di esame graverà sull'organismo gestore del corso, comprese le spese per la partecipazione alle operazioni d'esame degli esperti esterni componenti le commissioni (missioni e/o gettoni di presenza).

Nessun onere finanziario potrà gravare sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

La presente circolare sarà pubblicata sia nel sito ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfoscilia.it che nel sito ufficiale del dipartimento www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina "La formazione informa", nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale: RUSSO

(2007.32.2319)091*

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasantà, 4.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15. MUSSOMELI - Cartoleria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marciandò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Parranna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; "L'Edicola" di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio-Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida Concetta - via Catania, 13.	PARTINICO - Alfa & Beta di Imperiale Irene - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartoleria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartoleria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
CASTELVETRANO - Cartoleria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	SAN GIOVANNI GEMINI - Cartoleria Infantino Salvatore - via Vittorio Veneto, 10.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartoleria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartoleria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartoleria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartoleria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LERCARA FRIDDI - Licata Rosalia - via Finocchiaro Aprile, 17.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Legno, 40.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	
MARINEO - Cartoleria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
GIARRE - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2007

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 70,00
— semestrale	€ 40,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 180,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 20,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 175,00
Abbonamento semestrale	€ 95,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,15
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiario o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.